IL NEGOTIANTE

DI

GIO: DOMENICO PERI

GENOVESE

PARTE QUARTA.

VENETIA, M. DC. XCVII.

Presso Gio: Giacomo Hertz.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

LETTORE.

Vesta è la quarta delle mie compoſitioni attinenti alla Mercatura; Sono in eſſa qualche Capitoli, che contengono materie, le quali in prima Viſta pare non s'appartenghino al Negotiante; Auuerti Saggio Lettore, che in eſſe non hò preteſo d'iſtruirlo del modo, come denono eſſer formate le Scritture de gl'Iſtromenti quando ſi fanno ſtipulare, ne d'altri ſimili Contratti; perche tale Scienza ſpetta al Notaro; ma ben ſi d'auuertirlo della loro ſoſtanza, acciò che ſappia il modo di praticarle, & il praticarle francamente è impoſſibile, ſe non precede la cognitione, così d'eſſa ſoſtanza, come degli effetti, che ponendole in atto, ne riſultano.

Queſte à parer mio ſono frà le materie più importanti al negotio, e delle quali deue eſſer perito il Negotiante, dinotando, e la Cautela, che deue ſeruarſi nè proprij affari, & i modi da ſchifare l'Ingiuſtitie, di ſottrarſi dalli preiudicij, e danni. In tali Capitoli hò ſeruato breuità, per non dare nel tedio; acciò che tù dalla longhezza loro non pigliaſti occaſione di porli in vn Canto; perciò à tuo bell'agio quando l'vno, e quando l'altro potrai andar ſcorrendo. Tanto più mi ſono accommodato à parlarne alla Laconica, quanto che conoſco nè caſi graui di praticar molti d'eſſi con la Cautela, che biſogna, eſſerui neceſſario il concorſo del parere del Dottore di leggi, perche li addati bene al fatto.

Ciaſcheduno, che di me hà conoſcenza, deue reſtar perſuaſo, ch'io fatico quanto poſſo circa tutto ciò, che concerne à queſta profeſſione, & in pratica, & in ſpeculatiua; in pratica per ſupplire a miei domeſtici carichi, & in ſpeculatiua, ſecondando il mio genio di faticare continuamente à fine, che debba riſultare in beneficio generale della Negotiatione, quale ſe giace tutta fredda, e per le Guerre, e per le ruine de Mercanti medeſimi. Vorrei, che ſi rimetteſſero i Negotij nell' antico feruore, che ſi fondaſſero molte Caſe nè luoghi proportionati, e che come dimoſtro altroue, vi fuſſe largezza nel fidare. Adeſſo, che la Negotiatione è tanto abbreuiata, e ridotta in pochi, e queſti poco fanno, conſideriſi quanto frequenti ſono i fallimenti. Facciaſi rifleſ-

fione à gli andati tempi, quando v'era maggior numero di Case, quanti vedeuasi più rari questi accidenti. All'hora non falliua solo chi per moltiplicati danni a tutti noti vi era necessitato: Hora falliscono anche coloro, che ricchi di sostanze per hauer gli effetti sparsi, e non potergli ristringere nel breue termine, che passa da vna fiera all'altra, mancandogl'il Credito sono astretti à far punto, ristallando il tutto con loro ruina, e danno di tutta la contrattatione. Ne gli altri à questi era fidato con larghezza; anzi fidauasi anche à chi si vedeua tenere Capitale di buon gouerno ancorche debole di sostanze. Guadagnaua chi fidaua il suo Danaro; guadagnaua con la propria industria quello al quale era fidato, e l'vno, e l'altro si locupletaua: Hora à niuno si fida, & il Danaro si và consumando; ne possono aspettarsi solo ruine, alle qualli è necessario riparare, e per il priuato, e per il publico bene; Ogn'vno hà da pensarui, e particolarmente quelli, ch'hanno le sostanze, e desiderano di conseruarle.

Risoluinsi, & essequiscano senza maggior indugio, perche Periculum est in mora. Compatiscimi caro Lettore, se in queste mie fatiche non hauerò corrisposto bastantemente all'importanza delle materie, perche questo non è stato mancamento della volontà; ma del poco tempo, che m'auanzaua, d'applicarmi per le continue occupationi, che mi hanno tenuto, e tengono sempre assediato, gradisci dunque il mio buon animo in luogo dell'effetto, e nostro Signore ti colmi delle sue Celesti gratie.

TAVO-

TAVOLA
DE' CAPITOLI.

Noi

NOI REFORMATORI
dello Studio di Padoa.

HAuendo osseruato per fede del P. Inquisitore nel Libro intitolato, *il Negotiante di Gio: Domenico Peri*, non esserui cosa alcuna contro la S. Fede Cattolica, e parimente per attestato del Segretario nostro, niente contro Prencipi, e buoni costumi, concedemo licenza, che possi essere stampato, douendo osseruarsi gl'ordini &c.

Data dal Magistr. nostro li 23. Aprile 1665.

Andrea Pisani Proc. Ref.
Battista Nani Cau. Ref.

Angelo Nicolosi Segr.

1665. 10. Aprile Registrato alla Biastema.

Agostin Bonomo.

PRO-

PROEMIO.

E mai fù tempo nel quale l'Ingegno humano haueſſe biſogno d'impiegar ogni ſua applicatione à quelle opere, che poſſono rendere le Induſtrie, & i Traffichi dei Negotianti più proffitteuoli, parmi, che la miſera conditione del preſente debba più d'ogn'altro perſuadere à ciaſcheduno ò vna conueniente neceſſità, ò vna neceſſaria conuenienza.

Cagiona ſtupore la conſideratione del poco, che da noi nè i noſtri tempi è operato, e del molto, che ne i paſſati ſecoli i noſtri antenati operarono, benche eglino da ſproni molto meno acuti, & efficaci de noſtri ſtimolati vi fuſſero.

Applicarono quelli gl'Ingegni alle fabriche de vaſti Nauigli, tanto più marauiglioſi, quanto che vacillare non fanno nella mobilezza dell'onde, per aprirſi trà quelli periglioſi camini ſicura la ſtrada à ſconoſciuti Lidi, à non praticate Riuiere. Sepperò ſpianare le Montagne fabricate dalla Natura, & inalzare nelle pianure i Monti architettati dall'arte. Coll'induſtria delle vele ogni vento (benche contrario) accolgerlo fauoreuole amico, colla guida del timone fragile legno, fra le furie baccanti d'vn Encedalo, che ſempre ſpuma per rabbia, ſempre ſi gonfia per iſdegno, ſempre torbido per liuore, guidar la Naue al deſtinato Lido. Domare con legnea carena quelli inferociti maroſi, che ſempre tentano del pellegrino vaſſello orgoglioſa ſorpreſa per diuorarlo. Sfuggire l'incontro rouinoſo de ſcogli, che per non hauer pietà ſono di pietra; per meglio tradire, ben, e ſpeſſo ſotto l'acque inſidioſi s'aſcondono, e per ſuiſcerare l'altrui ſeno ſpiccano acute le punte. Turbini non mai li turbano il ſereno dell'animo generoſo; fiere tempeſte non valſero ad arreſtargl'il corſo, diluuij di pioggie à ſommergerli le ſperanze d'auanzarſi all'acquiſto del bene deſiderato ſi riſero de i liuidi orgogli di Nettuno ſdegnato, non prezzarono l'ire d'vn Eteria minacciante; ſtimarono gradita ombrella le affollate nuuole, che li contraſtauano i raggi luminoſi del Sole, e godeuano allo ſdegno d'vn Gioue, che non parla, che non tuoni, e non muoue la deſtra, che non vibri fulmini atterranti.

L'humano intendimento hà tentato d'opporre ripari alla natura medeſima all'hora, quando ò col rigore del ſuo freddo, ò con l'eceſſiuo del ſuo caldo i noſtri corpi tenta d'opprimere. Con apparenti fiamme nelle Porpore, e ne iſcarlati ſchernirſi dalle rigide neui, e con le neui filate di delicate olande, e tele fiaminghe renderſi piaceuoli li ſuoi eſtiui ardori, nel rigore del ſuo Inuerno oſtentare Primauera leggiadra, ſe non di varij frutti, almeno di colorite pompe, e nella ſua caloroſa Eſtate, maturare vn'Autunno di frutti, che ſe non appagono con dolci ſapori la Gola, cibano col vario delle pitture la cupidigia dell'occhio: ma quel che più importa è, che hauendo dimoſtrate le forme di tener à freno i proprij apetiti col dominio della ragione, quando il noſtro intelletto alle ſcienze, & alla cognitione del vero ben s'applica, riporta Vittoria, e qual Ercole inuitto domatore delle moſtruoſe auuerſità ſenz'alcun intoppo ſi gira nel Cielo della vera Sapienza, fugge il male, & abbraccia il bene. Il Mondo ne'noſtri tempi è fatto maggiore di quello, che era ne i ſecoli andati; non dico, che la ſua ampiezza ſi ſia accreſciuta, ma ben ſi maggiore la cognitione del di lui Comercio.

Quanto traffico hanno dato commodità d'ampiarle le Indie, che pure nuouo Mondo s'appellano; ma particolarmente parlando alla noſtra natione, dico, pure ſtato noſtro Compatriota quel gran Colombo ſiamo pur nati noi ſotto lo ſteſſo clima perche non haueremo ancora noi ſpiriti grandi, e ſuegliati? Perche non ſeguitaremo le ſue veſtigie? Egli col ſolo auiſo de venti con piccola Naue, e due Carauele ſi commiſe alla vaſtità dell'Oceano, non mai ritenuto dall'incertezza del Termine, mai ſtracco dalla longhezza del viaggio, mai ſpauentato dall'incontro de ſmiſurati Moſtri, mai abbatuto dalle forze di naufragoſe tempeſte, mai faſtidito dal tedio delle calme, mai infiacchitto dalla mancanza de Viueri, ne mai fraſtornato dall'iſteſſa repugnanza de i ſuoi Compagni. Fù egli Colombo di nome, ma Aquila al volo, come hora viue à noi, non viuendo con noi, immortale Fenice.

Sep-

Seppe giongere ad vn Mondo sconosciuto, & iui sbarcar la gloria de i Cittadini Genouesi. Passando le mete d'Alcide seppe di ritrouare il Plus vltra, per non smarrirsi per sempre dalla mente degli Eruditi la di lui memoria, e per ammirarla i posteri maggiori d'Alcide, oue questi terminò col non plus vltra le sue glorie, egli ne principiò le sue mosse. Oscurò il pregio de i Palinuri più esperti; ne mai caderà nell'oblio della dimenticanza la generosa sua impresa, che sempre gli farà lume pomposo lo splendore di quell'oro da lui ritrouato. Quindi ben posso chiamare la sua Naue Aquila frà quei Pini volanti, che solcano l'onda, più venturosa di quella delli Argonauti se non giunse alla preda d'vn'aureo, ma fauoloso Corame, ma arriuò à scoprire quell'Indie aperte miniere de i nostri Tesori; e più questa, che quella merità nel Cielo Corona di Stelle, se la fede à quei Popoli portata li da S. Tomaso l'Apostolo, ma poi trà le Idolatrie, che sù quella terra d'oro dal tetro Auerno sboccarono recò di nuouo per ristabilire la fede in que' Cuori. Ma non pretendo Io quì lodarlo, che sono mendichi delli Scrittori, gl'inchiostri, quando egli s'auualse d'vn'Oceano alle sue lodi. Non si possono i suoi preggi nelle anguste carte ristringere, quando egli le dilatò in più Mondi, mancano le stesse penne della fama, se le sue cento lingue si straccono al lodarlo; Solo lo porto per vn'Idea à miei Genouesi per apprender ciascuno da lui à non trascurare per sudorosa fatica il traffico, per lusinghеuoli delitie il Publico bene della Città, e per feminili diporti le attioni virili, che ridondano il gouamento commune, il viuere in otio lo stimo proprietà d'vn'animo, che poco ò nulla è diuerso da i Giumenti, dicesi al mio parere ragioneuole per natura non per valore d'industria; onde in lui è più tosto diffetto che ornamento il discorso. Cesare non solo sospirò la fortuna del grande Alessandro, ma impiegò il sudore della fronte, il valore del braccio, & incanutito sotto l'Elmo la chioma per acquistarla. Le saette d'Alcide punsero Teso all'acquisto de nuoui Trionfi, come à Temistocle seruitor di sprone à magnanime imprese le Vittorie riportate da Melciade, ed vn Colombo deue infondere animo, e nuoui spiriti à noi Genouesi à maggiori, e memorabili traffichi. Degenerare da vn tanto Eroe sarebbe eterno biasimo, quando anche l'Aquila, che è nell'ordine de i Poruti, benche Regia si vanti dell'aria, abbandona quei figli, che degenerando dalla sua indole, non fissano magnanimi le costanti pupille alla luce del Sole.

L'Ingegno si è raffinato colle tante sperienze vedute, resta solo, che la Volontà si disponga ad operarlo, non deue questa essere restia, quando quella conosce facile ottenere dell'Imprese il fine bramato. Ella è cieca, è d'vopo dunque lasciarla guidare da chi è tutt'occhi, che è la ragione. Bisogna ripigliare con maggiori forze la Negotiatione, così de i Cambij come delle Mercantie, tesoro delle Città, ricchezza delle famiglie, ingrandimento de i popoli, mantenimento delle Republiche, Amaltea, che ogni bene dispensa, che senza partirui dalla Patria vi fa godere ciò, che di buono fruttano le odorose Selue della Fenice, ciò, che di bello Sidonia, Tiro, Frigia, e Persia industriose lauorano, ciò, che di pretioso germogliano l'Eritreo col Gange, con l'Idaspe il Patolo, e ciò, che di pellegrino l'Oriente matura, e perfettiona l'Occidente. Destate i Corrispondenti à dare ragguaglio dello stato presente de i Negotij d'ogni Prouincia, fateui consapeuoli di quelle cose, à voi lontane, e farle con la Nauigatione à voi vicine. Tutto quello, che vostra Terra non frutta, col mezzo de i Corrispondenti hauer le hospite in Casa à vostri Cenni soggetto: Arbitreggiate con quelli reciprocamente, e sopra le Merci, che gli mandate, e sopra quelle, ch'eglino à voi rimettono. Ogni qualità di persone facci le sue parti. Gli Operarij fabricheranno le robbe, & i Mercanti le smaltiranno con vtili di ciascheduno.

Mentre continuano li pericoli della Nauigatione mirisi particolarmente alla Cautella con le assignationi, perche i buoni esiti, c'haueranno le Mercantie potranno soffrire le spese; Il guadagno sarà vn poco minore, ma per la Cautella starà più quieta la mente.

Quando si mandano le Merci in Paesi de Prencipi sospetti conuiene andare molto auuertiti, & allargar poco la mano; acciò che il danno in sinistro euento sia soffribile. I successi passati deuono esser i veri essemplari di contenersi per l'auuenire; ogn'vno si vaglia della sua prudenza. Vorrei, che questi miei scritti à tutti giouassero, e non hò hauerò altro fine, che d'essere stromento con le mie fatiche ad arrecare proffito ad ogn'vno.

NECES-

NECESSITÀ, ET VTILITÀ DEL NEGOTIO. Cap. I.

E Tanto necessario, & vtile al mondo il Traffico, che non pure dall'industrie degli huomini, ma dalla necessità medesima (instromento atto a render le persone industriose) è stato introdotto; e se questa rimiriamo, come viuerebbero i popoli, à quali hauendo la natura dato sterile il Paese, bisogna, che da lontane parti gli siano i viueri somministrati? come si manterebbero le città, le quali nutrendo nel seno le tante migliaia d'habitatori, con esser in poco giro di terra ristrette, non sono atte a produr frutto alcuno, se di fuori non gli fusse ciò, che gli fà di mestieri proueduto? Qual Regione si troua così feconda, che il tutto produca, e nulla gli manchi? E chi si troua nel mondo, che de stranieri alimenti, e per il viuere, e per il vestire non habbia in molte cose di bisogno? Di tutto tutti si rendono per mezzo del traffico abondanti: Se questo non fusse, come potrebbero gli huomini intenti chi ad vna, e chi ad vn'altra facenda seguitare le loro intraprese, se poi mancasse loro l'alimento necessario, per il sostentamento della vita? Come si condirebbero le viuande del Sale, come de Zuccari, se da pochi paesi, che li producono non fussero a tutta l'vniuersità dispensati? come si curarebbero gl'Infermi se i Medicinali fino dalle più remote parti del mondo non fussero compartiti? parmi per queste, è molt'altre considerationi di poter francamente affermare, che se mancasse al mondo il traffico, per mezzo del quale il tutto si communica, se non si estinguesse affatto la vita de mortali, almeno s'abbreuiarebbe, e si viuerebbe molto stentatamente, con infiniti disaggi, e per dir così si desinciuilerebbero gli huomini, e diuentarebbero rozzi, quindi con fondamento dì ragione liberamente affermarsi esser il traffico necessarijssimo.

Se poi consideriamo l'vtilità, che dal Negotio risulta trouaremo, che a tutti gioua. Quanto beneficio risulta a'Prencipi medesimi, poiche con le gabelle sopra le Mercantie sono constituite le loro maggiori entrate. Quante Case si sono arricchite, & illustrate, & hauendo conseguite le maggiori dignità? E qual Famiglia è hora tanto sublime, che in qualche tempo non habbia essercitata ò diretta, ò indirettamente la mercatura? Certo, che se ne troueranno poche. Aprono la strada a gli honori, alle dignità, & alli maggiori gradi le Virtù à chi le possiede, e questo non può negarsi, ma pochi per ordinario sono quelli, che restino consolati; oue che coloro, che posseggono ricchezze, oh come trouano largo l'ingresso ad ogni grado più sublime, oh come con facilità possono arriuar i titoli, i feudi, e constituirsi nel posto, e grado che più loro comoda. Questi ne'Mercanti ricchi sono successi, che tutto dì si reggono, e potrebbe farsene longhissimo Catalogo; In somma per la mercatura ogn'vn viue, ogn'vno s'auanza: Adunque comodità, & vtilità grandissime risultano dal negotio, col mezzo del quale acquistansi le ricchezze, deuesi perciò grandemente stimare, e deue esser abbracciato da chiunque è bramoso d'illustrarsi, & arrichirsi, supplendo con ciò, & alle necess-

neceſſità altrui, & alla propria vtilità. Applichiſi dunque chi hà talento alle Negotiationi, perche ſono indubitabili le di lei neceſſità, & vtilità; oſſerui le qualità, che gli biſognano per eſſere perfetto Negotiante, le quali nel ſeguente Capitolo gli ſono ſomminiſtrate; ma ſe vuole, che il tutto gli rieſca felice lo indrizzi alla gloria Diuina, & aſſigni qualche parte degli vtili a'poueri, perche d'ogni buon'opera riceuerà indubitatamente perpetuo premio.

Qualità che deue hauere, & oſſeruar il Mercante. Cap. II.

LA cognitione dello Stato proprio è la vera norma per ſapere come ciaſcuno deue regolarſi nelle ſue attioni. Chi ſi contiene in que'termini, che al ſuo ſtato appartengono, leua le occaſioni d'eſſere mal uiſto, e molte volte odiato. Non poſſo à meno di non dir il mio ſenſo, doucrà però eſſer aſcritto a buon'affetto; E perche deuo diſcorrrere, e quaſi aſſignare le qualità, che deue hauere, & oſſeruar il Mercante, non poſſo a meno di emparatmi dell'autorità de qualche Scrittore; acciò che ſi veda, che in queſta materia, che non dipende dalla pura prattica, non hò ſcritto di mio capriccio, ne à caſo perciò queſti raccordi deuono eſſere con ogni eſſattezza oſſeruati, per così ſicuramente caminare nelle operationi: E ſe ben ciaſcuna qualità richiederebbe vn longo Capitolo, nientedimeno hò voluto ſeguitare la mia ſolita forma laconica; perche intendo di parlare con chi (hauendo buon intendimento) deſidera, che le ſue opere ſiano gouernate con prudenza, e rettitudine.

Suppongo, che la perſona, quale vuole impiegarſi nell'eſſercitio della Mercatura v'habbia diſpoſitione, e attitudine naturale, oſſeruato quel Salmo di Dauid. (*Exhibit homo ad opus ſuum, & ad operationem ſuam vſque ad veſperam.*)

103. E per poter regolar bene i ſuoi negotij, & aſpettarne proſperi li ſucceſſi, douerà hauere, e poſſedere le qualità ſeguenti.

1. Retta intentione. Non hauendo mai in penſiero di pregiudicar alcuno; ma ſolamente di procurar il proprio vtile ſenza inganni, e ſtorſioni, monopolij, & altre illecite forme: e perciò ogni ſua operatione l'indrizzarà alla gloria Diuina, e queſta è auuertenza di S. Paolo. *Siue manducatis, ſiue bibitis, vel aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei facite.*

2. Chriſtiana oſſeruanza. Aſſicurandoſi bene, che il guadagno ſia lecito; E quelli guadagni, ne'quali può cadere qualche dubietà d'ingiuſtitia li tralaſci; poiche il far vn contratto, nel quale ſtimi, che vi poſſa eſſere dubio d'ingiuſtitia, cagiona, che ſi contragga il peccato, quando anche tal contratto non fuſſe ingiuſto, e queſto, perche mai deue farſi quello, che non ſi sà di certo, che poſſa giuſtamente porſi in prattica; ma s'applichi ſolo à que'negotij, che ſono indubitabili, e che ſono communemente pratticati da buoni, e prudenti Chriſtiani, perche *Ipſa enim mercatura negotium eſt ad malum præceps & multis periculis expoſitum. Et difficile eſt inter ementis, vendentiſque commercium non interuenire peccatum.*

3. Pigliar l'occaſione. Et in queſto come fondamento principale deue metterſi ogni dubio; poſciache (ſe non ſi ſanno pigliare le congionture opportune) il più delle volte ſi reſterà perdente; eſſendo neceſſario, quando ſi vuole far compra d'vna mercantia, hauer informationi ſicure della ſua ſeguente bontà, perche le moſtre molte volte ingannano: farne l'impiego in tempo opportuno, eſſere ben informato de prezzi, à quali ſi compra, e delle ſperanze (per quanto ſi può) di quelli della vendita; il che s'argomenta dall'abondanza ò penuria d'eſſa, e dallo ſpacio, che ſuole hauere nel luogo per doue è deſtinata. Queſte, & altre ſimili auuertenze ſono regolate dalli tre atti della prudenza, cioè memoria delle coſe paſſate, intendimento delle preſenti, & auuedimento delle future, e con queſte conſiderationi ſaper pigliare le congionture.

Rem

Rem tibi, quam noris aptam dimittere noli.
Fronte capillata, & post hæc occasio calua.

Et il Cardinale Pietro Aldobrandino disse.

Nihil prudenter fieri, nisi quod in tempore fit: prudentis est enim odorari quid res, quidue tempus in rebus agendis postulet, omniaque temporis momenta obseruare.

4. Diligenza nell'eseguire. La diligenza tanto nelle compre, quanto nelle vendite, che frà Cambisti è lo stesso, come dire, così nello trarre, come nel rimettere è tanto necessaria, che senza di lei, danno, e non guadagno s'incontrarà, essendo circonstanza essentialissima.

Consta Alexandrum sic respondisse roganti
Qui tot obiuisset tempore gesta breui?
Nunquam, inquit, differre volens, quod, & indicat Alce:
Fortior hæc dubites, ocyor an ne fiet.

Alciat. embl. 3.

E Gerol. Osorio addattatissimamente à questo proposito dice,

Mercatorem ignauum magnum aliquod lucrum haud facere posse.

l. G. de Inst. Regis.

5. Deue il Mercante osseruare la Giustitia. Questa è quella, la quale

Ius suum vnicuique tribuit alteri debitum ad æqualitatem reducens.

Iasel. 1. ff. de Iust. & Iure q. 2. art. 7.

Douendo esser del mercante la Giustitia tanto sua propria, com'è delle Donne l'honestà, de' Religiosi l'obedienza, de Teologi la diffesa della nostra Santa Fede, e de' Soldati, e de' Sudditi la fedeltà.

6. Deue schifare l'Ingiustitia; cioè non fraudare la Mercantia, non commetter inganno nel prezzo, nel peso, e nelle qualità; perche per ogn'vno di questi Capi resta l'obligo della restitutione, e rifacimento d'ogni danno, e tutti li Dottori asseriscono, *Venditionem tunc iniustam reddi, & obligationem ad restituendum oriri.*

7. Guardisi dalle bugie, e da spergiuri; nè mai possono detestarsi à bastanza coloro, che ad ogni parola hanno in poca l'abiurare; questi meritamente non meritano credito, nè anche nelle cose vere; perche come disse quel Poeta

Periurata suo postponit numina lucro
Mercator stygijs non nisi dignus aquis.

Osserui la Fede con ogni sorte di persone: E se questa da tutti deue esser osseruata, maggiormente dal Mercante, e come disse Baldo.

Bonam fidem in his valdè requiri, qui plurimum negotiantur; versatur enim circa debitum legale, quod est verè, & iure debitum cuiusmodi in commercijs, & contractibus contingit, in quibus est ratio dati, & accepti.

C. si pro debilitato ext. de off. deleg.

8. Venda le mercantie per il prezzo giusto, perche *iustum pretium seruare tenetur, & quando à lege, vel Magistratibus non est taxatum (quod à D. T. naturale dicitur) rigidum excedere non debet.*

D. Th. 2. 2. q. 77. art. 1.

E finalmente raccordo, che deuono i mercanti pagare le Gabelle, non introdurre, nè estrarre mercantie prohibite dal Prencipe, & in somma astenersi da ogni cosa ingiusta, e mal fatta. Stimino sempre per contratti illeciti non solo prohibiti dalle Leggi, ma perche tutti quelli, che sono contro la Carità. Auuerta per vltimo a non far al compratore bisogneuole della sua Mercantia, se non quello, che s'esso fusse nel suo grado, vorrebbe, che a lui fusse fatto. Apra dunque ben gli occhi; perche se si lascierà inciampare in casi di restitutione, si trouerà in vn Laberinto, dal quale si vede per esperienza, che pochi n'escono, e perdono l'anima, il tutto si perde, & io mi rido, quando vedo le dispositioni fatte ne Testamenti nelle quali s'incarica a gli heredi, che restituiscano, parlando genericamente, perche sin hora non è venuto a mia notitia, che niuno habbia restituto. E serue per conclusione del presente Capitolo, che il maggior guadagno, che deue procurar il Negotiante Christiano, deue essere di guadagnare la salute dell'anima col ben morire, raccordandosi sempre di quel detto

Vt tibi mors fœlix contingat, viuere disce.
Vt fœlix possis viuere, disce mori.

Cel. Calcagrinus.

Obligationi di Compagni, che ſpendono il nome della Compagnia. *Cap. III.*

FRa le ſodisfattioni maggiori, che poſſa hauere ciaſcuna perſona nello ſtato, che s'hà eletto è quella che dipende eſſatta oſſeruanza di ciò, che ad eſſo ſtato s'appartiene, e ſi compiſce quella commune auuertenza. *Age, quod agis*. Ad ogni ogni ſorte di perſone queſto indefferentemente s'addata: Ma ſe conſideriamo i Compagni di Negotio, pare, che in certo modo vi ſiano più d'ogn'altri tenuti, come quelli, ne'quali cade proprijſſimamente la confidanza di coloro, che con eſſi contrattano; perciò deuono pontualiſſimamente corriſpondergli, così per propria quiete, come per debito del loro eſsercitio. Quando ſi formano le Compagnie di negotio, ſe ne dà auiſo con lettera ſpeciale dimandata Oblatoria alli Negotianti, con quali s'hà caro di paſſare corriſpondenza di Negotij.

Di queſte lettere n'è la forma nella prima parte. In eſſa lettera s'eſprimono d'hauer formata la Compagnia, che cantarà ſotto il tale, ò tali nomi; e per maggiormente acreditarla, poſſono nominaruiſi li partecipi: s'inuitano coloro, à quali ſi ſcriue a douer fare ricorſo da loro nelli loro negotij, per douer eſſi far il medeſimo, e s'offeriſce l'obligo dello ſtare per li debitori; mentre però il corriſpondente glielo dia reciproco. Non mai per ordinario s'auuiſa il tempo, che durarà la compagnia, perche ſi ſpera, che l'vnione degli animi de compagni, e la proſperità delli negotij debba continuar ſempre, e ſe bene per la morte omnia diſſoluuntur, quando è fiſſato termine alla compagnia, e che in eſſo termine muore alcuno de'compagni, ſi ſuole dar autorità all'altro di continuarla fino al termine ſtabilito, e queſto ſi fà, & in ordine al benefitio proprio, & ad eſſere pontuali con gl'intereſsati.

Se nel corſo della compagnia conuengono i compagni di non proſeguirla, deuono paſsarne ſcrittura d'accordo, e darne notitia alli corriſpondenti. Quando termina vna compagnia al tempo accordato, deuono i compagni (ſodisfatti li terzi creditori) fare li loro ſaldi, e paſsarne ſcrittura, il che lodo, che ſi faccia in atti di Notaro publico.

Terminata la compagnia, ſe ſi vuole rinouarla, ſe ne dà notitia alli corriſpondenti con altra lettera Oblatoria, dicendo eſsere reſtata terminata la compagnia Cantante, &c. data ſodisfattione a gl'intereſsati, & eſserſene formata, ò ſia rinouata altra ſotto li medeſimi, ò altri nomi, ſi fanno li medeſimi inuiti; ſi paſsano gli ſteſſi oblighi reciprochi, con dare notitia delle firme, a'quali douerà eſsere preſtata fede. Se ſi continua il primo, ò ſiano primi nomi, ſenza dare altra notitia alli corriſpondenti, ancorche reſti terminato il tempo al principio appuntato, rimane ſempre la compagnia medeſima, e ciò per il tacito conſenſo, e ſenza la notitia ſudetta (rinouandoſi) reſtarebbero defraudati li corriſpondenti, quali, mentre ſentono li nomi iſteſſi, ſtimano ſia la medeſima compagnia, ſenz'alcuna nouatione, e con li proprij intereſsati: Nè perche frà coloro, che ſpendono il nome paſſino varietà di concerti, e frà di eſſi vno poſsa hauere migliore, e più vantaggiata conditione dell'altro per le cauſe loro mouenti, quando s'inſtituì la compagnia, ò nel corſo d'eſsa, può indurſi pregiudicio alli terzi, che non v'hanno conſentito, nè ſaputone cos'alcuna: ma tengono obligati per il tutto, & inſolidum quelli, il cui nome ſi ſpende: oltre che per indurſi l'obligatione per il tutto, & inſolidum. Baſta, che ſi ſpenda publicamente il nome, nè mai ricercanſi, contrattando con loro, i patti, e conditioni, che ſono frà eſſi paſsate. Quando ſi ritirano li recapiti, ſi pigliano firmati con li ſemplici nomi, e ſenza la parola inſolidum, poiche l'obligatione dell'inſolidum naſce dalla publica notitia, che ſi ſpendino tali nomi in ſocietà Mercantile.

La na-

La natura delle compagnie vuole, che siano obligati in solidum, e per il tutto i nomi che cantano, e se fosse in elettione d'alcuno, di lasciare, che si spendesse il suo nome in società, e non essere poi tenuto, à sodisfare gli oblighi presi, s'estinguerebbe tal forma di negotiare, che pure è di commodità, e sicurezza al commercio.

Vi è poi la forma quando nasce qualche accidente, per il quale non comple ad alcuno continuare nella compagnia, cioè farne l'Intimatione giuridicamente al compagno, farne far i proclami, darne notitia alli corrispondenti, con hauer compito à tutti gli oblighi della compagnia, & in caso di contrauentioni, vi prouederebbe poi la Giustitia, etiandio con pena, e castighi.

L'istesso dico per quando finito il termine assignato della durata d'essa Compagnia, non si volesse continuare.

Libri, e loro qualità. Cap. IV.

IN ciascuna cosa creata si richiede l'ordine, essendo questo l'aggiustata regola, con la quale il tutto si regge, e gouerna. Il tutto hà le leggi a'quali è sottoposto. Alle creature rationali, che sono gli huomini sono prescritte da Dio, e da Prencipi. Alle sensitiue, che sono gli Animali sono somministrate dalla natura; alla Vegetatiue, che sono le Piante sono inestate dalle Stagioni, e la Regola a' Mercanti gli è soggerita dalli loro libri del Negotio, e questi esser deuono molto ben ordinati, e regolati.

Sogliono tanto il Manuale, ò sia Giornale, quanto il libro Maestro essere composti con quinterni di dodici fogli per ciascheduno (e per vn foglio intendo due carte. Il libro per ordinario si fà il doppio di quelli del Manuale, cioè se il Manuale sarà quinterni dieci, il libro hà da essere di vinti, e ciò perche notandosi ciascheduna partita in due luoghi al libro, cioè in vn luogo stando estese come stanno in Manuale, e nell'altro abbreuiate con li spatij frapposti frà vn conto, e l'altro, richiedono questa quantità di carte duplicate. Il farsi però l'vno, e l'altro di maggiore, ò minore quantità non vitia, come anche l'accrescere ad amendue, ò ad vn solo alcuno quinterno nel fine quando bisogna. Li libri bene, fedelmente tenuti, e non sospetti in cos'alcuna, meritano, che gli sia prestata fede: cioè, che quel Negotio in essi notato, sia passato in tutto nel modo, che in essi stà scritto: ne mai vi è obligatione d'essebirli in Giudicio, e quando pure volesse essibirli ad instanza di qualche parte contraria, è obligata essa parte a stare al contenuto in essi tàm prò, quam contrà, cioè, tanto di fauor suo, quanto dell'essibente.

Non possono i libri obligar alcuno, se del debito non consta per qualche recapito del debitore: Ma quando doppo longhissimo spatio di tempo nasce qualche differenza sopra alcuna partita ò conto, etiandio, che non si trouassero recapiti io prestarei fede al libro, mentre non patisce eccettioni.

In falta de recapiti si deue hauer riguardo a quello ha più del verisimile, & è più costumato, e particolarmente alle qualità di chi hà tenuto il libro, e de Principali. Lodo il far spesso il bilancio del libro, e conseruare tutti essi bilanci, perche in molti casi possono chiarire, & aueritare cose dubie.

Stanno bene notate al Manuale tutte le partite, etiandio li resti, che si tirano al libro, quando si trapassano da vn conto all'altro: tuttauia il non farlo, non vitiarebbe, se la qualità della partita non dasse sospicione d'essere stata notata, repetita die, in pregiudicio d'alcuno.

Notandosi partite al Manuale sotto giorno diuerso da quello è seguito in effetto, deue dirsi nel corpo d'esa partita il proprio giorno, che fù causata, e portandosene al libro sotto altro giorno per errore, deue dirsi, fù il tal giorno: Così

quando per inauuertenza si tira qualche partita dal Manuale al libro auanti ad altre, che vi sono notate prima, e sotto diuerso giorno, come segue, quando vi sono molte carte nel Giornale da tirare, e molte partite, che vanno notate nel medesimo conto, e ne resta à dietro alcune, nè questi casuali errori possono vitiare la reale sostanza d'esse partite. Notandosi i conti de corrispondenti è ragione auuisali in tempo debito se si sono ritrouati giusti, & il non farlo può apportare pregiudicij alli corrispondenti, quando vi sono errori, i pregiudicij de quali per la tardanza dell'auuiso non possono essere rimediati. Quelli errori, che procedono da Valutationi non fatte giuste, prezzi d'assignationi alterati, ò errori di calculi deuono esser corretti in ogni tempo.

Fà ischifare molti errori (massime quelli del tempo) il notare al Manuale le partite subito, che sono causate, e le partite obligatorie deuono essere appoggiate al recapito, che se ne suole formare ò subito, ò frà qualche tempo, secondo lo stile; perche quando nascono differenze sopra esso recapito, si fanno le proteste, &c. Le differenze delle partite per ordinario non nascono con li corrispondenti d'altre Piazze; poiche i conti loro sono fondati sopra gli ordini, dall'inosseruanza de'quali nascono i dispareri, che poi si chiariscono co'pareri de'Negotianti (e da molte piazze è richiesta la risolutione al mio debole Talento), ma nascono con coloro, co'quali si contratta nel medesimo luogo sopra le partite, che passono in confidenza senza Mediatore, e con frapositione di tempo. Auuertasi à non lasciar nel manuale, ò libro spatio per alcuna partita da notarui, perche se ben può non essserui sinistra intentione, non manca di cagionar sospetto. Seguendo qualche accidente, che alcuna carta si squarci, ò s'imbratti, e che bisogna per necessità cambiarla, lodo che si conserui, perche in occorrenza di far proue giudiciarie, con mostrarla, si leua la sospicione, che apporta il vedersi carte mutate, posciache quando sono variate è facile l'accorgersene, ò dalla carta di fabrica diuersa, ò dalla qualità dell'inchiostro, ò dal carattere con più continuata aggiustatezza, come segue quando non vi è intermissione; ò dalle partite ne'luoghi oue offeriscono, ne'quali spicca diuersità d'inchiostro, massime se si tratta di partite già notate qualch'anni prima.

Mandansi alla volte alle Auarie per restringere i libri partite per la poca speranza, che s'hà di scuoderle, che poi si scodono ò in tutto, ò in parte, e lodo metterui la parola senza pregiudicio, per non indurselo per tempo alcuno per la partita così notata.

Scrittura d'hazende come si distingue. Cap. V.

L'Introduttione di tenere la Scrittura ridonda in molta commodità, essendo lo specchio, nel quale si scorge in che consistono le proprie sostanze, e dalla quantità loro si regolano gli esiti: e se bene la scrittura, che si tiene d'ogni hazenda è tutta d'vna specie medesima, constando ogni partita, che si nota di debito, e di credito, e ciascuna partita delle sei parti, ò siano distintioni, cioè di tempo, Debito, Quantità, Qualità, Causa, e Credito, come hò notato nel mio primo Libro al Cap. Sesto: ad ogni modo conuiene sia addattata al fine, per il quale è formata: perciò ne farò vn poco di distintione, ò sia dichiaratione.

La Scrittura, che si tiene per seruitio de Prencipi richiede, che tutti li ragionati, ò siano Commissarij tengano li loro Libri, ne'quali faccino notare tutti gl'Introiti di que'luoghi, che sono commessi alla loro cura, quali Introiti ò sono fermi, ò aduentitij fermi s'intendono quelli, che prouengono dalli Partiti, che si fanno delle Gabelle, Taglie, & altro, de'quali se ne fà Appalto con persone particolari, alle quali, cioè a ciascheduno di loro si dà debito della somma, che deue pagar ogn'anno durante l'Appalto, e gli Aduentitij sono quelli, che prouengono da con-

da condanne, & altre cause straordinarie, & incerte. Acciò, che gli Appaltatori habbino commodità di pagar il loro debito in più partite frà l'anno, stà bene d'ogn'annata formarne il suo conto: perche a capo d'anno si può con facilità vedere come stà il conto, doue, che se si mischiassero le annate, non potrebbe discernersi di quali anni viue il Debito: oltre che può essere, che ogni respettiua annata habbia oblighi di Promissori diuersi, e confondendosi l'vna con l'altra, nascono poi le liti, e controuersie, essendo preteso con giusto titolo, che quello si paga vada in grauiorem causam, che sono le prime annate, e molte volte i Cassieri, che scuodono, possono con le loro dichiarationi nelle partite gli sono pagate causar de' pregiuditij, ò farlo li medesimi Impresarij, pagando per vn'annata posteriore, non ancor compita l'anteritore, per qualche loro fine; perciò è accertato, che li pagamenti estinguano il debito più antico; Si potrebbero però confonder i pagamenti, quando tutte le sigurtà fossero obligate insolidum per tutto il tempo dell'Appalto: Lodo però, che finito il termine d'esso Appalto, si metta per conditione, che se frà tanto tempo non sarà data notitia alla sigurtà della somma, che resta Debitore l'Appaltatore, restino esse sigurtà fuori d'ogn'obligo: Col che si schiuarà, che non si lascino trascorre gli anni, e poi si molesti, chi hauerebbe potuto proueder in tempo alla propria indennità sotto què modi, e forme, che furono li motiui, che l'indussero a fare la sigurtà, sò quello dico. Experto crede Ruberto.

A capo d'anno, ò alli tempi soliti deuono li Ragionati presentare li loro conti al Thesoriero generale, al quale spetta di farli riuedere, e poi farli notare da suoi Agenti nelli Libri del Prencipe, con far poi vn ristretto de tutti gl'Introiti, e di tutte le spese, e presentarlo al Prencipe, ò à chi fosse da esso deputato, e della riuisione farne fare nota nel Lib. e sia sotto il detto ristretto dal medesimo Deputato, e non si deue mai confondere vn'anno con l'altro.

La scrittura tenuta per seruitio delle persone particolari si regola, notando li più importanti effetti prima, & Io sono solito cominciare dalli stabili, Rendite, Debitori, & altri effetti più vicini, e così di mano in mano secondo la vicinanza de' paesi doue sono.

Se hauerò Rendite à Milano, & in Spagna, notarò prima quelle di Milano, e poi quelle di Spagna, e se ben alla sostanza non importa, che vna sia notata prima dell'altra, serue però alla pratica del Libro, perche se sarò sopra il conto per Spagna, saprò, che quel di Milano non sarà appresso al sudetto, ma inanzi, e così s'affacilita il maneggio d'esso Libro.

Mi piace notar vn conto ogn'anno, oue siano compresi tutti li frutti delle Rendite d'esso anno, dicendo Rendite ò sia Annata di quest'anno........ per quanto importa l'affitto, &c. ò la tale Rendita, &c. riferendole al conto d'auanzi, e se ben taluolta non se ne scuode alcuna, ò non segue intieramente, ò vi sono delle spese, a suo tempo tutto si nota in debito di detti auanzi, ò siano auarie, e credito dell'annata.

La scrittura de Mercanti và regolata nell'istesso modo, notando li suoi effetti: prima col medesimo ordine di tutti li Debitori, e poi li creditori, rifferendo il tutto nel conto proprio, notando poi nel conto delli auanzi tutti gli auanzi, ò danni stati nelli Negotij, con far spesso il bilancio del libro. Ma quando li Mercanti hanno partecipi nel Negotio, ò si tratta di ragione di Negotij, che cantarà sotto vno, ò più nomi; all hora deuono tenere la loro scrittura, nella quale in primo luogo sia distinta la participatione di ciascheduno nominato, cioè di quelli, che spendono il nome, così anche degli altri Partecipi, ancorche non si spenda il loro nome, e poi andarsi notando tutti gl'impieghi, e Negotij, che si vanno facendo, con passar il resto d'ogni conto in quello degli auanzi, per douer poi repartirsi alla fine della compagnia frà li Compagni, e partecipi in conformità delle Capitulationi aggiustate frà di loro.

Non posso à meno d'accennare l'abuso di quelli Reuerendi Preti, quali s'impiegano in tenere i Libri delle Hazende, e negotij de Secolari, perche mentre essi sono dedicati al seruitio della Chiesa, non deuono diuertirsi in affari Mondani.

Lodeuolissimi però sono quelli, che insegnano le scienze, poiche con queste si rende la Giouentù più facile ad instradarsi nel seruitio Diuino, e più habili ad applicarsi à que'impieghi per li affari del Mondo, che il suo stato ad ogn'vno permette.

Scrittura restata à dietro come deue intauolarsi. Cap. VI.

DOuerci in primo luogo far vna grandissima essageratione contro di coloro, i quali per loro propria negligenza lasciano la scrittura à dietro, e massime contro il ministro, al quale stà appoggiata, che s'addimanda lo Scritturale; essendo cosa di molto biasmo per li molti pregiuditij, che possono risultarne al Patrone; ma perche deuo supporre, che già mai segue senza causa, voglio raccordare solamente al Principale, che leui ogn'impedimento: E quando gli accidenti portano, che alle volte la scrittura di qualche hazenda, ò non sia intauolata, ò se intauolata, non proseguita (il che non solamente può arrecar danni all'istessa hazenda) ò per danari, che restino otiosi, e senza impiego, ò perche gli effetti non siano curati, e non si riscuoda dalli Debitori, perciò non meno degli altri, stimo necessario il presente Capitolo.

Frà quelli Libri di scritture, che maggiormente è necessario, siano intauolati a'suoi tempi, quelli che appartengono a fidecommissarij, à Vedoue, à Pupili, ò vero à Magistrati publici, sono li più importanti: poiche quelli ch'attengono à Particolari, non sono tanto necessarij; dipendendo questi dalla sola volontà, & arbitrio del patrone. Per intauolar i Libri stimo migliore, il prendere l'ordine, e la regola dal tempo, & andare notando le partite sotto li respettiui giorni, ne'quali furono causati: Ma quì alcuno dirà, si fa vna cosa, che se non è falsa, almeno è contraria alla verità: però la risposta sarà pronta, perche se contraria alla verità del giorno nel notarla, à questa però non si contraria nel tempo, in quale fù causata, poiche nel corpo della partita si deue dire, e fù nel tal tempo: siche non può esser inficiata la sostanza d'essa. Questa tardanza può deriuare, ò da causa legitima per qualche impedimento ò da chi doueua farla notare, ò dallo scritturale: però tali cause non sono sufficienti à rendere sospetta la scrittura: sì che l'essere notata vna partita, (repetita die,) non fa, che resti condannata, mentre non può nuocere ad alcuno, e mentre, in essa è narrata la pura verità del fatto. Ma perche quando s'intauola Scrittura restata à dietro, molte volte accade, che si notano partite posteriori di tempo prima d'altre anteriori, à questo non si può far altro, che mettere nella partita l'istessa dichiaratione del fù nel tal tempo. Occorre, che si noterà in vn conto vna partita v. g. in primo luogo, & andaua nel secondo, come sarebbe à dire. Si darà debito ad vno dell'Interesse dell'anno 1662. prima di quello del 1661. A questo non vi è altro rimedio, che notare l'inauertenza nell'istessa partita, dicendo, che doueua seguir prima.

Lodo quando si hanno da proseguire queste scritture restate à dietro, che si tirino tutti li conti in vno Scartafaccio, come Bilancio, ma con debita distanza da vn conto all'altro, per poter andar notando à ciascun conto le partite che bisogna, e quando accade, che si notino male, ò che si contrafaccia all'ordine del tempo, si possono emendare, e riportarle poi emendate al Libro netto.

Le partite, sarà sempre facilità maggiore, metterle alli conti del sudetto Scartafaccio, che al Manuale, & è facile errare nel tempo: perciò è necessario voltar bene detto Scartafaccio, e far nota di tutte quelle, che vanno nel medesimo tempo, seguitando poi ordinariamente negli altri tempi che succedono.

Di due

Di due sorti son gl'impieghi, che per ordinario si fanno, cioè vno di partite, nelle quali s'obliga il capitale per sempre, e l'altro, nel quale s'obliga per tempo.

Della prima specie sono li censi, e le rendite vitalitie, ò *ad tempus*, e della seconda sono tutte le partite, che si danno a cambio, ò ad altre sorte d'interesse, ò in società, e se ne fà contratto con tempo limitato.

Per queste partite, ch'hanno tempo limitato, mi piace, che si vada notando gl'interessi, ò siano li decorsi sotto il capitale; Ma per altre, mi par meglio notare da per se il capitale & i frutti in conto separato; poiche dal capitale non può farsi calcolo alcuno, stando all'arbitrio del debitore; e tutti questi conti alla fine s'estinguono nel conto degli auanzi.

Dichiaratione di ciò, che sono conti di participatione, conti correnti, conti à parte d'interesse proprio, ò d'altri così à nostra moneta odinaria, come straodinaria, e forastiera. Cap. VII.

NElli libri, e particolarmente in quelli de'Negotianti, è necessario la diuersità de'conti per non causarsi confusione, e pregiudicij. Questi conti, si distinguono in conti di participatione, conti correnti, conti di tempo, conti à parte di conto ò sia interesse proprio, ò d'altri, così à nostra moneta ordinaria, e straordinaria, come forastiera; e cominciando da quella di Participatione dico, che questi sono di due sorti, cioè di participatione generale, e di participatione particolare.

Li conti di Partecipatione generale sono quelli, che stilano i Negotianti, quali formano compagnia di Negotij insieme, e vi participano per le quantità che aggiustano; e per essa quantità ciascuno d'essi partecipa in tutti gli euenti risultati dal negotio, e queste sono participationi generali, perche tutto abbreuiano.

Le participationi particolari sono quelle quando vno entra a participare in qualche negotiatione particolare, come d'arbitrij, di cambij, compera d'alcuna Mercantia, ò simili, e per la rata della participatione, partecipa nell'euento d'essa Negotiatione.

Li conti correnti sono quelli, che di loro natura s'estinguono giornalmente, come sono li danari, che si danno a cambio, quelli che procedono dalla vendita delle mercantie, e simili, quali s'estinguono subito, e perciò si chiamano correnti, perche non sono soggetti à dimora, nè indugio alcuno.

Li conti di tempo sono quelli, quando si fà qualche Negotiatione, così di cambij, come di mercantie per pagare fra il tempo, che s'accorda, il qual tempo finito, ò s'estinguono col pagamento, che vien fatto, ò con passarlo nel conto corrente del debitore.

Conti a parte sono quelli, che si causano, ò per non mischiarli col conto corrente, ouero perche altri v'habbia participatione, che perciò bisogna tenerli in conto separato, e distinto, come segue sotto conto a parte, e taluolta per distinguerlo meglio, si mette a parte, A, ò a parte B, &c. e con tale distintione sà il principale, che conto sia.

Questi conti, a parte per ordinario occorrono più spesso nelli negotij, che sono mandati dalli riccorrenti, quali auuisano di dare debito, ò credito à tale conto, a parte A, &c.

Questo lo fanno per non volere, che si sappia à chi spetti debito, ò credito, che si sia, e ciò per li respetti, che li muouono, e ne'casi de fallimenti, & altri quest'auuertenza serue ad ischifare pregiudicij, essendo il debito, ò credito coperto.

In tutti li sudetti conti si tiene al di fuori la moneta commune del libro, ma perche tutti li libri hanno lo spatio per metterui vn'altra moneta (quando bisogna) perciò tanto per conto del patrone del libro, quanto d'altri, etiandio, che

sia nel

sia nel medesimo luogo, si tiene quella moneta, della quale è seguito il contratto: v. g. si sono riceuuti scuti mille d'argento, ò d'oro, à cambio à ragione d'anno, di tali partite si dà credito al creditore nella medesima specie; e serua per vna generale auuertenza, che li conti de forastieri trattati da noi, li teniamo a nostra moneta, e quelli, che trattano essi per noi li teniamo alla loro.

Molte volte occorre, che per cagione di breuità si nota vna partita senza esprimere la causa, ma solamente riferendosene al manuale con le parole, come al manuale; si che al libro non è la dichiaratione, nè al debito, nè al credito; però questo molte volte è causata da narratiua molto longa, e conuiene seguitar l'vso, si deue però conseruar il manuale al pari del libro per questa, & altre cause; massime che il libro solo, ò il manuale solo non fanno proua bastante in Giudicio, ma vi vogliono tutti due, e questi la fanno mentre siano stati tenuti bene fedelmente, e non vi siano cazzature, che possano dare sospiccione. Con questa occasione non mi pare di tralasciar di accennare succeder alle volte che per qualche casualità come sono squarcio di carta, spargimento d'inchiostro ò altro, bisogna leuare, e variare qualche foglio. In questo caso non si deue mancare di prestargli fede, mentre però tutte le partite, continenti simili fogli, si trouino notate al manuale à suoi respettiui tempi: non manco però di lodare, quando succedono simili accidenti di farne far fede da alcuno Notaro publico con l'attestatione di coloro, che vi sono stati presenti, che tutto lo scritto nelli nuoui fogli è stato collationato con li fogli leuati, perche in questo modo si ripara alla meglio, che si può, e con queste circostanze merita il libro la stessa fede, come prima.

In ambi luoghi poi và la dichiaratione, quando l'istessa partita hà debitore, e creditore terzi, come quando si riceue vna rimessa fatta, v. g. da Ambrosio di Milano à Genoua, che deue scuodere Gio: Battista per lettera di Carlo, e bisogna dar debito della tratta à Gio: Battista dicendo.

Gio: Battista deue scuti mille d'argento da lui rimessimi à vso di Milano Ambrosio per lettera di Carlo, valeno per esso Ambrosio. E della rimessa se ne dà credito al detto Ambrosio dicendo.

Ambrosio di Milano. Hauere in scuti mille d'Argento rimessimi à vso da Gio: Battista, per lettera di Carlo. Valeno in esso Gio: Battista.

Da detta formalità di scrittura si vede, che la dichiaratione è fatta così al debito come al credito, e vi và di sua natura, perche per vno è tratta di pagare, e per l'altro è rimessa da scuodere, e facendo altrimenti non esprimerebbero le partite bastantemente.

Và anche la dichiaratione così in debito, come in credito all'hora, che le partite, contengono la vendita di Morcantie, quando però s'intauola conto del compratore, cioè così al debito d'esso compratore, come al credito del conto della Mercantia, e non si può far di meno.

Il buono Scritturale deue auuertire nell'intauolar i conti delli corrispondenti, ò quelli del Patrone con essi, farlo propriamente, cioè per le partite, che operiamo noi dire Pietro di Milano, e per quelle opera Pietro, dire, Pietro in Milano, che se bene non importa dire più con vna, che con vn'altra prepositione, ò sia distintione, è però sempre meglio scriuere con proprietà, perche si schifano gli equiuoci.

Conditione delle Case di Negotio che cantano sotto il nome, ò nomi medesimi in Piazze, e Fiere diuerse. Cap. VIII.

SEnza il commercio reciproco da vn Luogo all'altro, sarebbe cosa difficile, per non chiamarla del tutto impossibile, il poter proueder à ciò, che è necessario per il mantenimento delli Stati.

Que-

Questo motiuo, per mio credere (e tralascio l'altro, che riguarda al commodo, & vtile priuato) è stato quello, c'hà spinto li Negotianti à piantar case, e spender i loro nomi in più Piazze, e nelle fiere, ancorche non possano essi assisterui personalmente, ma se vi opera lo stesso con le Capitolationi, e con le Procure, che passano, non solo frà di loro, ma ancora con li Partecipi, e Sostituti nelle Piazze, come se vi fussero essi presenti.

Vediamo hora, e le conditioni più communi, e gli effetti, che ne risultano.

Circa le conditioni di chi assiste al gouerno del Negotio, dico, che se l'Assistente è vero de' medesimi nominati, non se gli deue altro, che la spesa del mantenimento della casa, Giouani dello Scagno, & altri operarij al seruitio del Negotio; poiche per la sua amministratione già nelle Capitolationi gli è stata assignata la sua antiparte delli vtili, hauuto riguardo, & alla moltiplicità delle facende, à che l'obligano le qualità de' Negotij, & al corpo esposto di fondo, secondo le quali circostanze deue essere regolata essa antiparte. Ma se l'assistente non è vno de' medesimi nominati, ne Partecipe, à questo deue essere stabilito vn tanto l'anno, e per le sue prouigioni, e per il mantenimento della Casa tenendo però sempre la prouigione vn poco bassa, con assignargli vn tanto per cento delli vtili, poiche questo l'astringe à douer trattare li affari del Negotio, come proprij, & à procurarli ogni beneficio possibile.

Circa poi à gli effetti diuersi, che dalle diuerse case risultano, ne nasce questo, che le sostanze d'vna casa, e chiamiamola la prima, sono distinte in modo da quelle dell'altra, che venendo alcun caso sinistro, li Creditori d'vna casa hanno l'attione, e prelatione sopra gli effetti d'essa; nè questa prelatione compete, nè può competere alli creditori dell'altra quali non possono succedere, solo doppo, che li creditori della casa prima saranno stati sodisfatti, e l'istessa ragione milita per l'altra, ò altre case.

Due sono le obligationi, che si sogliono assumere li Debitori. Vna delle quali si chiama reale, e l'altra personale. La reale è quella che resta fondata sopra le sostanze, e la personale hà l'attione anche contro le Persone.

Per l'attione Reale sono preferti quelli creditori della detta casa, contro quali si hà da agitare; ma l'attione personale compete non solo alli creditori della detta casa, ma à quelli d'ogn'altra casa contro tutte le persone delli Debitori obligati, in modo, che se Pietro, e Francesco hanno dato in Genoua il loro obligo personale alli loro creditori, e Francesco, che tiene il Negotio in Milano capita in Genoua, possono li Creditori di Genoua farlo carcerare; ma non possono andare contro li effetti di Milano in esclusione, ò concorrenza delli Creditori di Milano.

Per conoscere la differenza, ch'è da vna casa all'altra, poniamo caso, che Pietro di Fiera fallisca, Pietro tiene casa in Roma, questa si regge, e paga tutti li suoi creditori, paga poi li Creditori del suo di Fiera col che se ben in Fiera il suo hà fallito esso hà compito; Perloche (se ben è restata disordinata la sua casa di Fiera) non lo è però restata la sua casa di Roma, & hà la sua attione contro li Partecipi della casa di fiera, che possono essere diuersi dalla sua casa di Roma; poiche vn Partecipe gustarà più la Participatione in vna casa, che in vn'altra, se ben sotto il medesimo nome, perche hà più speranza di guadagnar in l'vna, che in l'altra casa.

Modi della Scrittura come si danno dalli corrispondenti del Negotiato per loro conto. Cap. IX.

DAlle Negotiationi, che si fanno per conto delli corrispondenti, ne deriua il douersi dare loro ragguaglio del negotiato per loro, e questo modo di scrittura s'addimanda. Addimandasi modo di scrittura, perche contiene le partite, ch'han-

ch'hanno da esser scritturate ne'suoi Libri dalla persona, alla quale spettano queste partite, che sono cauate dal Libro di chi dà il modo della Scrittura, e quando constano di poche partite, si dà tal modo di scrittura nella lettera d'auiso, ò sia ordinaria, che tratta delle occorrenze frà di loro; ma quando contiene molte partite (massime quando sono causate in tempi diuersi) se ne forma il conto, dal detto Libro giusto, come stà in esso, col millesimo solamente, tralasciandosi i giorni, e questo è costume vsitatissimo; ma quando haueßimo i giorni, non gli desdirebbero, e poi si firmano essi conti dal Principale.

Questi conti, che anche col nome di Partite sono dimandati, s'inuiano al corrispondente, al quale appartengono: e nella lettera, con la quale si mandano, dicesi nella forma seguente.

Incluso hauete il vostro conto corrente: saldato con la tal partita v. g. con li 855. valuta di scuti 100. di marche assignati di rimessa la prossima fiera de Santi, vi piacerà riuederlo, e non trouandoui errori, farlo scritturare di mia conformità, con darmi auiso del seguito, & à suo tempo hauerete il recapito di detta rimessa per poterne far procurare sodisfattione.

Quando poi il corrispondente auuisa d'hauer notato il conto di conformità; più non occorre parlare, e basterà raccordarsi di mandar a suo tempo il recapito per l'imborso della rimessa. Non mi piace quello hò veduto introdursi, cioè, che se ben è auisata la riceuuta del conto, non mai s'auisa d'hauerlo notato d'accordo, e solamente dicesi, si riuederà, e non sendoui errori si notarà di conformità, poi non s'auisa più altro: ò vero si scriue, non dicendoui altro: tenete, che se ne sia aggiustata la scrittura d'accordo: Questa forma è manco cautelosa dell'altra, ma non è concludente, da poterne stare con l'animo del tutto quieto: Perciò lo lodo, che si auisi d hauer visto il conto, & hauendolo trouato: ò almeno dire essendomi parso senza errori, si è notato d'accordo in questo modo chi hà mandato le Partite, può quietare, che non vi siano errori, e se per occasione d'esse Partite hauesse d'aggiustar alcuna cosa con terze persone, può farlo sicuramente. Chi differisce di dar auiso al corrispondente di hauer fatto aggiustare la scrittura del Negotio per suo conto, dà inditio d'esser in dietro d'essa scrittura, perciò facci pur notare subito, e l'auisi.

Ordini de Cambij, come si danno; e così quelli delle Mercantie. Cap. X.

DI due sorti sono gli ordini, che si danno alli corrispondenti, cioè vna, quando si danno per elettione, ò sia a fine di guadagnarui, e l'altra per necessità, non potendosene a meno.

Gli ordini, che si danno per elettione sono quelli, che il Negotiante dà a fine di cauarne vtile, ò qualch'altra commodità, questi per lo più si danno limitati, con le seguenti, ò simili parole, e supponiamo, che l'ordine sia dato a Milano, se vi può riuscire di trarre in Noue Fiera prossima de Santi al mio P. Scuti doi milla d'oro di Marche a sol. 171. e rimettere la loro valuta in Roma a 119. e mez. a N. ò con ragguaglio netti di spesa, vi piacerà essequirlo, stando del credere, con darmi auiso del seguito a risposta di questa.

Se il Corrispondente può esseguire la commissione secondo i limiti, e nel tempo dinotato, che è quello della risposta, se ben i prezzi non fossero simili, cioè facesse la tratta in fiera a più delli sol. 171. ma rimettesse a Roma a meno delli 119. sol. e mez. l'esseguisce, altrimente la lascia correre vana, e non vi è altro, solo che al commettente non è riuscito l'arbitrio per non essersi accostati li prezzi da lui dinotati a quelli del corso corrente, ma non gli apporta danno alcuno, & al Commissionato non è riuscito di guadagnare la Prouigione.

Gli ordini poi, che si danno per necessità sono quelli, che il Negotiante dà per, com-

compire qualche debito nel luogo oue lo dà, ouero in quello deue esser voltata la rimessa.

Si danno li ordini liberi di valersi di qualche partita quando il debito già è contratto nel luogo, oue si danno V. G. vno hà debito in Milano di qualche somma, ò per tratta fattagli, ò fattagli fare, ò per compra di Mercantie, ò altro, in questi casi non si può dar ordini, valeteuene di fiera al tal prezzo, ò della tal Piazza al tale, perche il più delle volte si sgarrano, può ben limitar detti prezzi, ma vi vuole l'aggiunta delle seguenti parole, ò doue più s'accosta, e con questo limite è tenuto ad osseruar l'ordine, se però può farlo, e vi troua riscontro, non potendo alcuno esser messo in stretto di valersene per la Piazza limitata, poiche può farlo per doue gli piace: però questo solamente in Negotij, che già vi è contratto il Debito: perche in quello d'elettione è tenuto d'osseruarli secondo il limite, ò tralasciarli se non gli commoda d'affettuarli.

Gli ordini poi delle Mercantie similmente si danno, ò per arbitrio, ò per necessità.

Per arbitrio sono quelli, ne'quali si limita il prezzo alla Robba, e non potendosi hauere al prezzo limitato, si tralascia la compra, e resta vana la commissione.

L'ordine della compra sarà del tenor seguente: e suppongo, che sia dato da Giacomo di Milano.

Vi piacerà comprare per mio conto pezze venti di Saie de tali colori, e delle fabriche migliori, mentre il prezzo non ecceda lir. ..... il braccio, inuiandomele in cinque Balle fasciati di Canepo, & incerate, amagliate di corda, segnate di marca ✣ di numero 1. à 5. con mandarmene il conto, inuiandomele con prima occasione di Mulattier sicuri à giudicio vostro.

Del costo, e spese vi valerete di fiera prossima de Santi dal mio Procurator, dandomi di tutt'il seguito auiso. A Dio.

Quando poi si dà la commissione con qualche limitatione, deue tralasciarsi d'effettuare, quando non può effettuarsi, è ben vero, che tal volta è tanto poca la differenza, che con perdere qualche poco della prouigione, si può compire, essendo meglio guadagnare parte d'essa prouigione, essequendo la commissione, che perderla tutta, lasciandola correre.

Il corrispondente di Milano manda il conto, e l'accompagna con sua lettera del tenor seguente.

Con ..... Mulattiero vi hò inuiato le Pezze Venti di Saie Compre di vostro ordine, riposte in cinque Balle segnate di vostra marca ✣ de numero 1. à. 5. fasciate d'incerato, e Caneuaccio, amagliate di corda, benissimo conditionate, & inclusa n'hauete la fattura: vi piacerà al suo arriuo farnele consignare, e darmi auiso del seguito.

Il loro ammontare importa lir. ... come vedrete dal conto incluso, e me ne sono valso per la prossima Fiera de Santi conforme al vostro ordine in scuti .... de marche; vi piacerà riueder esso conto, e non sendoli errori farlo scritturare di mia conformità, con prouedere in detta forma per il compimento di sudetta partita: dandomi auiso di tutto il seguito. A Dio.

Si manda la fatura di ciascuna Balla, e d'ogni pezza ponendoui, e li colori, e la quantità de palmi d'ogni pezza, & a ciascheduna pezza si mette vn vigliettino cucitoui con la misura delle Braccia.

Il Commettente di Genoua hauuto il conto, lo riuede, e non trouandoui, che replicare, lo fà notar d'accordo, e ne dà auiso al Corrispondente, così quando hauerà riceuute le Saie, e se le hà trouate a sodisfattione.

Destintione delli Negotij de Cambi, e delle Mercantie. Cap. XI.

LI Negotij de'Cambij, e quello delle Mercantie hanno tutti il medesimo fine del guadagno, ma quello, che risulta delli cambij è mero parto dell'industria che si fà gadagnando danari con li danari medesimi: ma il guadagno, che si fà nelle Mercantie, non nasce dal danaro ma dalla Mercantia medesima. Sono questi Negotij fra di loro tanto distinti, che vi è chi attende all'vno, ò all'altro totalmente, e ciò, perche non hanno dipendenza alcuna insieme: poiche vno può attendere del tutto al Negotio de Cambij, (come pur segue) senza far Negotio alcuno di Mercantie, e così al Negotio di Mercantie, senza attender in Cambij, perche come s'è detto non hanno dipendenza alcuna l'vno dall'altro: E se ben massime per il Negotio di Mercantie, occorre fare qualche cambio, come segue, per valersi di qualche debito, ò far valere qualche effetto; questo è accidente, che nasce solamente ò quando si recapitano negotij d'altri, ò de proprij, se ne mandadano fuori.

Li recapiti, che si pigliano delli Negotij de'Cambij sono di due sorti, cioè vna la Cedola di cambio, che si dà, ò per fiera; ò per alcuna Piazza, e questi sono tutti li Cambij ordinarij, e di breue termine, e l'altra è la Poliza. Questa per ordinario si fa per li Cambij all'anno, e per altri cambij straordinarij, e che hanno qualche conditione, che s'esprime in detta Poliza.

Li Recapiti, poiche si pigliano per li Negotij di Mercantie sono vna poliza, nella quale si narra l'amontare della robba, la consegna hauutane a suo ordine, e l'obligo di pagar il prezzo: ma perche del tenore di questi recapiti già n'è l'espressione nella prima parte, non si replicano.

Auuertisco però, che così dalli Negotianti in cambij, come in Mercantia, non deuono esser dati recapiti, c'habbino hipoteca più ad vno, che ad vn'altro, perche si fa torto a quelli, che prendendoli nella forma ordinaria, ne prouano il danno ne'casi de fallimenti restando posteriori; e pur hanno sborsato il loro danaro come gli altri. Con quest'occasione mi pare di raccontar vn'astutia, che fù vsata da vno che era creditore di molte migliaia di scuti, e stentaua ad arriuarne li recapiti, non che l'imborso, non perche il debitore non fusse buono, ma perche era di sua complessione tardissimo. Disse il creditore al Debitore, Io hò bisogno per vn mio fine di far apparire, che voglia comprare, di quello mi douete, tanti monti in Roma, obligateui frà sei mesi essequirne la compra, che se ben non l'essequirete, non importerà. Il debitore, che si vide l'arbitrio di poter tralasciare la compra, e che si faceua solo per apparenza, vi concorse, e se ne passò istrumento, obligandosi con hipoteca alla compra de'Monti; passorno li sei mesi, nè pensò alla compra, & il debitore si trouò obligato con hipoteca al Debitore, e deluso, e gli bisognò pagar subito il Creditore, acciò che si leuasse da mezo l'obligo hippotecario.

Negotiationi de Cambij come deuono riordinarsi. Cap. XII.

QVanto di giouamento apporta all'humano commercio per li bisogni, che tiene la contrattione per infiniti capi, la facilità nel negotiare: altrettanto gli arreca di danno la stiratezza, con la quale a tempi presenti seguono molte delle Negotiationi degl'auanzi, massime nelle fiere. Deuesi considerare, che il danaro è la mercantia delle fiere, & è di necessità venderla a chi ne hà bisogno con la douuta auuertenza a fidarlo bene, e per lo più a luoghi Publici, carico ingiunto a chi amministra il danaro attinente a Donne, a Pupilli, &c. per quali si fa scelta delle lettere migliori, e più accreditate: Ma tutto l'altro danaro communemente

và re-

và repartito in tutte le altre Case, quali se ben non sono di pari estimatione nè di pari credito, è compensato però il minor credito con Pagare maggior Interesse: Possono le lettere assomigliarsi alli vascelli, che nauigano, alcuni de'quali sono Galere, altri Naui, altre Barche, tutti destinati per l'istesso Viaggio: però facendosi afficurare le merci, che si caricano sopra l'vno, e sopra l'altro, si paga maggiore, ò minor prezzo, secondo, che è stimato più sicuro il Vascello, e tutte caricano per poter far il viaggio medesimo: Ma al presente alle lettere che non sono della prima classe (per dir così) non è fidato cos'alcuna, nè come seguiua prima, secondo la maggior, ò minor estimatione loro, nè si hà mira alle sostanze, qualità de Negotij, adherenze, e buona amministratione, ma molto poco è fidato ad alcuno solamente, e con molta stiratura: laonde da tempo in quà alcune persone più accreditate hanno posto il loro nome, e poi soccorso le altre, con quelli emolumenti frà di loro concertati, e sempre onerosi alle case soccorse. Ma stracche da questa forma, massime hauendo molte d'esse crediti riualenti per detti soccorsi, hanno alzato la mano, nè vogliono più soccorrere: e le altre meno accreditate trouansi con li Debiti, senza forma di poterli così prontamente estinguere, per hauer li loro effetti impiegati, chi in Mercantie, chi in crediti con Prencipi, chi in Rendite, &c. e senza fede stanno le cose in procinto poco buono. E vero, che ne'tempi andati sempre le case hanno hauuto disuguaglianza d'opinione, cioè chi era più, e chi meno accreditata: le più accreditate v. g. pigliauano ad interessi d'vno per cento per fiera, altre meno accreditate ad 1. e 1. quarto, altre a più di mano in mano, secondo la loro estimatione: ma tutte erano fidate, e vi era solamente disuguaglianza di prezzo: hora non sono fidate, che le prime che sono in poco numero, non hauendo esse debiti proprij, e douendo pigliare per dar ad altri, con hauer già grossi crediti più non s'arrischiano. Essendo le cose in questo stato a che risolutione conuerrà appigliarsi? I debiti vi sono, vi vuole tempo per estinguerli, la Negotiatione è necessaria massime con Prencipi forastieri, non essendoui per loro altre forme di profitto, & a quelle, che vi sono (massime le Nauigationi del Leuante, che forse è quelle, che può esser di maggiore conseguenza non s'applica l'animo.) Alzar la mano del tutto è cosa impossibile: bisogna dunque applicarsi a qualche partito. Ritirare il contante l'auanzo non può riuscire à tutti, e se bene riesce tal volta ad alcuno, massime nelle fiere, che cosa si fa poi del Danaro? si tiene in casse infruttuoso, e questo non è, nè vtile nè buon gouerno, perche si mangia, e consuma il Capitale à chi ne hà pochi. Hò detto, che non può riuscir à tutti ritirar il Contante, perche se ogn'vno fosse di questo sentimento, non basterebbe per vna minima parte dell'auanzo. A qual partito dunque conuerrà appigliarsi? bisogna supplicarne la Diuina Maestà, e quanto à me stimarei necessario, con la scorta dell'esperienza ridur le Negotiationi a tempi andati, cioè allargar, e dilatar il credito, fidando ad ogni Casa, con regolar il prezzo, e la quantità del Danaro, secondo l'estimatione della Casa, la quale quantità hà sempre da esser proportionata alle forze del disponente. E quando venisse il caso di mali incontri (che però sono più frequenti adesso per la diffidenza, di quello seguiua prima quando il credito era largo) considerando dal prezzo maggiore nell'Interesse che si sarebbe rimborsato, l'augumento fatto l'hazenda, sarebbe sempre minore il danno.

Il seguitare sotto la forma presente d'Interesse tanto tenue, che per il più non è bastante à dar il frutto necessario, per il mantenimento delle famiglie, è cosa di ruina, spendendosi del capitale, e perche si sentono in molti luoghi fallimenti, forsi cagionati da bisogni generali, è necessario proui quel rimedio, che ora sarà ancor facile.

Dalla facilità nel negotiare haueranno commodità le Case, che fanno Assenti con Prencipi di proseguir, e terminar le Negotiationi, abbracciarne delle nuoue,

ue, proportionate alle loro forze, al credito & addatate alle douute circostanze.
I Mercisti, che mandano le loro Mercantie per il Mondo lo faranno con maggior animosità.

Molte persone, che hora se ne stanno otiose, e per altro hanno commodità, e talento per intraprendere ogn'impiego, non perderanno le occasioni, essendo debito d'ogni buon Cittadino di procurar a se, & alla patria tutte le possibili commodità. Che consolatione d'animo, che riputatione sarà poi in vedere le Città ben prouiste di tutto quello gli fà bisogno, e dal locupletarsi le priuate sostanze acquista forza il publico.

Per tanto è necessario, che la Negotiatione si riduca alla sua pristina forma, & il modo di praticarla si è, che quelli, c'hanno gli Auanzi più grossi comincino a repartirli. Altri, che sono più accreditati piglino in questo principio a cambio danari per darli con qualche loro vtile, ad altri meno accreditati. Si douerà alzar la mano di seppellir più danari ne'Stati de Prencipi forastieri, che non corrispondono, & a prezzi bassissimi, come và seguendo, contentandosi di farli girare sopra le Fiere, che gli arreccheranno vtile maggiore, & il danaro per li bisogni, che possono succedere, sarà sempre pronto. Vedremo, che per affacilitare la Negotiatione i Magistrati approueranno molte lettere per le Negotiationi delli Danari de Pupilli, &c. con tassar le somme hauuto riguardo & alle forze dell'hazenda, & alla qualità delli Debitori non si può tacere, che le forme presenti di negotiare, cioè di non fidare, solo à chi non hà bisogno, oltre l'essere contro il buon gouerno politico, perche tendono ad vniuersale rouina, ma sono anche contra la carità.

Vedesi il prossimo constituito in graue pericolo di rouinosa caduta, non per mancanza di sostanze, ma di credito, e non se gli dà soccorso? massime mentre può farsi senza proprio, ò con pochissimo scommodo. Eh di gratia, secondo il Detto di Focilide, *Manum labenti porrigat*. Non si fà caso del Diuin precetto, cioè di far ad altri quello vorressimo fosse fatto à noi, e pur siamo obligati come Christiani à farci riflessione. Sento, che tal vn dice, non tocca più à me che à gli altri il prouedere à gli altrui bisogni; però non considera, che ciascheduno è tenuto à fare dal canto suo quello deue; Cominci per sua parte, che gli altri seguiteranno, e se non seguiteranno, hauerà lui compito al Debito di Zelante Cittadino, & il tempo poi gli darà conseglio di quello douerà fare. Io confesso la verità, hò lodato le Fiere, hò diffesi li Cambij, & i Scuti di marche, ma se le cose continuano sotto le forme presenti, mi bisognerà mutar registro non per variar senso, perche essendo fondati, e le fiere, & i cambij, & i scuti di marche in perfetta giustitia, è inuariabile, ma per destar la stiratezza presente del negotiare, & in questo vorrei, che s'impiegassero le penne de'Teologi. A che tendono le detestationi de monopolij, delle violenze, & altri peruersi contratti, solo al fine d'impedire, che non si ristringa la Negotiatione? Ma quello, che fanno qualche auanzanti adesso è peggio, perche tende à danno commune. Nel Monopolio non vi è altro fine, che cacciarne guadagno assai, ma si fida largo oue che nelle negotiationi de tempi presenti si caua poco vtile rispetto à chi dà il danaro, negandosi di darlo à chi ne hà bisogno, sì che può chiamarsi Monopolio di dupplicato danno, essendo dannoso, al Patrone del danaro, & à chi n'è bisogneuole. Io non dico, che quando s'hà sospicione fondata, che qualche Casa non possa reggere, se gli debba fiddare, e pur con questo à rischio il proprio hauere, ma bisogna gouernarsi con grandissima auuertenza, perche questi accidenti seguono di raro, e più delle volte suaniscono le sospicioni, e quando si presenta alcuna cosa dubia, non è ragione propalarla, ma si deue andar con molta consideratione, e prouedere alla propria indennità sotto le forme più soaui, che sia possibile, e con ogni segretezza, *Quod tibi nolueris fieri alteri ne feceris*.

Con-

Continuationi de Cambij, come deuono esser fatte. *Cap. XIII.*

DElle continuationi de cambij hauendo discorso, e così circa la loro giustitia, come circa la formalità del farle nel secondo Libro del Negotiante all'vndecimo Capitolo; oltre il longo discorso fattone nel Terzo intitolato i Frutti d'Albaro, mi è parso far il presente Capitolo, per dimostrar la loro formal pratica, quando nel corso d'esse s'offeriscono occasioni d'accrescere, ò minuire le partite.

E per venir presto all'operatione dico, che si fà contratto di pagar vn tanto per cento l'anno, & occorre estinguer il Debito prima, che resti terminato l'anno, non si deue far il conto come fin quà s'è stilato; cioè v. g. se il capitale fosse di Scuti mille, e fossero trascorsi sei mesi, di pagare la metà dell'interesse, quale essendo a cinque per cento l'anno importarebbe in vn'anno Scuti cinquanta, e così per li sei mesi scuti venticinque, perciò si pagano scuti mille vinticinque cioè, scuti mille per il capitale; e scuti vinticinque per l'Interesse, perche chi paga tale interesse ci resta pregiudicato; posciache anticipa li scuti vinticinque, quali non è tenuto à pagare solo doppo, che sarà finito il termine dell'anno, e chi scuode viene à guadagnar lui il frutto sopra essi scuti venticinque, il qual frutto, che importa soldi dodeci, e mezo di scuto si deue dedurre da essi scuti vinticinque, perciò non hà da pagare solo, che il resto, quale importa scuti ventiquattro, soldi sette, e danari sei.

Per più chiara intelligenza si farà supposto, che vno pigli a cambio per vn'anno, e che a capo delli primi sei mesi ne paghi la metà, col frutto sopra tutta la somma, e poi a capo degli altri sei mesi l'altra col frutto sopra il resto, e diremo così

Titio deue per capitale — sc. 1000.

e più per l'interesse di sei mesi sopra detta partita alla ragione di doi, e mezzo per cento, che sono la metà delli cinque per cento douuti a capo d'anno. — sc. 25.

Da detto interesse và dedotto per l'anticipato pagamento di sei mesi all'istessa ragione di doi, e mez. per cento — sc. 0.12.6.

sc. 24.7.6. sc. 24. 7.6.

Somma il capitale, e frutto sc. 1024. 7.6.

Se ne deducono per pagati a capo delli primi sei mesi — sc. 524. 7.6.

resta il debito in sc. 500.

L'Interesse sopra detti sc. 500. resto per sei mesi a 2. per cento importa — sc. 12.10.

Se ne deducono per l'Interesse dell'istesso Innteresse di sei mesi, che vengono ad anticiparsi, & all'istessa ragione di doi, e mez. per cento importa — sc. 0.6.3.

da vna parte restano — sc. 12. 3.9. sc. 12. 3.9.

Sì che aggiungendo insieme l'interesse sopra tutta la partita delli scuti mille per sei mesi, che importa conforme al corso ordinario fin quì stilato — sc. 25. — sc. 51. 2.3.9.

Così quello delli restanti sc. 500. che importa come sopra — sc. 12.10.

ascende à — sc. 37.10.

E dall'altra parte giuntando l'Interesse sopra tutti li scuti mille per li primi sei mesi, conforme al calculo, che si è fatto sopra, che sono — sc. 24. 7.6.

Così quello degli altri sc. 500. come sopra — sc. 12. 3.9.

sc. 36.11.3.

Quali sc. 36. 11. 3. vero debito, dedotti da quello è stato caricato come sopra, che importa conforme al calculo solito sc. 37. 10. viene ad esserui di suario sc. o. 18. 9. che non manca d'essere considerabile, massime nelle somme gagliarde; perciò deue auuertirsegli.

La dedottione dell'interesse circa le partite all'Anno deue farsi sempre alla ragione del tempo, che si anticipa, ma quello delle partite, che se ben sono all'anno, s'intendono per quattro fiere, non possono anticiparsi, che di quella, ò quelle fiere, che si vuol anticipar il pagamento, perche essendo debito di fiera, conseguentemente viene a scader in fiera.

Chi sin'hora hà patito pregiuditij per non esser stato dedotto Interesse dall'interesse immaturo caricato prima del tempo deue soffrirselo, perche così è stato commun vso, accettato dalla generalità, nè ammette amenda, nè refacimento, e cerchi d'ischifarli per l'auuenire.

Mi piacciono le continuationi, nelle quali senza interrompimento di dedutione si nota l'interesse così sopra il debito d'anno per anno come sopra il credito, basta poi, quando si vogliono ridurre, che scadino in vn medesimo giorno, porui l'interesse, con la dedottione dell'interesse anticipato, come si vede dalle partite sopra notate, e chi per cagione di maggior breuità, quando vi è quantità di partite, vuol andarle riducendo al tempo del debito in vna sola può farlo con la dedottione del detto interesse d'interesse, ò sia frutto di frutto, come s'è dimostrato.

Considerationi sopra i Pagamenti delle Cedole di Cambio. Cap. XIV.

Già nel precedente Tomo, al Capitolo dell'obligatione di chi hà da riscuodere le cedole di Cambio, si è discorso di quando deuono esser sodisfatte dalle diligenze che deuono esser fatte da chi deue scuoderle, così che il Dator della cedola mai è fuori d'obligo, fino che non resti pagata; hora stimo accettato di douer far qualche consideratione, e per confermatione dello scritto in detto capitolo. Mi valerò di qualche Dottrina de Dottori di Legge, perche di questa materia molti n'hanno parlato, e per accennare, quando anche senza il pagamento effettiuo può restar sodisfatta la cedola. Che il Datore della Cedola sia obligato fino a tanto, che resti pagata dall'Accettante, questo non patisce difficoltà alcuna, & oltre così esser indubitato frà Negotianti, è anche parere de'Legisti *l. si litirar. C. de Solut. Bald. conf. 349. num. 2. lib. 1. Decision. Genuæ 1. num. 6. & num. 21. & decis. 8. num. 17. & 18. Gabriel. conf. 155. num. 23. e 24. lib. 1 Scaccia de commercij §. 2. glos. 5. num. 322. cum seq. Amatis variar. resolut. resol. 47. num. 33. Gaitus de credito cap. 2. titul. 7. numer. 2371. D. Castillo libro 5. controuesiar. cap. 77.*

Le cedole di cambio si danno con la firma alle spalle del Patrone, e questa è la Carta di pago solita di dette cedole, e molte volte si danno in confidenza, e *sub spe futuræ enumerationis*, quale non seguendo, e constando, che il danaro non fù contato, l'hauer fatto la firma, e confidata la cedola, non induce innouatione, perche seguì, *sub spe futuræ enumerationis*, e di ciò parlando anche le *glos. in l. si cui verbo aliquam actionem, C. de non num. pecun. vbi Bart. & alij, Cost. in lib. si ex cautione illo titulo, verbo non numerante num. 1. Valasc. consultat. 6. num. 4. Latè Barbosa in l. ff. solut. matrimon. 6. part. n. 8. 2. cum seq. Mascardus de probat. conclus. 361. à numer. 14. Menoch. l. 3. præs. 12. à num. 8.*

E ciò perche il pagamento delle cedole, essendo, *quid facti*s, non segue con dare la cedola firmata, ma col pagamento effettiuo; il quale pagamento non presontione, ma si chiarisce per proua, *iuxta tex. in l. 50. ff. solut. cum latè traditis à Mascar. concl. 324. à num. 1.*

Ma

Ma quando occorre, che il creditore recambia la partita (ancorche non habbia nè data la cedola, nè riceuuta quella del ricambio) deue però intenderſi reſtar eſtinta la partita accambiata, non oſtante qual ſi voglia accidente.

L'iſteſso dico, ſe riceueſse qualche cedola Bancharia dell'Accettante creditore del Banco, che ſi faccia debitore del creditore dell'Accettante, e di ſuo conſenſo, ſe ben poi il Banco falliſse, anderebbe a danni del detto creditore, nè può hauer più regreſso, nè contro l'Accettante, nè contro il Datore della cedola, perche col conſenſo dato alla partita ſcritta nel Banco, è reſtata eſtinta ogn'attione, che prima gli competeua per la cedola così Gabriele *conſ.* 155. *num.* 2. *&* 24. *l.* 6. 1. *ibi. Sed ſi litteri cambij preſentatis fuiſſet mihi facta promiſſio & fuiſſem ſcriptus in libro creditor me volente, tunc promiſſio eſt loco ſolutionis. Surd. deciſ.* 87. *num.* 7. *ibi Et vt liberatio ſequatur neceſſe eſt quod delegatus* (che in queſto caſo è il Banco,) *promittat creditori de voluntate delegantis, & numer.* 8. *vbi referens opinione Bartoli il libro ſingularia numer.* 19. *ff. ſi certum petatur illam declarare; Procedere quoad hoc, vt delegatus liberetur à debitore, cui facta eſt promiſſio nam ſi ad hunc finem delegatus promiſit liberat delegantem.*

Deciſ. di Genoua 4. *num.* 6. *Scaccia d.* §. 2. *gloſ.* 5. *n.* 245.

Mantica de tacitis lib. 17. *tit.* 8. *num.* 25. *ib. Sed conſidera quod ſolut. etiam qui reum delegat, nam bonum nomen facit creditor qui admittit debitorem delegatum, & ideo ſi forma delegationis fuerit obſeruata* (cioè ſe ſarà ſtata ſcritta la partita) *neceſſe eſt dicere debitorem iure nouationis eſſe liberum. Gaet. numer.* 2414. *ibi. limitatur tertio ſi creditor cambij recepit apocham. ſolutionis directam Banco, & à Banco fuit acceptata, & deſcripta in eius credito.*

Quando vno fa ad vn'altro mandato di pagare, non per queſto ſi diſobliga il mandante, ſe il mandatario non paga effettiuamente, *vt ex Paulo in l. delegare num.* 4. *ff. de nouationibus tradit Surdus d. deciſ.* 187. *num.* 7.

Per diſobligarſi conuiene, che chi hà da ſcuodere accetti la cedola, ò altro recapito per pagamento, al che non reſta poi replica, quando non può ſcuodere, e ciò è tanto chiaro, che non v'è biſogno d'autorità di Leggi.

Se vno ſcuodeſse vna parte della cedola, & in tanto il Debitore falliſse reſta ſolo debitore al Rimettente del riſcoſso, nè con queſto s'intende fatta nouatione.

Modi diuerſi per pagare vna Cedola di Cambio. Cap. XV.

LE Partite, che deuono eſser pagate (e queſte per ordinario ſono contenute nelle cedole di cambio) hanno tre forme, con le quali poſsono eſsere compite, ſecondo, che commoda a chi le paga.

La prima ſi chiama. Pagamento libero.

La ſeconda. Pagamento ſopra Proteſto.

E la terza. Pagamento ſopra Proteſto per mettere a conto.

Circa la prima forma, che Pagamento libero s'addimanda quello, che ſi fà in eſſecutione dell'ordine di chi firmò la Cedola, ò d'altri a chi ſpetti, nè altro Iuss'acquiſta, che quello compete per vigore del datore della cedola, ò di chi lo diede per il compimento d'eſſa; Nè occorre fare del Pagamento di tale cedola altr'atto, che pigliarne la riceuuta alle ſpale dell'iſteſſa cedola della Perſona, che l'hà ſcoſsa legitimamente; ò pure in atti di Notaro publico, per hauerne più copie, maſſime quando ſi mandano in Paeſi lontani, e può temerſi, che ſi ſmarriſcano, & in quanto alla ſoſtanza è l'iſteſſo la contenta d'eſſa cedola in atti di Notaro, ancorche ſia atto publico, come la priuata fatta di mano di chi ſcuode.

Circa la ſeconda forma, che vien detto Pagamento ſopra Proteſto, cioè S. P. dico, che tal Pagamento ſi fà all'hora quando ſi hà ſodisfattione della buona qualità del Datore della Cedola, e che ſi ſtima, che colui, quale non la paga,

non lo faccia per diffetto della bontà del detto Datore della Cedola, ma per altri rispetti. Questo Pagamento può farlo, così quello, al quale è diretta, come altri; ma sempre deuono essere preferti quelli, c'hanno le Intimationi, come si stila in fiera conforme altroue s'è detto, e bisogna, che dell'istessa fiera, chi la paga, se ne vaglia dal datore d'essa cedola; con dargli ragguaglio del seguito. Io lodo, che anche se gli mandi copia dell'atto fatto in atti del Cancelliere del Pagamento sopra Protesto, ritenendo però in se la cedola di cambio per sua cautela, ancorche del pagamento ne sia stato rogato l'atto dall'istesso Notaro; perche alcuna volta si disputa se la cedola sia vera, ò nò, perciò bisogna accautelarsi di poterla sempre mostrare. Tali pagamenti si fanno per ordinario delle cedole delle sue proprie Case, ò d'altre, doue s'habbia interesse, ò de quali si sia solito di recapitar i Negotij.

Circa poi alla terza forma, che è quella del Pagamento, che vien fatto d'vna Cedola sopra Protesto, e per metter a conto, e communemente, tale forma si dice S. P. C. e tale Pagamento può esser fatto in tutto; come s'è detto sopra delle partite S. P.

Si dice, che la conditione di questo Pagamento richiede, che chi la compisce, si muoua a pagarla fondatamente, non solo in ordine a che sia firmata da persona di sostanza, e di credito, ma anche in ordine alla persona, alla quale speta il Debito, e dalla quale hà da riualersene. Auuerta ancora che tale cedola non habbia conditione; perche molte volte sono date delle codole con tali conditioni, che senza l'adempimento d'esse non deuono.

Chi paga vna cedola S. P. C. se ne deue valere nell'istessa Fiera, ò nelli Pagamenti medesimi, ne'quali la compisce, dalla persona, alla quale spetta il debito, e se tale persona non è dichiarata nella cedola di cambio, bisogna n'habbia notitia per alcuna lettera d'auiso, ò spaccio; perciò hò detto sopra, che si muoue a pagare, deue farlo fondatamente.

Pagamento di Cedola di Cambio anticipato se sossiste. Cap. XVI.

ENtro a discorrere di materia, la quale non manca di portar seco molte considerationi, cioè se sossiste il pagamento, che si fa anticipatamente di vna Cedola accettata, e sò, che i pareri de'Negotianti saranno diuisi, cioè alcuni per l'affermatiua, & altri per la negatiua, i primi dell'affirmatiua diranno, che mentre già la Cedola è accettata, l'Accettante da poco prima, ò poco doppo, è sempre tenuto a pagarla, e pagando prima sodisfà al suo debito mostra pontualità, & vsa facilità, cose necessarie, e desiderabili nelli Negotianti, e li secondi diranno, che potendo venir degli accidenti assai prima, che scada il tempo della cedola, è bene aspettarlo, per non soggiacerui, e pagandolo al tempo è pontualità bastante, ne può nè deue esser preteso di vantaggio.

Prima, che dir il mio senso poniamo vn fatto.

Pietro di Napoli fa tratta in Genoua a vso, che sono giorni 15. doppo l'Accettatione a Battista de sc. 1000. a sol. 96. per sc. in Antonio, conti con Aniello, Battista ne fa l'Accettatione ad Antonio, e prima del tempo glie li paga, perche così gli commoda (hauendo il danaro pronto) stante questo fatto, a i primi si dice, che questo Pagamento resterà ben fatto, mentre tutti li contrahenti stanno in piedi, perche è cosa desiderabile lo scuto più anticipatamente, che si può, è laudabile il pagare; Ma venendo il caso, che alcuno d'essi contrahenti fallisce, ò restasse puntato, che è il medesimo, quanto alla consideratione presente, questo pagamento non sarebbe stato fatto legitimamente, e mostriamolo. Fallisce Pietro di Napoli prima, che scada il tempo della sua tratta, sarà bene Battista a pagarla? Certo, che nò, perche la tratta spetta, ò a Pietro, ò ad altri, ò all'istesso

Bat-

Battiſta, ſe ſpetta a Pietro, ò ad altri, queſti diranno, che doueua aſpettar il tempo, e ſe ſi è compacciuto anticiparlo, ſuo deue eſſer il danno.

Se falliſce Antonio, dirà Aniello, che fece la Rimeſſa, che non ne vuole ſaper altro, perche doueua aſpettarſi a pagargliela al tempo; poiche ſe ne haueſſe voluto anticiparlo haurebbe ſaputo prender la cedola a mezo vſo. Se falliſce Aniello riſcuoditore, diranno i ſuoi creditori, che quell'effetto reſtaua a loro obligato, e non doueua, nè potaua anticiparſene il Pagamento.

Suppoſto il fatto, e le ragioni ne' caſi de fallimenti alcuno de quattro Contrahenti, dico, che non ſi deue pagar anticipatamente, perche ſi contrafà al contratto ſeguito frà primi contrahenti, cioè frà Pietro, che fece la tratta, Aniello, che fece la rimeſſa, e vengono Battiſta, & Antonio ad appartarſi da eſſo contratto, & a formarne vn'altro, il quale non può eſsere, nè in pregiditio di quelli di Napoli, nè de creditori loro in caſo di fallimenti; e con queſto nuouo contratto (perche non ſtanno in piedi al tempo, che doueua ſcadere il pagamento della cedola) viene a reſtar nullo, irrito, e nel fatto eſso pagamento, & hipotecato alli creditori, ò di chi paga, ò di chi ſcuode, ſecondo l'accidente, che naſce; perciò chi hà pagato hà pagato male, & è tenuto a pagar vn'altra volta, e chi hà ſcoſso male deue sborſar il danaro ſcoſso alli Creditori di chi hà pagato. Stante il ſudetto, Io non ſaprei lodar l'anticipar lo sborſo di tali cedole, mentre ſi ſoggiace alli accidenti accennati. L'iſteſsa ragione milita, quando ſi paga in conti, ſe però non ſono crediti dell'iſteſsa natura, e che maturino nell'iſteſso tempo, che in queſti deue ſeguirſi l'vſo delle fiere, nelle quali ſubito ſeguita l'Accettatione, è fatta la compenſatione. Ma queſti caſi ſeguono di raro nelle Piazze, conuenendo, che s'aggiuſtino le partite ad eſsere dell'iſteſsa natura, non habbino in cos'alcuna (quanto al tenore delle cedole) diuerſità, e ſcadino tutte nell'iſteſso tempo, ſe ben anche quando in tutto s'aggiuſtaſsero, vi ſarebbe, che dire, ſolo ſe i primi contrahenti fuſsero li medeſimi, che haueſsero contratto poi, cioè rimettendo vno la prima volta, e trahendo la ſeconda, così all'oppoſito l'altro; ne' quali caſi mi pare, che eſsendo ſimili il debito, & il credito naturalmente ſubito ſi compenſino; però vi può anch'eſser da dire, quando per qualche accidente ſi poteſse ſoſpettare, che il ſecondo Negotio foſse fatto *in fraudem creditoris*; e per iſchifare ogni lite, lodo, che s'aſpetti il tempo de Pagamenti, e che ſi faccino le Compoſitioni legitimamente.

Se alcuno diceſse, che ſi coſtuma anticipar li Pagamenti con farne deduttione d'vn tanto per cento, a queſto non contradico, ma ne cauo vn'argomento a mio fauore, cioè, che dimoſtra, che Titio v. g. che ſcuode queſto beneficio per l'anticipatione, non lo gode per il tempo, perche queſto ſarebbe guadagno vſurario, ma per il riſchio, che corre nell'anticipatione, per li caſi de fallimenti di ſopra accennati.

Potrà eſser detto, in Milano ſi vendono le Lane a tempo l'anno, e pure da molti è pagato il loro prezzo prima, e quaſi ſubito doppo la vendita con diſconto di dodeci per cento, adunque la deduttione ſi fà per ragione del tempo, conſeguentemente è contratto vſurario; A queſto riſpondo, che non è vero ſia contratto vſurario, perche la conſuetudine porta, che ſempre le Lane ſiano apprezzate al prezzo del tempo all'anno, con tutto che ſi concerti di pagarlo col diſconto; ma ſe doueſse pagarſi ſenza lo ſconto, ſi ſarebbe vn'altro prezzo.

Accettatione d'vna Cedola di Cambio, qualli effetti produca. Cap. XVII.

SE non ſtimaſſi molto neceſsario d'accennare l'attione, che naſce dall'accettatione d'vna Cedola di Cambio, non intraprenderei (ancorche breuemente) à diſcorrerne. Per più facile intelligenza ſupponiamo il fatto.

Titio riceue vna Cedola di cambio sottoscritta da Caio, valuta de Sempronio, e diretta a Tarquinio.

Tarquinio fà l'accettatione à Titio; ma poi non la paga. Può Titio far condannare Tarquinio in virtù dell'accettatione, e può per giustitia astringerlo al pagamento, competendogli l'attione personale, e reale, e nel caso del repartimento delli effetti, deue concorrere per la sua rata con gli altri creditori nel suo grado. Ma se non accommodasse a Titio di volerlo far condannare, nè astringerlo per Giustitia, può cauar il pretesto della lettera accettata, e con esso mandarla a Sempronio.

Se venisse il caso, che Caio datore della Cedola per fallimento, ò altro accidente tampoco pagasse la sua Cedola, e bisognasse, che Sempronio sperimentasse le sue ragioni contro Tarquinio, che accettò la cedola, per poterlo essequire non basta, che esso Sempronio habbia sborsato la valuta d'essa cedola, mà è necessario, che Titio con dichiaratione, ò altr'atto la ponga in suo luogo, stante che per l'Accettatione seguita a fauore d'esso Titio, spetta al medesimo Titio l'attione di poter sperimentare le sue ragioni deriuate da detta Accettatione. Questa dichiaratione è necessaria; poiche per detta Accettatione in Ius compete a Titio, ancorche esso non habbia sborsato la valuta della cedola; mà in virtù dell'Accettatione esso Titio viene ad hauer fatto il contratto con Tarquinio.

Se Titio ricusasse di transferire l'autorità, che gli compete per detta Accettatione in Sempronio, potrebbe esserui astretto per giustitia, con far però constare Sempronio, che a lui, e non a Titio spetta questo danaro, e l'istesso seguirebbe quanto spettasse ad altri, a'quali fusse tenuto a rendere conto detto Sempronio; perche molte volte auuiene, che il Rimettente fà la rimessa per conto d'altri, e non gli commoda poi d'esperimentare le sue ragioni contro il dattore della cedola.

Quando passa il termine del pagamento della Cedola, secondo la legge ò vso, se colui, che hà da scoderla, non fà le diligenze solite, resta obligato verso il Rimettente, ancorche poi non la scuodesse; perche questa dilatione indica se ne sia inteso col debitore, & habbia seguito la sua fede.

Quello opera l'Accettatione in caso del fallimento dell'Accettante. Cap. XVIII.

QVando accade, che in qualche Fiera, ò sia nel termine solito de pagamenti alcuno fallisce nascono differenze frà li Corrispondenti delle Piazze all'hora che alcuno d'essi hà fatto qualche rimessa alla persona fallita da lui medesimo per sua lettera, mà per conto di terze persone, la tratta di quale partita spetti a persona terza, ò ad alcuna Casa dell'istesso fallito, perciò non è disaccertato chiarire ciò, che stimo sia di ragione.

Suppongasi, che Francesco di Roma tenga ordine da Domenico di Torino di rimettere in Fiera ad Angelo il suo auanzo con stare del credere; l'essequisce Francesco per la somma de sc. 838. 6. di marche, ciò per sc. 575. 15. 1. per lettere di terze persone da diuersi, e per sc. 262. 10. 11. da lui medesimo per sua lettera, con lo spacio del tenore seguente.

D'ordine, e per conto del vostro Angelo di Genoua vi hò tratto in cotesta Fiera di Pasqua.

scu. 262. 10. 11. in voi stesso, contimi. Vi piacerà passarne scrittura in debito del sudetto vostro, che ordine bastante douerete hauerne il vostro imborso, e della rimessa de sudetti.

scu. 262. 10. 11. ne darete credito à Domenico di Torino, così de rimessimi da
scu. 159. 1. 11. Francesco per lettera di valente, e de i da Pietr'Antonio per lette-
scu. 416. 13. 2. ra di Serena

scu.

sc. 838. 6. E con l'inclusa prima di Cambio, vi piacerà far il consueto della prima partita; procurando promessa, e pagamento delle altre, seruandone di tutti per la dispositione il volere del sudetto di Torino, con darmi auiso del seguito. A Dio —— Francesco

Angelo nota lo spaccio, ottiene l'accettatione delle due partite stategli rimesse da terze persone, e nel suo Scartafaccio nelli conti de Ricorrenti fà scrittura delli sc. 262. 10. 11. statigli rimessi da lui medesimo, dandone debito al suo di Genoua, e credito (così anche delle altre due partite) al detto Domenico di Torino.

Viene il caso, che Angelo nel progresso della fiera fallisce, e li suoi Creditori d'Accettationi d'essa fiera per le partite da lui accettate scuodono quelle partite state accettate ad esso Angelo da suoi Debitori delle sudette Accettationi, & ogn'vno d'essi Creditori ne scuode alla ratà del suo credito d'Accettationi: si hà hora da considerare se sia giusto, che tutta la somma delli sc. 838. 6. vada à carico di Domenico al quale ne spetta la rimessa, che hà fatto Francesco di Roma all'Angelo fallito nell'istessa fiera.

Come si vede dallo spaccio di sudetto, la rimessa delli sc. 838. 6. e fatta per sc. 575. 15. 1. in due partite da terze, e per lettere di terze persone, e per sc. 262. 10. 11. da lui medesimo per lettera dell'istesso Francesco rimettente.

Per quello riguarda alli sc. 575. 15. 1. rimessi per lettere, e da terze persone, queste vanno a carico di Domenico, non perche Francesco le hà rimesse, ma perche coloro a'quali erano dirette, le hanno accettate, e pagate, e se fusse portato il caso che non le hauessero pagate, etiandio, che le hauessero accettate, ne sarebbe restato Francesco il Debitore; poiche hà obligatione di rimettere a suo rischio, e fino che le partite rimesse non sono pagate il rimettente mai è fuori d'obligo; nè in Fiera l'accettare vna partita fà pagamento, mà bensì il pagarla, il che (quando non v'è scontro d'altra partita vguale) segue l'vltimo giorno della Fiera, cioè quando si danno i Bilanci de'Pagamenti aggiustati. Mà per quello riguarda alli sc. 262. 10. 11. rimessi all'Angelo da lui stesso, mentre è venuto il caso del disordine prima del fine della Fiera, non può dirsi c'habbiano hauuto il loro debito compimento, e ciò perche Angelo è mancato prima di poterglielo dare: sì che vedesi chiaramente, che l'hauer notato Angelo la partita non hà indotto perfettione, nè estintione di quella per esser mancato nel progresso de tempo, chi doueua dargliela, & è come se non l'hauesse notata; perciò Francesco, che tiene l'obligo di rimettere a suo rischio resta obligato fino tanto, che Domenico l'habbia imborsata, e l'imborso s'intende seguito, quando Angelo ne hà seruato il volere del Domenico, il qual volere non può hauer seruato, per essere restato inhabile nel tempo, quando doueua osseruarlo, e ciò per il soprauenuto fallimento: sì che Francesco di Roma resta tenuto di pagare a Domenico li sc. 262. 10. 12.

Aualli, loro dichiaratione. Cap. XIX.

FRà gli oblighi, che souuente occorrono trà li Negotianti de Cambij, e quello dell'Auallo, dal quale risulta grandissima commodità alle Parti, che contrattano, abbreuiando quegl'atti moltiplicati, che douerebbero far molte Persone, con ristringerli in vn solo; e tali contratti (se ben sono più frequenti nelle fiere) pratticansi però ancora nelle Piazze.

L'Auallo è vn'ordine dato da me ad vn'altro; perche faccia quello, che douerei far'io come per essempio. Pietro piglia a cambio per Roma scuti mille da Giacomo, e poi li dà a cambio a Francesco, al quale ordina, che ne faccia le cedole di cambio a Giacomo, hauendogli in esso auallato il cambio; Et a Giacomo (per renderlo cauto) poiche non ad esso Pietro, col quale hà contratto il cambio; ma da Francesco col quale hà contratto Pietro (deuono esser le ce-

dole di cambio a Giacomo, che non hà contrattato cambio alcuno con Francesco.

Non si può negare, che non risulti gran commodità a Pietro, mentre non è necessitato a far egli le lettere di cambio a Giacomo, che se pur douesse farle verrebbero ad esser doi cambij; e gli sarebbe (oltre lo scommodo di trouare, chi compisse le sue cedole) anche di danno per la prouigione, che sarebbe tenuto di pagare al Corrispondente, che le recapitasse, e che s'incaricasse di scuodere la rimessa, che gli facesse, per lettera di Francesco; Oue che facendo Francesco le lettere a dirittura a Giacomo non hà Pietro fastidio alcuno di riceuere le cedole da Francesco, e di dare le sue a Giacomo, al quale solamente dà il suo obligo col suo auallo, promettendo, che le cedole di Francesco saranno compite, & il contenuto d'essi aualli si è esposto nella prima parte.

Da quest'auallo risulta, che Pietro resta obligato verso Giacomo, che le cedole di Francesco saranno sodisfatte, e quando non lo sono, e che n'è leuato il Protesto a suo tempo, Pietro resta obligato a compire il debito, che risulta da tal cambio con le spese, ne ciò patisce alcuna difficultà, così essendo vso vniuersale, massime nelle fiere. E se ben le parole dell'auallo paiono troppo ristrette, e che douerebbero anche comprendere l'obligo di compire quello farà il danno risultante dal protesto, ad ogni modo l'vso supplisce, e pagando Pietro, gli compete l'attione di poter ripettere il tutto da Francesco.

Alcuni stimano, che sarebbe necessario, che Francesco datore delle cedole passasse obligo verso Pietro di douer pagare quello, che gli fusse tenuto per vigor dell'auallo dato a Giacomo, ma questo non accade; perche l'obligo vi è di sua natura; poiche Giacomo non hà contratto il cambio con Francesco, ma con Pietro, & esso Pietro è quello, che l'hà contrattato con Francesco, conseguentemente Francesco è debitore di Pietro, il quale con l'auallo hà fatto la sigurtà per lui verso Giacomo, e l'obligo resta contratto in virtù del cambio. Chiara cosa è, che Francesco, nel quale resta il danaro del cambio, è debitore a restituirlo: mà perche Giacomo non hà fatto il cambio seco, ma con Pietro, e Pietro con Francesco; l'istess'obligo, che hà Pietro verso Giacomo l'hà Francesco verso Pietro, e venendo il caso, che Pietro paghi, deue ripetterne il danaro da Francesco, contro il quale acquista le ragioni, essendosi accommunato seco in virtù dell'obligo contenuto nell'auallo: e Francesco, che sà di non hauer fatto il cambio con Giacomo, ma con Pietro, e che dà le cedole per l'auallo di Pietro: cioè dà a Giacomo le cedole, che doueua dar a Pietro, sà ancora, che non essendo compite, bisognerà, che le compisca Pietro, che verso Giacomo stà per Francesco essendosi disfatto di questo cambio, e col pagamento è subentrato nelle ragioni d'esso Giacomo.

Possono in questo cambio concorrere più contrahenti, cioè sì come l'abbiamo supposto frà tre persone, concorreruene più assai, e si come habbiamo figurato, che Pietro habbia preso a cambio da Giacomo, e dato a Francesco, che fà le cedole, così può Francesco esserfene disfatto con altri e gli altri con altri passandone vno l'auallo in l'altro; però sempre il principal debitore sarà Pietro autore della negotiatione, & il principal Creditore sarà Giacomo rimettente, hauendo in primo luogo Giacomo fidato il Cambio a Pietro, il quale per sua commodità se n'è disfatto in altri, e se questo hauerà fidato male, suo sarà il danno; solo hauerà il regresso contro Francesco, e Francesco contro chi hauerà messo in suo luogo a dar le cedole, e così successiuamente, col che douerà patir il danno chi hauerà fidato male, & il Giacomo, se ben hauerà virtualmente tutti obligati, domanderà principalmente, Pietro, Pietro poi domanderà Francesco, Francesco, l'altro, e così successiuamente, con restare il danno nell'vltimo auallante, che resta Creditore del dator della Cedola non compita.

Dal

Dal concorrente in questo Cambio tante persone, e ridursi tanti Cambij in vn solo in quanto all'effetto, che ne risulta, vedesi la commodità grande, che risulta da questa negotiatione, e da gli aualli, senza de'quali bisognarebbe moltiplicare le Cedole quanti sono i contrahenti, che fanno Cambio. Di questi aualli si forma scrittura nel Libretto de Cambi, & aualli, come si è dimostrato in detta prima parte.

Osseruatione sopra le partite dubie per il tempo dell'Accettatione in Fiera. Cap. XX.

CON tutto che le Fiere di Bisenzone siano benissimo regolate, non solamente per le aggiustatissime loro Leggi, ma ancora per le prudenti, e giustissime Deliberationi, che ne'casi dubij, in esse non compresi, fà quel Magistrato, dando sempre luogo alla giustitia, hauuto riguardo alla pura verità del fatto; Niente di meno la maggior parte delle differenze, che nascono frà li Trattanti, procedono dalle Accettationi delle Cedole di Cambio, ò d'altri Recapiti, quali scadendo nella Fiera, deuono hauer in essa il suo fine: E queste Accettationi, ò seguono nelle Accettationi Generali, che sono fatte il primo giorno della Fiera, ò nel corso d'essa Fiera: E quando seguono nel corso della Fiera, e che poi l'Accettante non si mette in Bilancio per sottraersi dal danno, si vuole disputare se quell'effetto di che l'accettante hà hauuto l'accettatione da altri: cioò quello di che esso và creditore d'altri in Fiera deue repartirsi frà li Creditori nell'accettationi generali solamente; ò pure se anche vi deuono concorrere gli altri Creditori doppo dette accettationi, non compresi nel Bilancio delle accettationi.

Questo dubbio non manca d'esser accompagnato da qualche difficultà nella sua risolutione.

Dicono i creditori d'accettationi cosi. Certa cosa è, che le partite, che contrano in accettatione l'vna estingue l'altra per la concorrente quantità come quando Pietro deue a Paolo mille scuti, e Paolo ne deue a Pietro altri mille, mentre ambidoi s'accettano reciprocamente le Partite, resta subito fatto il Pagamento, e compensata, l'vna con l'altra vguale quantità, se venisse il caso, che l'vno, ò l'altro, ò tutti doi fallissero, starebbe saldo il pagamento: e se Pietro douesse a Paolo mille scuti, e Paolo a lui ottocento, la compensatione restarebbe fatta delli ottocento, e Paolo restarebbe creditore solamente delli ducento, per quali entrarebbe ad imborsare (quando Pietro non si mettesse in Bilancio de Pagamenti, che si dà per finir la Fiera l'vltimo giorno) la rata, che gli toccasse delli Debitori di Pietro in Accettationi.

Mà dice Paolo. Per il Bilancio delle Accettationi Pietro hauerà (supponiamo) dieci milla scuti di Debito, e n'haueua cinque milla di credito, se all'hora si fusse fatto il repartimento, Io Paolo per li miei scuti ducento, de quali restano creditore in Accettationi, n'hauerei imborsato cinquanta per cento, cioè la metà, perche li scuti cinquemilla, che Pietro tiene di credito pagano la metà delli scuti dieci milla, che hà di Debito: Doue che hauendo nel corso della Fiera Pietro accettate partite, non è venuto più ad hauer di debito in resto de scuti cinquemilla, ma maggior somma, e supponiamola scuti vintimille, e forsi ne contrattano li medesimi suoi Debitori delli scuti cinquemilla; Col che non solamente è cresciuto il Debito, che era de scuti diecemilla, mà si è ridotto a scuti vintimilla, e può anche essere, che non habbia più li scuti cinquemilla di credito, come seguirebbe se li Debiti accettati in appresso fussero verso li suoi Debitori, col che restarebbe estinto il credito delli scuti cinquemilla, che procedeua dal Bilancio delle Accettationi, e verrebbe a restar il Debito in tutti li scuti vintimilla; stante il che Paolo, che prima poteua esser pagato a cinquanta per cento,

non

non viene a ſcuodere coſ'alcuna; perciò ſi duole, e pretende, che il repartimento ſi faccia del Debito, e del Credito del Bilancio d'Accettationi, e ſi fonda anche nella Legge di Fiera, qual vuole, che le accettationi ſi faccino dentro hore ventiquattro dal cominciamento delle accettationi generali di Fiera, altrimente, poſsa il Creditore leuarne il proteſto.

Dice di più. Se la Legge di Fiera obliga il Debitore a dichiararſi frà hore ventiquattro, e non pagando, danno facoltà di cauarne il Proteſto; queſto dimoſtra, che le accettationi reſtano finite, e conſeguentemente deue reſtare terminato quello, che in eſse è ſuccesſo per l'affirmatiua, cioè per l'accettato, tanto per quello contra, quanto per quello, che non contra, mentre per la negatiua, cioè per il non accettato è data facoltà di cauar il Proteſto.

All'incontro gli altri creditori dicono, che deuono entrar anch'eſſi nel Repartimento, con tutto che la loro accettatione ſia ſeguita in tempo, che già reſtaua ſpirata quello delle hore ventiquattro, perche le medeſime Leggi di Fiera al Cap. XVI. diſpongono, che per le cedole di cambio, che capitano doppo le Accettationi ſi ſerui circa l'accettar, e pagare il modo, e termine delle altre, che ſono ſtate in tempo d'Accettationi; e ſe la Legge haueſse voluto, ch'haueſsero conditione diuerſa dall'altre capitate in tempo, l'haurebbe dichiarato, & ordinato, che ſe ne faceſſe altro Bilancio a parte; perciò deuono ancor eſſi concorrere nel repartimento degli effetti di Fiera del Debitore, che non ſi mette in bilancio.

A queſti motiui dirò il mio ſenſo, rimettendolo però ſempre a migliore giudicio.

Deueſi prima conſiderare, che tutti gli otto giorni della Fiera ſono come ſe fuſſero vn giorno ſolo, & vna ſola attione: perche ſe in vn ſolo giorno ſi poteſſero fare le accettationi, mettere li prezzi, far li Negotij, ritirare li Recapiti, e dar il bilancio aggiuſtato, ſarebbe ſouerchio, che correſſero gli altri giorni per aſpettar l'ottauo a dar il bilancio: ma perche queſti otto giorni ſono neceſſarij per la moltiplicità delle operationi che così richiedono conſeguentemente operano l'iſteſſo, che ſarebbe vn ſol giorno, ò vn ſol punto, quando in vn ſol giorno, ò in vn ſolo punto poteſſero operarſi tutte le attioni neceſſarie. Suppoſto dunque, che tutti gli otto giorni non faccino diuerſo effetto di quello ſarebbe vn giorno, vn punto ſolo, nel quale fuſſero riſtrette tutte le attioni della Fiera, ancorche frà di loro diuerſe, viene a conoſcerſi, che eſſendo il fine principale della fiera lo ſcuodere, & il pagare, & a queſto fine ſono indirizzate tutte l'altre operationi, cioè l'accettare per iſtabilire la quantità: il metter i prezzi per qualificar il danaro che dà girare per le Piazze di Negotio, & il bilancio vltimo per terminar i pagamenti, conſeguentemente ne naſce, che l'attione di ſcuodere, e di pagare è vna ſola, e tutta la durata della Fiera è vn corpo ſolo circa queſt'attione di ſcuodere, e di pagare. E perche li pagamenti non ſono, che in l'vltima hora della fiera, nel Bilancio, che d'eſſi ſi dà ſono notati indifferentemente tutti li debiti, e tutti li crediti, così procedenti dal bilancio delle prime Accettationi, come dalle partite accettate in appreſſo. Il bilancio delle accettationi non è attion finale, ma principio dell'attione così non opera il pagamento ſolo per le partite, che contrano, & il reſto ſtà alla ſorte, & eſpoſto, quaſi come in freſca, nel corpo di tutta la contrattatione, cioè in ordine a coloro, c'hanno contrattato per partite accettatiſi reciprocamente: sì che vedeſi, che eſſendo tutta la fiera vn corpo ſolo, non poſſono li creditori nelle prime accettationi hauer diuerſa, nè miglior conditione da quella, ch'hanno gli altri, che ſono creditori per partite accettate, doppo, eſſendo, che tutte le partite fanno per la fiera vn corpo ſolo.

Deuonſi però eſcludere quelle partite, che poteſſero eſſer ſtate accettate doppo il fallimento, ò Pontamento, ch'haueſſe fatto l'accettante, ò in fiera, ò ſia nella Piazza, ò luogo oue tiene la ſua Caſa di Negotio, e per far tale eſcluſione ogni poco d-

co d'inditio basta, perche se ne fà conseguenza (massime quando la persona, ch'opera, ha persona per ambe le parti) che l'accettatione sia seguita in fraude degli altri suoi Creditori, che perciò per indagarne la verità deue il Magistrato vedere la qualità del recapito, sopra quale vien fondata la validità dell'Accettatione, considerare il tempo d'esso recapito, le cause, che possono hauer fatto differire il farne l'Accettatione, vedere come d'ambe le parti è stata notata la partita nelli loro Scartafaccij, quando n'è stata fatta la nota al calculo, e circostanze simili; essendo cosa quasi impossibile aggiustar tutto, in modo, che non si possa venire in presontione probabile della verità; oltre il riguardo, che deue hauersi alla qualità dell'operario: & ogni poco di dubietà va sempre contro il Creditore.

A questo proposito dico esser differenza da Creditore di fiera a Creditore in fiera. Il Creditore di fiera hà l'attione contro tutti li Debitori del suo Debitore d'essa fiera per la concorrente quantità: cioè deue scuodere la sua rata da ogn'vno d'essi nel caso di fallimento, come s'è detto: Ma il Creditore in Fiera non hà quest'attione, la quale nasce dall'Accettatione fattane il Debitore, quando la fà legitimamente & in tempo debito non sospetto, cioè prima del suo fallimento, ò della notitia del fallimento del suo Principale, che perciò chi è Creditore in fiera per partita scadente in essa, ò per poliza all'anno, ò per altro recapito della fiera precedente, ò per concerto fatto nelle Piazze, ò per cedole non ancor accettate, questi se ben è creditore in fiera, non è creditore della fiera: Nè può far altro se il credito procede da Recapito fatto in fiera, che far condannar il debitore dal Magistrato; ò se il Recapito è fatto nella Piazza, farne cauar il protesto, per poi farlo condannar nella Piazza da quel Tribunale, al quale tocca: nè a tal creditore può competter attione alcuna contro li Debitori del suo Debitore di fiera.

Dalle facoltà, che danno le Leggi di Fiera, e quando non sono accettate le partite dentro il termine prescritto delle hore ventiquattro dal principio delle Accettationi generali, che se ne possa cauar il Protesto, parrebbe che per questa restasse per così dire terminata la fiera, e questa è la ragione addotta da quelli, che vogliono si faccia il repartimento del debito, e del credito delle Partite essistenti nel Bilancio delle Accettationi, come si è detto sopra: ad ogni modo questa ragione non hà fondamento, nè hà che fare con le Partite, le quali per non esser accettate, si vogliono protestare: posciache per il Protesto non s'acquista attione alcuna nella fiera, ma solamente l'attione compette nella Piazza di doue è venuta la Partita; che perciò non hà che far nella fiera, nè può indur alcuna conseguenza, ne diretta, nè indiretta all'operationi d'essa, l'esserui stato prescritto per termine le hore ventiquattro, perche questa prescrittione l'hanno anche le altre, che capitano nel corso della fiera. Questa prescrittione era necessaria per dar comodità di protestare, e se bisognasse aspettar a leuarlo nel fine della fiera, si perderebbe il tempo, dal che potrebbero risultarne pregiuditij a chi diede la valuta: E però vero, che nella Piazza prima, che dar l'essecutione, s'attende se poi la partita, nel corso della fiera è stata compita, come segue molte volte, che perciò per ordinario questi Protesti non si mandano solo finita la fiera, e se si dà il caso, che poi la Partita sia stata pagata, ò depositata, come segue quando vi è disparere frà il pagatore, & il riscuoditore, e questi depositi, ò siano pagamenti a dirittura molte volte si fanno per ischifare l'imminenze del danno per rigorosi ritorni.

E molto conueniente, che senza la notitia del fallimento, ò senza grandissima sospicione non si mandi il Protesto della non Accettatione, perche può essere, che nel corso della fiera sia compita la partita, ò per soprauenienza d'ordini sufficienti, ò perche altri si risolua di pagarla; oltre che pare repugni il tenore della cedola, che dice si paghi ne' pagamenti di fiera, e non nelle Accettationi, e se ben taluolta per via di compensatione resta alcuna partita estinta nell'Accettatione, questo è accidente di fiera, sopra il quale non si può far calculo, eccetto quando s'hà da pa-

gar,

gar, e scuodere dal medesimo, come s'è detto. E per fine di questo Capitolo, dico, che tanto gli vltimi, quanto i primi nelle Accettationi hanno l'istessa conditione, & attione quando viene il caso di far il repartimento delle partite douute dalli debitori del loro debitore.

Se i frutti procedenti da fitti, Censi, e Doti non pagati à suoi tempi deuono anch'essi tirare frutti. Cap. XXI.

IL vedersi, che li danari, quali sono continuati sopra Cambij nelle fiere, e nelle Piazze, e che il frutto loro si vada conuertendo in capitale, a parer mio è stato il motiuo di che molti creditori di partite, se ben non procedono da cambij, siano entrati in pretensioni, che i loro frutti non pagati alli tempi, che scadono, debbano anch'essi diuentare fruttiferi, e perciò n'insorgono alla giornata molte liti, e come, che dalli Legisti non sia (à mia notitia) stata fatta Decisione alcuna sopra di ciò, restano i Giudici non prattici de'termini mercantili sospesi nel giudicare tali differenze: Per tanto mi è parso douer dichiarare in ciò il mio senso.

Il frutto del Danaro non nasce dall'istesso Danaro, ma dall'industria di che impiegandolo in compre, & in vendite lo rende fruttifero.

Il Cambio rende fruttifero il Danaro, perche viene cambiato col vendersi il danaro presente per comprare l'absente, come ben si diffenisce esso cambio, cioè, compra del danaro absente col danaro presente.

Ma il danaro, che procede da fitti de stabili, da frutti de Censi, da Doti, da Pensioni, &c. non può hauere questa conditione di frutto, perche se ne stà otioso in mano del debitore, e non è impiegato, come segue di quello, che stà in mano del negotiante de cambij. Stando dunque otioso è cosa contraria, e repugnante, cosa possa produrre frutto. Mà sarà detto. Dunque il debitore può tenersi il danaro, e goderselo senza mai essere tenuto a pagare interesse alcuno? così è. Vi è però il suo rimedio. Quando il danaro dipende da simili cause di fitti, e non è pagato a suoi douuti tempi, bisogna interpellarne il debitore, e protestargli l'Interesse, cioè se il credilore sarà Negotiante in cambij, gli protesterà l'interesse de cambij, se di mercantie, quello delle mercantie, se Artista quello gli rende la sua arte, e questi Interessi saranno douuti, così per ragione di lucro cessante, come di danno emergente, termini, che abbracciano tutti gl'interessi, che possono essere pretesi ad ogni persona di che stato si sia. Si che solamente alli danari sopra cambij è douuto naturalmente il frutto, e sopra frutto, e non a gli altri procedenti, come si è detto sopra, se non vi precede l'Interpellatione, e constitutione in more; E questa è in molti casi necessaria anche ne'cambij; però essendosi di ciò trattato in più luoghi è souerchio dirne quì altro.

Vi sono molti casi, ne'quali moralmente il debitore di sudetti fitti, &c. è tenuto all'interesse, come quando il creditore vorrebbe riscuodere il suo danaro, & il debitore fà, che lo dissimila per vsarli conuenienza, e che stima, che non vorrà dargli danno, ma che si contenterà di pagargli il frutto sopra l'istesso frutto. In somma quando il debitore non paga per sua comodità, e che il creditore non gli lascia il danaro per proprio commodo, in questo caso, se ben non vi è l'obligo positiuo, vi è però il morale, del quale in molti casi si deue tenere tanto conto, come del positiuo.

Mà se portasse il caso, che alcuno già hauesse fatto buono tale frutto di frutto, e poi intendesse rispettarlo, non mi pare debba essergli admessa tale pretensione, mà deue seguitare a pagare tal frutto fino all'intiera estintione del suo debito.

Accom-

Accommende. Cap. XXII.

SOno notabili frà i contratti, che occorrono per seruitio, e comodo delle Negotiatione, e molto deuono stimarsi quelli delle Accommende, ridondando in beneficio, e di chi fà l'espositione del danaro, ò della mercantia, e di chi opera, perche se ne caui frutto, ò sia guadagno.

Ridondano le Accommende, ò siano impieghi in beneficio di chi spetta l'impiego; mentre trouando chi s'assume il carico di smaltire la robba, subisce quegl'incomodi, che douerebbe subire l'esponente.

Ridondano anche in beneficio di chi smaltisce; perche dalla semplice fatica, senza metter mano alla propria borsa, caua quell'vtile, che si parteggia.

Due sono le forme, con quali si prattica il contrattto delle Accommende, che per lo più seguono con Capitani di Naui, patroni di Vasselli.

L'vna, riceuendo il Capitano, ò sia patrone il danaro per impiegarlo in qualche luogo in mercantie, e portarle all'Espositore d'esso danaro, assumendosi esso Capitano, ò sia Patrone il carico di tutte le spese di noli, rischi, & altro, quali però gli deuono esser fatte buone, & esse mercantie poi sono consignate al detto espositore, che ne fà la vendita; e l'vtile poi, che ne risulta si diuide frà l'esponente, ò sia Accommendatore, l'Accommendatario per metà, ò secondo l'aggiustato frà di loro hauuto riguardo alla quantità, e qualità dell'impiego, rischi, longhezza di camino, e di tempo, & altre occorrenze da auuertirsi, per aggiustare fondatamente il repartimento del beneficio.

E l'altra, riceuendo l'Accommendatario dall'Accommendatore Mercantie per reffinirle in quel Viaggio, e portarne il danaro con repartirsi poi l'vtile, dedottene tutte le spesse, secondo l'accordato, e resta a carico d'esso Accommendatario di tener fedele, e distinto conto d'ogni cosa.

Mi souuiene d'auuertire, che sì come in queste Negotiationi si và in confidanza; cioè, che il Capitano, ò sia Patrone si fida, che la Mercantia, che gli è consignata per vendere sia stata valutata alli prezzi correnti, e vantaggiati tutt'il possibile; Così esso Capitano, ò Patrone, non deue valutar la robba più di quello, che la compra, essendo entrambi obligati a procurar ogni vantaggio dell'Impiego. E quando tal volta seguono delle permute, ò siano baratte, nelle quali il più delle volte i prezzi sono eccedenti; auuertasi molto bene a non valutarle ad altro prezzo, che al più vantaggiato per il contante.

Io non hò ricercato molto ciò, che significhi la parola Accommenda, quanto a me stimo (el cauo dall'effetto) che Commenda, ò sia Commendare sia commettere all'altrui amministratione, e fede l'impiego, e lo deduco dalle parole del nostro Statuto nel titolo di questa negotiatione, che dice Accommenda seu implicita: Nè senza saldo fondamento è accommunato il commendare, ò si è commettere all'altrui fede, e l'impiegare, douendo esser vna cosa istessa l'impiegare, e la fedeltà, nè mai separarsi.

Sotto capo d'Accommenda si riduce il contratto, quando si danno danari ad alcun'Artefice, ò sia Mercante di qualche professione, come di Lane, Sete, Merciarie, ferri, e simili; acciò che ne faccia impiego nel suo essercitio, con pagar poi, ò tanta parte dell'vtile, ò vero tanto per cento l'anno, con la conditione però, che se non fusse tant'vtile, debba pagarsi solamente quello vi sarà stato, giusto i contratti delle partite de danari, che si danno a cambio quando li cambij non rispondono il prezzo concertato. Tutta volta a me pare contratto più proprio d'Accommenda il primo, che quest'vltimo, che più presto lo chiamarei contratto di participatione, ancorche conditionata, che altro; però questo poco importa; perciò non stò a dirne altro.

Lodo assaissimo questi Negotij d'accommende, che sono di molta commodità, perche vediamo, che per ordinario coloro ch'hanno il danaro non vogliono incommodarsi d'andar per il Mondo à trafficarlo, e chi vi andarebbe non l'hà, e così l'vno supplisce per l'altro, con vtile d'amendue.

Seguitinsi dunque queste Negotiationi con larga mano, e sia guida la fedeltà, e la diligenza, che così saranno d'vtile a tutti. Quando si riceuono mercantie per portar à vendere, con douerne dedurre tanto per cento di prouigione, e portarne il danaro; questo mi pare più tosto contratto di fatoria, che d'accomenda: Ma quando s'accorda, che dell'vtile, che risulterà dalla vendita della Mercantia, ne spetti vna tanta parte a chi le compra ò la diffinisce questo mi pare propriamente il contratto d'accommenda.

Procure. Cap. XXIII.

NOn sò se al Mondo contratto alcuno si ritroui, che possa essere di maggiore commodità, che quello della Procura, poiche ne risulta, che colui quale è constituito Procuratore, essequisce quello douerebbe far lui. Tale contratto è importantissimo, e mi pare habbia vn non sò che del soprahumano, posciache per il suo mezzo vna persona può virtualmente trasportarsi in ogni parte del mondo, & in quanti luoghi gli commoda in vn tempo medesimo, secondo richiedono i suoi Negotij, facendo, che altri esséquisca ciò, che douerebbe far lui.

Con tutto, che vediamo, che ogni sorte di Scrittura, che passa con la stipulatione di Notaro publico venga addimandata col nome d'Instromento, ad ogni modo pare a me, che à niuna meglio s'addatti, che a quella delle Procure, e ciò perche chi constituisce altri Procuratore, si serue della sua persona per istromento di fare quello, che douerebbe far lui.

Se vogliamo considerare communemente la parola Instromento, significa ciò, che serue per mezzo, e per commodità; come sono gli vtensilij per la Casa, i materiali per le fabriche, le armi per la Guerra, &c. Mà se la consideriamo particolarmente, si piglia, secondo i termini legali per quella scrittura, nella quale con solennità, è secondo il costume da publico Notaro è disteso il contratto accordato dalle parti; e se ben hò detto, che ogni scrittura s'addimanda Instromento, intendo però, che l'Instromento sia cosa diuersa dal contratto, perche l'Instromento è quello, che contiene, & il contratto è la cosa contenuta.

Frà i contratti che seguono al Mondo niuno ven'è, che per ragione di commodità, e confidanza debbe essere preferto a quello della Procura, che fà vno in altra persona. Questo affacilita il commercio, abbreuia la fatica allegerisce la spesa, & è di gran commodità per la contrattatione, essendo verissimo, che

Qui per alium facit, per se ipsum facere videtur.

Di due sorti è questo contratto, che anche mandato s'addimanda. Alcune Procure transferiscono tutta l'autorità, che tiene il Constituto, e chiamansi Procure con autorità amplissima, e generale.

Altre limitano la facoltà, e s'estendono solamente ad vna, ò più cose particolari dichiarate, oltre le quali non seruono.

Tutte le Procure possono farsi durature senza limitatione di tempo, ma per la morte ò del Constituente, ò del Constituto terminano, perche

Per mortem omnia dissoluuntur.

Può però essere data facoltà dal Constituente, che anche duri doppo la sua morta, così del constituto, e può estendersi tale facoltà, che trapassi ad heredes, non solo del Constituente, ma etiandio del Constituto per tempo limitato, ò senza limitatione di tempo, nel qual caso trapassa nelli Heredi, e Successori poiche le Procure sono contratto di confidenza personale, potrebbe però estendersi, che il

Con-

Constituto, in caso di sua morte, e premorto il constituente, potesse nominar altri all'essercitio della Procura, ma questo caso è assai remoto.

Alcune Procure seruono solamente per il Constituto, & altre contengono la facoltà, che il constituto possa constituire ò sia sostituire altri vna ò più volte, se tal volta, gli stessi sostituti, e sostituti de'sostituti hanno anche autorità di constituire, ò sia sostituire altri vna ò più volte, e tal volta gli stessi sostituti, è sostituti de sostituti hanno anche facoltà di sostituire, però questo bisogna dichiararlo molto bene così se il Constituto hà dà sostituire a suo rischio, ò a rischio del Principale, come si dirà nel seguente Capitolo.

Le Procure, come tutte le altre scritture, deuono essere ben, è diligentemente reuisti, e dal Notaro, e da alcun'altro, ma particolarmente da chi le hà fatte arrogare, per vedere se in alcun caso sono contro la sua volontà perche tal volta li Notari (rogando gli atti in breuità) possono scordarsi, ò variare alcuna cosa, e poi deuono essere mandate ben legalizzate, in modo, che non possa dubitarsi della loro validità, & approuatione nel luogo, oue hanno da essere essercitate, e deuono essere fatte per mano di publico Notaro.

Possono anche farsi Procure, senza, che siano rogate da Notaro publico, e queste si chiamano Procure per Epistolam, ma queste poco s'vsano, come che siano più difficili ad esser credute, e mancheuoli delle Clausule generali, e salutari, che ricercano nelle Procure, per la loro validità approuate, e costumate dalle generalità de Notari, e tali Procure per epistolam si fanno solamente per alcuna cosa particolare, e mai per le generali.

Quando grande è la confidanza che tiene il Constituente nel transferire la sua autorità tanto più grande deue essere la fedeltà del Constituto; auuertendo a non abusarlo, e quando non limitata, ma libera tiene l'autorità far deue quello farebbe per se stesso, e se non è risoluto, se ne consulti con periti, & in caso d'ordini limitati, non li alteri punto, perche oltre il pregiudicio del principale, sarebbe tenuto a rifare del proprio, posciache le Procure sono stricti Iuris, e tanto contengono quanto suonano le parole, perciò nell'essercitarle più tosto deue ristringersi, che ampliarsi l'autorità, per non porsi a pericolo di fare contro la volontà del principale.

Io lodarei, che il Principale Constituente, quando intieramente non vuole, ò non può spiegar ogni cosa nel mandato, dasse per lettera missiua ordine al Corrispondente di prender que'partiti, che gli paiono più a proposito, e come farebbe per se stesso, occorrendo molte volte degli accidenti, che così richieggono, e l'aspettar è nociuo.

Le Procure, che si fanno per li Negotij delle Fiere, alcune sono à scuodere con limitatione, ò senza, quitar, e protestare, altre ancora a dar Bilanci.

Altre a spender il nome. Altre a pigliar a cambio somma limitata, e farne la dichiaratione negli atti del Cancelliere della Fiera da chi si è preso il danaro. Altre danno facoltà di dare ò non dar Bilancio, e far trapassar in altri le Partite, conforme commoda al Procuratore.

Occorre alle volte, che si fanno delle Procure a gouernar Gabelle, a far permute, a domandar emancipatione, a far pace, a domandar Inuestitura, contraher Matrimonio, a tener a Battesimo, a far Inuentario, far Affitti, auocare, a far compagnia di Negotio, a passar obblighi, alle liti attiue, e passiue, appellarsi, constituir censi, & altre molte, secondo la qualità dell'occorrenze; tutte queste possono essere reuocate (però inanzi la loro essecutione) a beneplacito del Constituente, se non si dice altro nella Procura.

Procuratore, ò sia Sostituto. Cap. XXIV.

SE di tanta importanza è il contratto della procura, come nel precedente Capitolo si è motiuato, e ciò per le cause in esso accennate, molto più importa l'essercitio, che di essa deue fare il Procuratore; perciò richiede vn'essattissima, & addatissima essecutione. Non basta, che la procura sia stata ben stipulata; ma bisogna, che ogni pontualità sia essercitata, senza già mai eccedere la facoltà in essa contenuta, e ne'casi dubij più tosto restringerla, che ampriarla; e se ben parrebbe, che quello si è breuemente discorso nel Capitolo precedente circa le Procure douesse bastare per vna superficiale cognitione, e che sia souerchio il presente delle Sostitutioni: ma perche riguardano al modo di douersi essercitare, l'hò giudicato non poco necessario.

Tre à parer mio sono le circonstanze, che deuono concorrere nel Procuratore, ò sia Sostituto, e queste sono, Diligenza, Auuertenza, Fedeltà.

La Diligenza è necessaria: perche vsando negligenza circa il tempo dell'essercitio, può rendersi inutile, e frustatorio ogn'atto: oue che, hauendo pronto ciò, che si richiede al detto essercitio, non si perde l'opportunità dell'essecutione.

L'auuertenza è anche necessaria: osseruandosi pontualissimamente gli ordini del principale, e quando le conditioni sono in tutto, ò in parte dubie, e sono rimesse al sostituto, deue considerarle, e con ogni maturità essaminarle prendendo anche nelle cose dubie il parer d'alcun sauio, e prattico, e sopra tutto in cose arbitrali, mai deue cagionare alcun pregiudicio al Principale, e se pure conuien farlo di qualche cosa, non segua, solo se s'auanza altro, che ridondi in maggiore, ò vguale commodo, ò beneficio del Principale, e lodo, che quando seguono di questi casi, si faccia mettere nella stipulatione la clausula, che ciò debba essere frà tanto tempo accettato dal Principale, altrimente non vaglia: questo intendo per quando non se ne può dare al detto Principale notitia, prima della stipulatione: perche sendoui tempo d'hauerne l'ordine, e meglio aspettarlo.

La fedeltà poi è assolutamente necessaria, perche le altre due accennate circonstanze in qualche accidente possono hauere qualche scusa, massime quando l'essercitio della procura non dà tempo: ma questa non può in modo alcuno essere scusata. La fedeltà da consistere in tener segreto, e non propalare quello che non deue, & in non far disegno alcuno sopra l'effetto, che deue imborsare, ò sborsare in virtù della procura, contentandosi di quella sola prouigione, che si costuma, hauuto riguardo al fastidio, & alla qualità della Negotiatione.

Quando nelle procure è facoltà di sostituire, così all'essigenze, ò altre essecutioni, come Liti, se il Principale deue hauere mira alle qualità del Sostituto, molto maggiore deue hauergliela il Sostituente Commissionario, così per debito di Giustitia, acciò che sia fatto il seruitio del Principale, come per la propria riputatione: poiche ogni mancamento che facesse il suo Sostituto, sarebbe à lui imputato, auuertir deue molto bene: e prima di fare la sostitutione deue hauer piena, e bastante informatione delle qualità della persona da sostituire, e sapere, che siano quali si richiedono alla perfettione della facenda, che se gli commette.

Sigurtà, & Assicurationi. Cap. XXV.

LA parola Sigurtà abbraccia non solo quell'assicuratione ò sia abonamento, che vna persona fa promettendo per l'altra in occasione ò d'alcun contratto di debito, ò d'essercitio d'alcuna cura ò publica, ò priuata, ma ancora quelle Assicurationi, che si fanno sopra Merci, e Contanti in occasione così di Viaggi maritimi, come

come d'altri viaggi longhi, pericolosi, perciò dell'vna, e dell'altra breuemente si discorrerà.

La prima Assicuratione, ò sia promessa, che propriamente chiamaremo sigurtà, si fà ò di somma determinata, ò indeterminata; Quella di somma determinata si fà, che non può eccedere (in caso di doue pagare) la somma promessa; auuertasi però, che quando vi sono altri Promissori d'altre somme, il danno hà da essere repartito alla rata frà tutti gli Assicuratori, secondo le portioni assicurate, e ciò quando ogn'vno hà promesso pro virili, cioè, che la promessa non s'estende insolidum; poiche in questo caso, se fra le sigurtà ve n'è alcuna, che non compisce in tutto, ò in parte, quello manca cade in danno, di chi si è fatto assicurare: Ma quando li assicuratori promettono insolidum, ogn'vno d'essi resta obligato per il tutto, come se hauesse promesso il tutto, può ben ripettere da gli altri le portioni da essi assicurate a segno, che il danno sia vguale, & alla rata della quantità assicurata. Facendosi sigurtà si deue fare, che il Principale s'oblighi verso essa sigurtà in buona forma, e di pagare *etiam ante damnum passum, & illatam molestiam*, con le debite rinoncie, e particolarmente con la rinoncia all'obligo di conuenire prima il Principale, perche in altro modo non potrebbe hauere l'attione contro di loro, se prima non si conuenisse il Principale, e poi si facesse constare, che non hà possibilità di pagare, e quando vi può essere pericolo, che il Principale sij ò minore, ò sub patria potestate, ò in qualche modo si potesse dubitare della validità del suo obligo, in tal caso la sigurtà si constituisce principale debitore, & espromissore con fare causa propria di voler essere tenuto, benche non lo fusse di ragione, & in ogni miglior modo, perche altrimente quello a fauore di chi si fà l'obligo, non sarebbe tenuto al contratto.

Nelle promesse, che si fanno verso il Principe, ò Magistrato, se ben l'obligatione si fà *insolidum*, resta però limitato *vsque in summam promissam*, in modo, che venendo il caso quando ben il Principale resti debitore di più somma, non possono gli assicuratori, & ogn'vno di loro esser'astretti, che sino alla quantità assicurata, e per il pagato, quando resta il Prencipe del tutto sodisfatto, si può hauer il regresso, e del tutto contro il Principale, e delle portioni contro gli altri Coassicuratori, come per essempio. Pietro, Giacomo, e Giouanni hanno promesso per Andrea lire quattromilla insolidum, cioè Pietro per sc. 2000. Giacomo per scu. 1200. e Giouanni per sc. 800. viene il caso che resta Giacomo debitore di sc. 2000. e solamente è astretto Pietro, che la paga tutte, ma a lui compete l'attione contro Giacomo per sc. 600. e contro Giouanni per sc. 400. che sono le portioni ad essi aspettanti, che se bene per ragione della promessa insolidum fatta verso il Magistrato lui deue pagare tutto l'assicurato, perche a tale somma ascende il debito d'Andrea, con tutto ciò hà il suo regresso contro gli altri Coassicuratori, nè gli deue essere negato il braccio pronto della Giustitia; così quando l'essercita, perche sia pagato il resto al Prencipe, ò quando (questo sodisfatto) vuol essere lui rimborsato. Conuiene auuertire molto bene, e sapere la qualità delle persone, per quali si passano questi obighi, massime in occasione d'essercitare carichi publici, perche essendo venuti qualche casi in alcune Città di persone, che doppo d'hauere tali carichi hanno attesso a scialaquare le sostanze publiche in giuochi, crapule, & altro per il che le sigurtà, che prima si muoueuano per carità a fare tali promesse, acciò che questi potessero guadagnarsi da mantenere le loro famiglie, si sono assai raffreddati; Tuttauolta non è ragione che i tristi faccino danno a' buoni, & li scialaquatori meritano il loro castigo. Quando auuiene che restino debitori per qualche accidente necessario, & impensato d'alcuna cosa, deuono le sigurtà compatirli, e soffrirli con quel motiuo di carità medesima, che gl'indusse a promettere per hauerne il premio da Dio benedetto.

Deue però colui, al quale v'è commessa la cura per il publico andar imborsando

à tempi debiti, e mentre dura il carico assicurarsi d'essigere, & in questo modo si tronca anche la commodità à chi essercita il carico di far disegno sopra il danaro, e si fà buon'opera per le sigurtà.

Quando pure restasse nel fine del carico qualche residuo, deue il Peblico farne procurare subito l'imborso dal principale, e darne notitia alle sigurtà, perche cooperino, acciò che sia compito.

La sigurtà, che si fà di somma indeterminata ricerca molte auuertenze, quali ristringo in vna sola, cioè, che si quieti della persona, per la quale promette come di se stesso, il che ricchiede requisiti d'intendimento, di prudenza, d'integrità, e tali, che sè gli possa commettere l'essere proprio, però come che io non inclinarei già mai a fare tale promessa per alcuno, così non saprei raccordare, come altri douesse farlo; perciò ogn'vno vi penserà bene, perche si commette all'arbitrio altrui il proprio essere, e sempre (facendola) vorrei ristringere tal'obligo *ad tempus*, stando sempre con l'occhio fisso alle operationi delle persone, per quali si è promesso.

L'altra sorte di promessa, che propriamente mi pare Assicuratione, quale è la maritima, ò di qualche longo viaggio sopra contanti, ò sopra Mercantie, ò de Vascelli medesimi, ricchiede il suo premio, non essendo della natura, dell'altra, che si fà, ò per titolo gratuito, ò di carità, mà questa si fà per negotiatione, e molti n'hà arrecchiti, com'anche molti impoueritone, secondo gli accidenti de'tempi. Di tali premij s'è discorso nella terza parte intitolata Frutto d'albaro, quali premij hora sono maggiori, & hora minori secondo la qualità del rischio, e sempre i debitori più abonati pigliano con qualche vantaggio.

Qualche inganni seguiti gli anni addietro di Barattarie, di rischi non veri, e d'altre fraudi hanno resi a bastanza amoniti li Assicuratori a veder bene sopra quali Vascelli, e Mercantie fanno le assicurationi, e particolarmente ad auuertire alla qualità di coloro, che fanno fare le sigurtà, & à quella de Capitani, e de Patroni, che nauigano sopra questi Vascelli, e se n'informino quanto è possibile per ischifar gl'Inganni, che possono esser fatti in più modi, ò nella qualità della Mercantia da chi la carica diuersa in tutto ò in parte da quello douerebbe esser in effetto, ò nella quantità, e ciò massime quando è caricata dal Patrone medesimo, che nauiga il Vascello per conto proprio; perche taluolta si è dubitato, che i Vascelli siano stati fatti fondare, e sommergere a posta fatto per ingannare gli assicuratori. I tristi Patroni sono anche stati tenuti sospetti d'hauer tenuto mano con chi à caricata la Mercantia, hauendo dichiarato nelle polize di carico, ch'era ben conditionata, e non lo era, fatti, poi li falsi consolati di patimento, ò altro mal'incontro nel Viaggio in pregiuditio delli assicuratori astretti poi a pagare quello di che non erano debitori; però questi accidenti sono stati più frequenti ne' Vascelli nauigati da poca gente come sono Tartane, Barche, Polache, e simili, che nelle grosse naui.

Quando seguono i veri casi sinistri, gli Assicuratori doppo i termini prescritti dalle Leggi deuono pagare con ogni facilità la loro rata de Danni, valutate le merci secondo prescriuono le Leggi, e per il nostro Satuto di Genoua, come si vede al Capitolo delle Sicurtà, quando dalle Parti non è stato posto il prezzo alle Merci, s'intenda il prezzo (venendo il caso innanzi la metà del Viaggio) che faranno costate con le spese fino al carico (ma se oltre la metà d'esso Viaggio) farà venuto il caso, s'intenda à quel prezzo, che vagliono, nel luogo destinato per loro fine, e la rata và repartita sopra la quantità assicurato frà tutti gli assicuratori, v. g. la somma assicurata ascende à scuti due milla, vi sono stati sc. 200. di danno, che sono la decima parte, perciò il Danno importa diece per cento, & a Pietro, che ne assicurò cento gli ne tocca a pagare diece, a Paolo per ducento ne toccano venti, &c. essendo vguale la conditione di chi hà assicurato doppo, come

di

di quelli, ch'hanno assicurato prima, non dandosi nè anteriorità, nè posteriorità per ragione di tempo nell'istesso viaggio, e nella stessa assicuratione, come denota il tenore della Poliza d'esse sigurtà. Nè alcuno delli Assicuratori può pretendere differentemente. Può ben'essere, che ad alcuno accommodi fare l'assicuratione con esclusione d'alcun patto non escluso dalla Legge ò inclusione d'alcun'altro patto nuouo, il che conuiene dichiarare quando si fà la firma, senza la quale dichiaratione s'intende sempre fatta la sigurtà con le clausule, e conditioni solite, & apposte nella stessa Poliza. Quando alcuno delli stessi Assicuratori firma con alcuna conditione, l'istessa conditione serue per quelli Assicuratori, c'haueranno firmato in appresso, ancorche non ripettino essa conditione, e se si vuole escluderla, bisogna specificarla, ò dire assicuro sotto l'istessa forma, che hà fatto N. ò sia il primo, che ha firmato la Poliza.

E cosa notoria, che non si può far assicuratione per più di quello importa il valore della Mercantia, e del costo della sigurtà, e questo bisogna dichiararlo nella Poliza. Le assicurationi, che sono fatte doppo il caso sinistro non vagliono; quando vi può esser sospicione, che già ve ne fusse la notitia, e si è tenuto alla restitutione de'costi come dispone detto statuto al citato Capitolo.

Lodo poi, che non si corrino rischi rileuanti, e che eccedino le proprie forze, & hò ben veduto molti impouerire per souerchi rischi, ma non mai per hauerli corsi moderati niuno mai restò distrutto per pagare premij di sigurtà, molti sì per hauerli voluti auanzare.

Per fine del presente Capitolo dico, che se vno pigliasse sigurtà per mille scuti, e non hauesse forze da pagarne, che cinquecento, in questo caso non può scuodere solo il premio delli cinquecento, e ciò è chiarissimo, e se legerà molti grauissimi Autori, e particolarmente il Lopez *de contractibus lib. 2. de fideiussor. q. Præterea*, se ne chiarirà, perciò niuno corra rischio eccedente le proprie forze.

Compromessi accertati. Cap. XXVI.

PEr la moltiplicità delle differenze ciuili, che con termini longhi assignati dalle Leggi deueuano straccar, & i Giudici, e le parti medesime, cred'io, che dal Ius ciuile siano stati introdotti i compromessi, abbracciati ordinariamente da tutti coloro, che desiderano la breue speditione, e massime da Negotianti, com'in altre occasioni hò significato. Questa forma per venir a fine delle differenze è da me sommamente approuata, schifandosi in questo modo i dispendij, e male sodisfattioni frà le parti, che nel longo loro progresso sogliono d'ordinario accadere.

Il Compromesso è vn'atto, nel quale concorrono trè sorti di persone, cioè vna, che fà l'Attore, l'altra il Reo, e la terza il Giudice, che Arbitrio, & Arbitratore s'addimanda.

Compromissio, idest simul promissio, perciò richiede la presenza d'ambe le parti in farlo, ò almeno procura sufficiente.

Si chiama il Giudice compromissario, con questi nomi d'Arbitrio, & Arbitratore, per distinguere l'autorità, che gli vien data dalle parti; cioè all'Arbitrio, perche ha da procedere, e giudicare secondo le dispositioni delle leggi Ciuili, e Municipali, & Arbitratore dandogli facultà di terminare amicabilmente, *& de facto*, e queste due qualità possono esergli date giuntamente, & il Giudice valersi poi di quella, che più gli piace, ò d'amendue. Questi compromessi fatti in persona d'integrità, intendimento, & esperienza deuono esser seguitati di molto buon'animo in tutti li casi delle differenze compromissibili, massime dalli Negotianti, a'quali non può star bene perder il tempo in liti, douendo essi sempre procurare, che con breuità, & attesa la pura verità del fatto, siano terminate; il

che ci dimostra il Cap. XXXVII. delle Leggi delle nostre fiere, da me in più occasioni citato.

Nascono molte volte differenze frà li Negotianti, ò circa gli ordini non dati chiari, ò non ben'intesi (e giornalmente sono richiesto del mio senso) perciò l'essecutione loro può sortir in modo, che l'euento loro rieschi dannoso, e dia campo alle pretensioni di contrauentione; però il Giudice deue hauer più riguardo all'equità, che al rigore, massime all'hora, che non si suppone mancamento di volontà, e che l'ordine può hauere qualche ambiguità.

Quando seguono occasioni di qualche differenza frà Negotianti per danno di poco rilieuo, lodo di simulare tutto quello si può, non impegnarsi, e non attaccare liti per minudezze, per parer bell'Intelletto, e come si suol dire per vincere la sua, perche cagionano poco credito, & oltre il perdimento del tempo, se v'acquista nome di persona precisa, e si fà tener in concetto di seuero e stirato.

Quando s'inciampa in pregiudicij leggieri deuono seruire d'antiguardia, per vsare cautela contro li più importanti, e valersene per instruttione del capitale che può far del corrispondente in maggiori occorrenze, essendo molte volte guadagno inciampare in qualche poco pregiudicio, per euitarne vn maggiore.

Vedesi, che questi Giudici compromissarij per lo più inclinano a non vsar rigore, e procurano di persuadere le parti ad vn'aggiustamento d'equità, compatendo il reo particolarmente quando lo conoscono debole.

Lodo, che questi compromessi sempre siano autorizzati, e comprouati dal Prencipe, ò da quel Magistrato, al quale tocca per hauer poi l'essecutione col braccio della Giustitia, quando non è compito conforme al laudo ò sia sentenza del Giudice, & in questo modo possono gli Arbitri, & Arbitratori essercitare la giurisdittione in far essequire il giudicato prorogare le balie, & i tempi, secondo l'autorità contenuta nel compromesso, perche altrimente bisogna andare dal Prencipe; essendo che l'essercitare la giurisdittione è auttorità, che compete solo al Prencipe, e non al priuato; E quì non posso à meno di non incaricare la presta espeditione del giudicare, il che mi necessita a dire quello, che tal'hora segue per la naturale longhezza, & irresolutione di tal Giudice, il qual tira troppo in longo la causa per non essere diligente in fare le debite riflessioni sopra li meriti d'essa, ò per altri vani rispetti, il che spesso è cagione di graui disordini, perciò prima d'accettar carico di Giudice si pigli almeno vna superficiale cognitione de meriti sopra le differenze, che vertono frà le Parti, e consideri se il suo intendimento è addatato a farne il giuditio, & accettatolo, sbrighi la causa con tutta la prestezza possibile.

Si auuerta, che per cause, e differenze breui, e sommarie, le quali da Magistrati non sarebbero delegate, non se ne faccia Compromesso, saluo se si hà quasi sicura speranza, che l'Arbitrio, & Arbitratore debba terminarle, e non lasciarle indecise, perche in tal caso rendono delegabili, benche per altro non lo fussero.

Per togliere le differenze, che nascono sopra le essecutioni delle Negotiationi, stimo necessario, che quando si fà alcun contratto se ne formi vna Poliza, e questa sia poi firmata da amendue le parti, col che si schiueranno li dispareri, e liti.

Cessioni deuono esser fatte. Cap. XXVII.

PErche souuente accade frà Negotianti, che ò per facilitar il comercio, ò per prouedere alla propria indennità, sia necessario passare per la strada delle Cessioni, non douerà parer strano, che anche si stenda la mia penna a parlare di questa materia, la cognitione della quale, come che dipenda da termini legali spetta a'Dottori, Notari, e Causidici; tuttauia di quel poco è a mia notitia non

deuo

deuo mancare d'auuertirne il Negotiante lodandogli però, che ne'casi importanti si consulti con Sauij massime che possono esser accidenti di tale qualità, che sia bisogno, per conualidare il contratto, battere strada diuersa da ordinaria.

Acciò che la Cessione sia valida è necessario che così il debito, come il credito, siano d'vna natura medesima, perche altrimente.

De liquido ad liquidum non datur compensatio.

Non dico che se vno è creditore di scuti, è voglia compensarli col debito d'altri, che sia debitore di lire, non possa farlo, perche potranno ò ridursi li scuti in lire, ò le lire in scuti secondo il corso commune, è così farsi la compensatione la quale starà salda.

Ma non sarebbe liquido all'hora, che la partita da compensarsi hauesse qualche conditione, cioè, che il danaro douuto fusse subordinato a qualche impiego, ò hauesse altro grauame; perciò non potrebbe disponersi in vso diuerso, e sarebbe vso diuerso all'hora, che vn credito puro volesse compensarsi con vn debito conditionato.

La Cessione hà da esser fatta per somma pari a quella, che si cede, perche così è il solito, e se ben alcuna volta può essere, che segua per minor somma il resto s'intende rilasciato, e remisso a consideratione delle spese, che possono bisognare nella ricuperatione del danaro.

Quando s'acquista alcuna cessione per coprirsi, & ampararsi di qualche debito, che s'habbia verso la persona, contro la quale è fatta, è necessario farne la compensatione in atti di Notaro publico, come si dirà nel Capitolo seguente.

Nell'Istrumento della Cessione si deue fare assertione del credito, e delli recapiti, che lo giustificano, farne la cessione, & assignatione, così di tutte le ragioni, che in qual si voglia modo possono competere, ponendo il Cessionario nell'istesso grado del Cedente inreuocabilmente, con promessa di non hauer obligato, ceduto nè disposto di tal Credito, facendolo e mantenendolo vero, buono, & essigibile, quando così si pateggia, e che la cessione si fà per altretanta somma come quella, che è ceduta, con chiamarsene il Commissionario sodisfatto, perche ciò spetta stendere al Notaro, il quale non douerà tralasciar alcuna delle clausule necessarie per la conualidatiene di questo Contratto.

La compensatione poi deue farsi breuemente, e poche parole vi bisognano, bastando far assertione del credito, e delli recapiti, che lo giustificano, così di voler godere del beneficio della compensatione permessa dalla Legge, e compensare poi la quantità acquistata, con la quantità douuta, ò sia alla rata, &c.

E'necessario far dare notitia della Cessione acquistata al Debitore, perche se accadesse, che esso debitore acquistasse cessione contr'il cedente da altro creditore d'esso cedente, e ne facesse la compensatione, douerebbe essere perfetto, ancorche fusse fatta posteriormente, perciò è necessaria detta notitia.

Compensatione come si fanno. Cap. XXVIII.

LA cautela è vna delle principali auuertenze, che si richiedono nel Negotiante come si vede pratticarsi, e con li corrispondenti de Cambij, e con quelli delle Mercantie, e secondo la loro qualità si regola, la quantità, che se gli fida, quando poi seguono sinistri incontri, deue procurarsi d'vscirne subito alla meglio con qualche compensatione.

Le compensationi sono frà que'contratti de quali il Negotiante deue essere ben instrutto, come, che queste per lo più accadono ne'maggiori bisogni di prouedere alla propria indennità; queste per lo più si fanno quando alcun Debitore è sospetto, ò falisce, & è necessario intender bene come debbano effettuarsi,

essequendo con quella diligenza, che conuiene. La compensatione è de Iure, & diffinita.

Compensatio est debiti, & crediti inter se contributio.

Le compensationi si fanno de liquido ad liquidum, & de quantitate ad quantitatem, & alla rata per la concorrente quantità.

Possono le compensationi ne'contratti anch'esse pretendere i primi luoghi, se si riguarda la commodità, & vtilità, che da esse risulta; sono commode le compensationi, perche con la sola contrapositione d'vna somma di danari ad vn'altra simile viene a saldarsi, nè vi bisogna la numeratione, del danaro; e molte volte (massime quando bisogna prouederlo altroue) oltre la fatica si schifano i rischi, e spese, che sono causate dal trasporto d'esso. Sono poi vtili le compensationi, perche tal volta s'inciampa con cattiuo Debitore, senza la compensatione, ò non si scuoderebbe, ò non seguirebbe per intiero, e se si scuodesse per intiero, almeno vi andarebbe longhezza di tempo.

Non voglio parlare delle compensationi, che si fanno da Negotianti in loro medesimi quando l'accidente porta, che siano Debitori per vn conto, e creditori per vn'altro di partite correnti, anche quando spettassero in tutto, ò in parte a terze Persone, facendone però il repartimento alla rata delli crediti, perche queste fannosi di lor natura, e così dispone il nostro Statuto al Cap. de Compensationibus, ma discorrerò di quelle, che deuono esser fatte con terze Persone debitrici del suo Debitore.

Tali Compensationi deuono essere fatte precedendoui la Cessione delle ragioni contro il Debitore in atti di publico Notaro mediante la pecunia numerata, e possono farsi ò priuatamente, ò publicamente, cioè priuatamente con aggiustarne la Scrittura nelli propij Libri, ò publicamente, cioè in atti di Notaro publico, nè importa, che sia il medesimo Notaro, che rogò la Cessione, ò altri: A me però più piace la compensatione publica, che la priuata; poi che se ben, acquistata, che sia la Cessione, pare che la compensatione resti naturalmente fatta, ad ogni modo potrebbe bisognare darne giustificatione, all'incontro la compensatione publica è giustificatione bastante, e lontana da ogni sospicione, che sia stata fatta repetita die.

Auuertij nel mio Libro primo del Negotiante al Cap. del Principale del Negotio, quando segue fallimento a far subito qualche lecita compensatione, e dissi subito, perche quando vno è dichiarato, ò publicato fallito, non hanno più luogo le compensationi con terze persone, restando il tutto obligato alla massa de suoi creditori fra quali ogni suo effetto và repartito alla rata.

Occorre, che Pietro sarà creditore a nome proprio di Giacomo, che fallisce, e sarà suo Debitore a nome di Giouanni, cioè sarà Procuratore di Gio: il quale sarà debitore d'esso Giacomo debitore di Pietro, e parrebbe cosa assurda, che vno contrattasse con se medesimo, ancorche a nome diuerso, se ben ciò si pratica nelle fiere, oue concorrendo l'agentia di più persone in vn solo agente, ò sia Procuratore, questo tale come Procuratore d'vn'altro passarà recapiti a fauore di chi contratta seco, facendo à nome di vno la persona del Quitante, & a nome dell'altro quella del quitato, e vagliono perche non può farsi diuersamente, ma nel caso delle compensationi (non mi parrebe cosa netta di scrupoli) in questo caso dico si può farne acquistare le ragioni contro il debitore ad alcuna terza persona, nomine exclarando, e poi dichiari hauerle acquistate a nome, e de danari di Pietro, e così la Cessione non patirà eccettione alcuna, e potrà fare la compensatione in bastante forma.

Auuertiscasi, che la compensatione và fatta con gli effetti del debitore, e non con quelli, che douessero peruenirgli, sopra quali per ancora non hauesse attione, come v. g. Pietro rimette Andrea mille scuti, viene il caso, che Andrea fallisce,

non

non può vn terzo creditore d'Andrea trouar il debitore per fare seco la compensatione perche non è ancora effetto d'Andrea, quando anche n'hauesse ottenuta l'accettatione, (parlo de'Negotij delle Piazze) potendo essere, che spetti al medesimo Pietro, che fà la rimessa; sarebbe però tenuto Pietro a mostrarlo, non bastando, che lo spaccio dicesse, vi rimetto per mio conto, perche potrebbe essere, che restasse per altro capo debitore d'Andrea, e che douesse seruire ad estintione del debito: Ma se constasse che la rimessa spettasse puramente ad Andrea, in questo caso la compensatione starebbe salda, e se chi deue pagare la tratta non volesse compirla; potrebbe hauersi regresso contro il rimettente, il quale se non restasse con qualche pari credito da compensare contro Andrea, sarebbe tenuto a pagar il danaro al sudetto terzo creditore.

Può farsi la compensatione per le partite fidate a tempo, con farne la douuta deduttione.

Può anche farsi la compensatione sopra le mercantie, quando spettano al debitore, ò che siano in mano del corrispondente, ouero ad esso incaminate, apprezzandole al prezzo del foro. Ma se tali mercantie fussero state fidate ad Andrea, e non n'hauesse ancora sborsata la valuta, in tal caso sarebbero del primo patrone per la ragione, che

In re sua, vel quondam sua nemo potior.

Questo però mentre non habbia mutato forma, come sarebbe a dire, furono vendute lane si trouano ancora in essere, ma se delle lane fussero stati fabricati panni, con hauer mutato forma cessa il Ius sopra la cosa medesima ancorche si troui in essere, e non habbia mutata forma, quando dal debitore è stata venduta, e contrattata con altri.

Le compensationi poi che si fanno doppo, che il debitore è dichiarato fallito, non vagliono, si come sono di niun valore que'contratti fatti da chi doppò essi hà fallito non ancora trascorsi quindeci giorni, presumendosi, che tali contratti siano stati fatti in frode de'creditori, e li effetti de falliti sono soggetti alle Leggi del luogo, doue seguì il fallimento, e restano obligati a tutti li creditori, & ad ogn'vno di essi con la anteriorità, ò posteriorità, secondo la qualità del credito, & vso del luogo; se ben per negotij dipendenti dalle nostre fiere deuono osseruarsi, per tutt'il mondo le leggi delle fiere medesime, alle quali sono soggetti tutti quelli, che in esse, ò per esse contrattano.

Si deue auuertire, che nel deposito non si admette compensatione, nè tampoco quando alcuna cosa è douuta per occasione di furto.

Le compensationi di liquido con liquido sono quelle, a quali si contrapone vna cosa dell'istessa qualità, come sono danari, e crediti con crediti dell'istessa natura; dico dell'istessa natura, perche, se ben può essere, che vno sia creditore di danaro, e debitore similmente di danari, non possa però fare la compensatione, perche sarà debitore con hipotheca, e creditore chirogrefario nel qual caso, se ben si dà la compensatione per essere il danaro tutto vna specie medesima, però tale hà questa circonstanza, e conditione, che non può essere fatta in pregiudicio di vn creditore hipothecario, il quale può sempre ripettere il suo danaro, ò sia dal debitore, che ne hà fatto la compensatione, ouero da vn terzo credito non hipotecario, che l'hauesse scosso.

Vi sono però qualche luoghi, ne'quali capiti chirografarij di cedole di cambio hanno l'istessa prelatione, come gl'Instrumentarij, & hipothecarij, & in questo bisogna osseruare lo stile del Paese, è però necessario auuertire, che non possono essere stati fatti in fraude d'altri creditori, e vi deuono i Giudici hauer mira particolare, e farne diligentissima inquisitione, per questa dubietà mi pare meglio il nostro stile di douer la prelatione alli recapiti Instrumentarij, e polize firmate con Testimonij dentro esse nominati, e poi dalli medesimi sottoscritte.

Le compenſationi di liquido con l'illiquido , come ſarebbe a dire , vno è creditore di danari , & è debitore di lane non poſſono hauer luogo , ſolo ſe le lane ſono apprezzate in danari legitimamente , cioè ſecondo il prezzo al corſo loro corrente , e lodo pigliare di tale prezzo fede , da Senſari , e fare la compenſatione in atti di publico Notaro . In ciò mi pare d'auuertire , che vna volta , che reſti fatta la compenſatione, non può eſsere più ritrattata dal creditore ; ben può il debitore, mentre la robba è intiera , e non ne reſta fatta dal Compenſante la vendita , ricuperarſela con pagar il ſuo debito ; ma doppo , che l'hà venduta (eſsendo attione conſumata) non può più competere facoltà al debitore di riſcatarſela , perche è trapaſsata in terza perſona , con la quale eſso non hà fatto contratto alcuno , & hà da ſtar fermo quello hà fatto il creditore , perche hà potuto farlo legitimamente , è però tenuto il creditore , quando il bebitore è preſente , dargli notitia della vendita , che vuole fare delle lane per farne la compenſatione , e ſe è abſente ſeruare le forme aſſignate dalle leggi , acciò che il tutto ſegua giuſtificatamente .

Impreſtiti . Cap. XXIX.

L'Apportare comodità , e giouamento al proſſimo è attione comandata dalla Sapienza infinita: Mà l'ingordigia d'accumulare ricchezze peruerte in molti ogni Legge . Cred'io , che nemico capitale del far impreſtanze gratuite ſia il danaro medeſimo , doppo che fatto eſso Danaro mercante di ſe ſteſso , e vedutoſi , di ſterile , ch'era diuenuto fecondo , di ſolo accompagnato , e per così dire con la coppia arricchito , mal volontieri ſe ne ſtà otioſo ; mà brama quegl' Impieghi , ne'quali ſi vede moltiplicare . Ad ogni modo ſono di grandiſſima lode quelli , che poſponendo il proprio vtile cioè quel guadagno , che potrebbero cauarne impiegandolo , ne fanno gratuito impreſtito all'Amico , & ancorche poco ſi coſtumino gl'impreſtiti frà i Negotianti ; percioche quando hanno biſogno di danari, ſe ne vanno alla piazza, e per mezzo del Senſale pigliano a cambio quel danaro , che gli comoda , & in queſto modo prouedono alli loro biſogni ; tuttauia non iſtimo del tutto ſouerchio il fauellarne breuemente : non voglio trattare della giuſtitia dell'Impreſtito ò ſia mutuo , hauendone diſcorſo nella ſeconda parte al ſuo Capitolo , così del nome , e della ſoſtanza : accennarò ſolamente come ſtimo debba pratticarſi . L'impreſtito ſi fà quando alcuno per far piacere ad vn'altro ſi priua per qualche tempo della coſa , che gl'impreſta , nè in altra forma vi può eſser impreſtito : v. g. Pietro accomoda à Giacomo diece mine di formento , perche glielo reſtituiſca al nouello raccolto , queſto è vero impreſtito , ma ſe Pietro deſse grano per hauerne vino, queſto non è impreſtito , ma permuta , e ſe non riceueſse il vino ſarebbe permuta conditionata con la dilatione del tempo .

Nella ſudetta permuta di grano con grano ; ſe la reſtitutione non ſeguiſſe nella ſteſsa ſpecie , ma in migliore , ò peggiore , in queſto caſo il refacimento non vitia il contratto , ma è douuto di giuſtitia . Gl'impreſtiti delle coſe , che non ſi variano , come ſegue degli Arredi , caualli , &c. ſono quelli Impreſtiti , che non patiſcono eccettione alcuna quando ſono diſcrettamente vſati .

Potrebbe ancora eſser Impreſtito quando ſi dà formento , e ſi receue Vino per douere reſtituir il vino , e ricuperar il Grano , eſsendo impreſtito reciproco . Do, vt des , Io accomodo a te , perche tu accomodi a me : nè queſto patiſce eccettione alcuna : è però manco nobile dell'impreſtito ſemplice , che non può eſser tatiato d'intereſse , come queſto : e ſe ben l'impreſtito non richiede , nè può richiedere premio alcuno , nondimeno hà per conſeguenza la gratitudine dell'animo di chi

lo rice-

ue, e pronta dispositione in bisogni dell' amico di fargli comodo oltre la beneuolenza per quel titolo d'hauergli fatto l'Imprestito, e ciò, perche essendo l'imprestito vn'atto volontario, e lodeuole, deue anche di giustitia esser amato chi lo fà.

Se in tutti li contratti si richiede la pontualità nella restitutione, in questo dell' Imprestito vi deue essere con ogni compita esattezza, pagando, ò restituendo al tempo limitato senza aspettar d'esserne interpellato, e quando è a beneplacito, farlo alla prima richiesta: facendo differentemente se vi lascia del credito, non si mostra la gratitudine dell'animo, che conuiene al seruitio, e si serra la strada da poter esser accomodato in altre occorrenze: oltre che si resta tenuto al refaccimento del danno, che ne risultasse a chi fece comodo, nel quale danno, non solamente è compreso quel danno, che ne patisce, ma anche quel guadagno che lasciasse di fare coll'impiego del Danaro disposto, e destinato ad esso guadagno.

Vi è vn'altra sorte d'imprestito, che si chiama Imprestito comodato, questo è quello quando si dà danaro, dal quale sortiscono, ò possono sortire due effetti, l' vno guadagno à chi lo fà, e l'altro a chi lo riceue, & amendue vengono a sentirne comodo, mà il migliore di tutti è quello comendato dalla Sacra Srittura,

Mutuum date, nihil inde sperantes, perche se ne riceue centuplicato premio da Nostro Signore.

Depositi. Cap. XXX.

Essendo che il Danaro a fini diuersi da chi lo possiede sia ordinato, così in forme diuerse viene disposto. Altri case, e Possessioni ne compera. Altri sopra Cambij lo trattiene. Altri in Mercantie l'impiega. Altri in Capitali di Rendite lo tramuta, e queste con diuersi nomi sono addimandate. Altri per hauerlo pronto a' bisogni nelle Casse lo conserua. Altri finalmente lo deposita appresso persone caute; acciò che lo custodiscano, e questi s'addimandano Depositi, de quali intendo discorrere. Ma prima dico, che la parola Deposito, se si considera nella sua Etimologia significa cosa deposta, ò sia depositata; Ma se la consideriamo da gli effetti, che ne risultano, si piglia per Danaro dato, ò sia depositato perche frutti, ò sia per cosa, ò Danaro depositato, perche sia custodito, se è cosa, la cosa medesima, e se è Danaro ò l'istesso, ò l'equiualente, e questo s'addatta più al senso literale del Deposito, douendo gli altri più tosto esser addimandati Participationi ne gl'Impieghi, alla consecutione, ò mantenimento de quali serue il danaro, che si sborsa. Conuiene auuertire, che molti contratti non hanno nome proprio, e se gli adatta quello al quale pare, che più s'accostino come v. gr. Pietro Mercante di Lane piglia Danari da Paolo per pagargliene sei per cento l'anno, & à questo contratto danno nome di Cambio, e pure Pietro li piglia per comprarne Lane, e non per continuarli sopra Cambij? perciò più presto douerebbe chiamarsi contratto di Società particolare. Auuertiscasi dunque, che in molti Luoghi, così sotto nome di Deposito sono domandati que' Danari, che sono commessi all'altrui custodia, come quelli, che sono spesi, & impiegati in capitali di Rendite; e perche pare, che disdica al nome di Deposito il cauarne frutto, deue considerarsi, che non dall'Etimologia del nome, ma dal fine al quale è ordinato il Danaro si deue cauarne la sostanza: perche il Deposito frutti fero è vna participatione in cosa, ch'apporta frutto, come sono li Depositi nella Zecca di Venetia, Pariggi, Lione, Banco di Sant'Ambrogio di Milano, & altri, c'hanno i loro Capitali impiegati in Rendite, nè il chiamarli più sotto vn nome, che sotto vn'altro, può fargli mutare la sostanza ordinata, e disposta al frutto. E parlando delli Depositi, che non arreccano frutto, dico, che

altri li diffinisce, cosa, che si mette appresso alcuno, perche la custodisca, dico; che questi non apportano alcun frutto, nè a chi espone il Danaro, nè a chi lo riceue, essendo come specie di pegno.

Il Depositario di qualunque pegno certo è, che non può in modo alcuno seruirsene a proprio vso, nè accommodarne altri, nè quando lo tiene per propria cautela per Danaro, ò altro accommodato, nè tampoco all'hora, che lo tiene con titolo di semplice custode, e si commette furto. L'istesso dico del Danaro quando è col titolo di depositato.

Il Deposito può essere di due sorti, cioè Regolare, & Inregolare. Il Regolare è quello, che si fà di cosa in specie, come sarebbe di vn Panno, d'vna Tappezzaria, Vesti, Vasi d'argento, e d'oro, il Dominio de' quali resta al Depositante, à rischio del quale stà esso Deposito: e l'Inregolare è quello del quale il Dominio vien trappassato nel Depositario; come quando si depositano Danari, bastando, che la restitutione segua della quantità, e qualità depositata, e questo Deposito è à rischio del Depositario, & hà vn poco di specie d'Imprestito.

I Depositi, come, che procedono da pura, e mera confidenza, così sono molto priuileggiati, perciò non vi sono admesse le compensationi. Ogni Giudice gli dà pronta essecutione, e merita taccia d'infamia chi nega il Deposito, perche manca alla fede, che sempre deue esser mantenuta.

Li Depositi sogliono, e deuono esser fatti appresso persone accreditatissime, sicure, e di conosciuta integrità; seguono per lo più ne' Banchi publici. Frà questi sarà concesso facilmente il primato alla Casa Illustrissima, & antichissima di S. Giorgio della presente Città di Genoua, nella quale sono fatti giornalmente i Depositi di somme rileuantissime, custodite con ogni sicurezza, e sono restituite ad ogni piacere del Depositante nella specie medesima depositata; è ben vero, che a questi Depositi non sono admesse, che monete della solita bontà, e di giusto peso, perche tali tiene la Casa carico di restituirle: e questi Depositi sono frà gl'inregolari, de quali si è parlato sopra.

Commodità grandissima ogni Depositante riceue da questo ricchissimo Erario, e degni di perpetua lode sono i suoi saggi Institutori, & i diligentissimi Protettori, hauendo per base, e fondamento la sicurezza con vna pontualità impareggiabile, osseruata sempre con ogni genere di persone, e di qual si voglia natione, nè mai è stata intaccata per quanti accidenti (anche ne' tempi più pericolosi) si siano incontrati.

Per conclusione del presente Capitolo di nuouo auuertisco alli Depositanti, che quando li Depositi sono fatti appresso persone priuate, deuono essequirsi con matura consideratione, & hauer riguardo all'integrità, e sostanze di colui, nel quale è fatto il Deposito che sia di buon gouerno, e con circonstanze tali, che rendino sicuro esso deposito, & indubitabile la pronta restitutione.

Et alli Depositi dico, che seruino fede nella qualità, e quantità del Deposito, sicurezza nella conseruatione, e puntualità nella restitutione.

Quitanze. Cap. XXXI.

SE frà qualunque genere di persone spesse volte s'offeriscono occasioni di praticare la confidanza, frà niuna però è più frequente, che frà i Negotianti. Fannosi molte volte i Pagamenti anche di somme rileuantissime col semplice giro delle Partite, con passarne la Scrittura ne' Libri, e più frequentemente segue nelle fiere; oue si pagano innumerabili partite; senza ritirarne alcun recapito; e solo se ne passa la scrittura ne' Libri, ò ne' Scartafacij: massime quando i pagamenti procedono da Cedole di Cambio. Appuntansi anche molte negotiationi, e de cambij e de merci senza l'interuento del Sensale, e se-

e segue frà Mercanti, e Mercantie; e queste sono dette Negotiationi da buono a buono.

Questo titolo da buono a buono fà conoscere, che si suppone siano persone buone, e che vi regni la reciproca confidanza, alla quale non è ragione, nè si deue per capo alcuno far alcuna falta.

Ma perche, ò acciecati tal vni dall'interesse, che molte volte suole predominar alla ragione, & è la Circe, che tramuta gli huomini in bestie, ò non raccordandosi della sodisfattione hauuta; perche la memoria dell'huomo è labile, ouero framettendosi la morte nascono poi le differenze, e le pretensioni, che spesso inducono degl'impensati pregiudicij, & irremediabili; quali con vna breue firma, ò altra scrittura, si sarebbero ouiati, e sarebbe restata quieta la mente del pretensore con la quitanza.

Quando le partite girano per li Banchi, non è necessario ritirare la Cedola solo deue seguire all'hora, che nella cedola vi fusse qualche qualità, ò insolita conditione, della quale nel giro della partita non fusse stata fatta distinta mentione.

Il nome di Quitanza, ò sia Quietanza denota la sua sostantiale qualità che è di quietare le parti di quello, che frà di loro resta quieto, saldo, & estinto.

La facilità in dar con ogni prontezza le douute quitanze, massime quando si tratta di partite passate in confidanza, deue esser seguitata, anzi più tosto incontrata, che schifata, perche così ricerca la pontualità madre del credito.

Lodo (così anche in occasione di tutti gli altri concerti, de quali si deue fare stipularne scrittura publica) se l'hò raccordato altra volta, che si faccia la minuta della sostanza, che poi ha da stendere il Notaro; assicurandosi con essa, che non sarà contrariata la mente de contrahenti; come segue molte volte, quando da piedi fanno i Notari le loro note, e rogano gli atti con stenderli poi doppo d'esserui pe'l mezzo trascorso molto tempo: e quando si tratta di scritture importanti è necessario farsene dar subito la copia autenticata dal Notaro.

Di tutte le scritture così publiche, come priuate, bisogna farne mentione distinta ne' Libri, & in que' luoghi, a' quali s'appartengono, e dette scritture deuon esser ben custodite, e compartite in modo, ò per alfabeti, ò per numeri, che si sappia oue poterle per ogni tempo ritrouare.

Prouigioni sopra li Negotij d'vguale participatione frà li Corrispondenti, de' quali vno fà la compra, e l'altro la vendita, e se può farsene la vendita, prima d'hauer il conto della crompa. Cap. XXXII.

LE Negotiationi più frequenti frà i Corrispondenti sono quelle delle commissioni con participatione frà di loro, e per ordinario vno compra la Mercantia, e l'altro la vende.

Sogliono frà alcuni non contarsi Prouigioni, nè alla compra, nè alla vendita, particolarmente quando spetta il negotio per metà; però a me più piace, che si contino, e se ben pare, che chi vende la Mercantia ne debba star meglio, perche per ordinario è maggiore il prezzo della vendita, che quello della compra, e conseguentemente maggiore la Prouigione, tuttauia anche suole essere maggiore fatica alla vendita, che alla compra, sì per trouar compratore di sodisfattione, come per la diligente cura, che bisogna vsare per l'imborso del danaro, e per conseguenza è cosa conueniente, che il premio sia anche maggiore.

Occorre spesse volte, che la Mercantia capita in mano del Corrispondente Partecipe prima del conto, e prima che ne sappia il Costo: Ma stima ben fatto farne vendita al prezzo corrente, ò perche la Mercantia patisce, ò può di presto patire, ò perche stima, che il prezzo non debba migliorare, con tutto che non hà ancora nè il detto conto, nè l'ordine dal corrispondente compratore.

In questo caso mentre passa concerto, che esso debba farne la vendita dico, che può esso corrispondonte partecipe venderla, se non è preceduto patto in contrario perche participandoui per la metà, così anche se la participatione fusse più, ò meno, può disponere di tutta essa mercantia a commodo, & incomodo commune, essendo tenuto l'altro partecipe a starsene alla sua amministratione; poiche al partecipe venditore compete l'attione totale della vendita, nell'istesso modo che l'hà hauuta il partecipe compratore, e ciò perche, sì come nel compratore trapassò la totale autorità della compra in vigor dell' ordine dell'altro Patercipe, così in esso partecipe venditore (doppo, che la Mercantia peruenne in lui) trappassò tutta l'autorità della vendita, e può fare come giudica conuenirsi per beneficio commune.

Mà perche alcuno dirà, chi sì come senz'ordine non poteua il compratore assignarne la participatione al corrispondente, così non deue poter esso corrispondente senz'ordine del Compratore, farne la vendita, e l'argomento pare, che conuinca, però non conuince; perche il primo ordine dato dal partecipe, che hà accettato la participatione, di esserne lui il venditore, abbraccia virtualmente tutte le facoltà, & autorità, che si richiedono per la vendita, circa la quale può regolarsi come stima meglio, e come richiedono gli accidenti. Sì che l hauer riceuuto ò nò il conto, non gli dà, ò leua l'autorità di poter fare la vendita subito, che la mercantia peruiene in lui, anzi, non solo subito che sà essergli stata inuiata, mà doppo che sà esser stata comprata, non dico prima della compra, solo se si trattasse di mercantia tanto certa, che la compra fusse indubitata, così nell'essere della mercantia, come nella qualità, e prezzo; mà questa è cosa molto remota, però non voglio estendermiui, Dico dunque, che gli compete l'autorità nella vendita (ancorche non habbia riceuuto il conto della compra) anzi è tenuto a procurarla, massime, quando ò la mercantia non può soffrire dilatione, ouero il prezzo è in apparenza d'abassare; lodo però farne vn poco di Protesta in atti d'alcun Notaro, perche seruirà per suo discarico, quando l'altro partecipe non volesse accettarla.

Sò, che quando seguono casi che la mercantia apporti danno, chi l'hà mandala (vedendoui perdita) la soffrisce mal volontieri, & alcuni cercano pretesti per essimersene; mà al mio parere questo è contra ragione, perche il Commissionato venditore, partecipe partecipa del danno; e quando anche fusse simplice Commissionato, nè vi tenesse alcuna participatione; facendo quello stima meglio, e quello farebbe se l'interesse fusse suo proprio, compisce al debito di buon corrispondente.

Se il partecipe, ò sia patrone della mercantia vuole, che non ne disponga senza suo espresso ordine, e sino, che non habbia riceuuti li conti, ò con altre circonstanze, deue scriuerglielo espressamente, e caminarne d'accordo col partecipe.

Non può il partecipe, nè il commissionato vendere la mercantia à tempo senza consenso del partecipe ò sia patrone; se ben in caso, che non si trouasse a far differentemente, e la mercantia non potesse aspettare la risposta io non mi tirarei indietro à venderla: quando anche vi fusse l'ordine di nonfidarla farei però prima essaminar persone prattiche, come non s'è trouata a vendere in altra forma, e seguendo questa cautela, douerà il corrispondente (anche in caso di graue danno) approuare la continenza del venditore, ancorche hauesse contrafatto all' ordine, douendosi sempre in tutte le cose (quando non si può accettar il bene) applicarsi al men male, essendo meglio smaltire la robba con qualche danno, che lasciarla maggiormente deteriorare, ò del tutto perdere. Ma se mai cadesse in pensiero al partecipe venditore di voler vendere la parte, che gli spetta per la sua portione, che vi partecipa, lo deponga, perche non può farlo, essendo che tutta la mercantia per virtù della participatione è fatta vn corpo solo, & indiuisibile, nè può in modo alcuno separarsi, senza il consenso dell'altro participante.

Final-

Finalmente dico, che per leuar l'occasione ad ogni disparere, deuono, tanto il compratore quanto il vendirore regolarsi con prudenza, procurando tutt'il vantaggio possibile, comprando, e vendendo, e poi amendoi deuono dar luogo a quello porta la conuenienza nelle risolutioni fatte a buon fine senza stare sul rigore della giustitia, seguendo sempre la strada dell'equità, come richiede lo stile mercantile.

Saldo de Conti, e loro Quitanze. Cap. XXXIII.

TVtte le cose, ch'hanno hauuto principio, deuono per necessità hauer il suo fine.

Terminano li negotij delle Compagnie de mercanti, e d'ogn'altri, ò secondo l'accordato frà di loro, ò secondo quello, che richiedono gli accidenti.

Douendo venire concordemente al saldo, e terminatione de conti, si douerà auertire in primo luogo, che la Scrittura nelli Libri sia tirata tutta, e ben aggiustata, nè vi resti più da notar cos'alcuna. Dopoi se ne farà il Bilancio così per accertarsi, che il Libro sia giusto come per veder meglio ristretti tutti gli effetti, & i nomi delli debitori, che restano. Di questi effetti, e nomi di debitori si fa poi il repartimento frà li partecipi alla rata delle participationi di ciascheduno, secondo l'accordato, pasando essi effetti, e nomi in debito del conto de'medesimi partecipi, ò alla rata delle quantità, che stanno in debito, se sono di pari estimationi, ò tassando quelli, che non lo fussero, ò altro modo secondo, che patissero più comoda diuisione: Col che verranno a saldare li conti, così delli debitori, & effetti, come delli participi; poiche tanto sarà il credito delle participationi, e degli vtili, quanto il debito, che gli sarà dato, e per danari imborsati, e per nomi di debitori, e per altri effetti.

Dal detto bilancio si forma il calculo del detto ripartimento, quale aggiustato d'accordo, se ne fà pasar la scrittura nel Libro del Negotio, col che resta esso Libro del tutto saldo.

Tutti li conti vengono à ristringersi in due solamente, se sono Compagni, ò più, secondo la quantità de compagni, e partecipi; e sopra questi conti sono fondate le Quitanze, che deuono pasar i compagni, e partecipi del negotio frà di loro quiete d'ogn'vno.

Questi conti, ò siano calculi, sogliono restar infilati negli atti del Notaro, che roga le quitanze. Ma perche, e per errore del calculo (che molte volte non vi sarà seguito di volontà delle parti) e per altre ragioni, ò siano pretesti, che mai ne mancano, massime quando non vi sono più i primi, e principali contrahenti, sono suscitate differenze, e pretensioni, a me piace, che il calculo non si presenti, ma che sia lacerato alla presenza del Notaro, e Testimonij di consenso delle parti, come pur hò veduto stilarsi da molti, col che si tronca la materia di suscitar liti. Deue però precedere dichiaratione molto ampia, cioè d'hauer tutti essi compagni, e partecipi veduto più, e più volte, & in più tempi tutti li Libri, Notulari, e qualunque altra scrittura attinente a questo negotio, e d'hauerne fatti diligentissimamente i conti, e calculi ad ogni loro sodisfattione; fattili anche riuedere, & attentamente considerare da periti, quali li hanno ritrouati giusti, e secondo il douere; e restandone sodisfattissimi perciò hauerli lacerati, e quietarsi le parti reciprocamente, con renontia all'errore del calculo, quando ve ne fusse, e quando vi fusse rilasciarsi, e rimettersi vicendeuolmente quella differenza, che vi fusse, anco per via di transattione, e compositione, e tutto ciò per leuar l'occasione di reiterarli in alcun tempo, nè loro, nè altri per loro.

Le cautele medesime si hanno da fare nelle quitanze per saldi de conti d'ogni, e qualunque negotio, che fusse pasato, così de Merci, come de Cambij, e frà

ogni

ogni genere di persone, così procedenti da Compagnie, come da qual si vogli altro negotio.

E la quitanza sotto questa forma, stimo, che imporrà perpetuo silentio, e che ogni Tribunale regetterà, chi vorrà contrauenirci.

Essecutioni Reali, e Personali. Cap. XXXIV.

SE ciascheduno compisse a quello è obligato, sarebbe souerchio, che fussero permesse da'Giudici le essecutioni reali, e personali; ma per la renitenza del debitore (non parlo dell'impossibilità, perche questa è scusa bastante) sono necessarie.

L'attione, che compete ad vn creditore contr'il suo debitore può essere Reale, e Personale, ò Reale solamente, ò Personale solamente. L'obligatione Reale, e Personale è quella, che fà che il debitore fino, che non paghi il debito habbia obligate non solo tutte le sue sostanze, mà anche la persona medesima, e può il creditore per conseguire la sodisfattione di quello hà d'hauere, e contro la persona del debitore, e contro la robba di lui appegnaruisi.

L'obligatione personale (se ben questa per lo più si prattica solamente in termini di seruitù, schiauitudine, e simili) non hà altro regresso, che contro la persona, in modo, che con la morte, cessa l'obligatione. La Reale può solamente voltarsi contro l'effetto del debitore ad esso obligato, ò in genere, come quando s'estende sopra tutte le sostanze d'esso debitore da lui possedute al tempo del contratto dell'obligatione; mà sopra tutte le altre peruenutegli in appresso a sua libera dispositione, ò in specie, come quando l'effetto è stato obligato specialmente.

Dall'obligo personale sono essenti tutte le persone Religiose, e gli altri priuileggiati, cioè Dottori di Legge, ò di Medicina. Le essecutioni hanno due forme addimandate, cioè vna Licenza, e l'altra Mandato. La prima riguarda alla persona del Debitore, e la seconda alle sostanze. Con la Licenza si può far ritenere, ò sia carcerare il debitore, e col mandato si può hauere regresso contro le sue sostanze. E però sempre parte del Giudice il variare il Mandato in Licenza, ò la Licenza in Mandato ad ogni volontà del creditore, precedendone però la notitia giudicialmente datane al debitore, e questa variatione può farsi quante volte accomoda al creditore. Può non solamente prendersi Mandato, ò Licenza, e questi variarli, ma etiandio d'vn credito prenderne di parte Mandato, e di parte Licenza, come spesso auuiene, perche il debitore hauerà effetti per vna parte del suo debito, e non potendo il creditore hauernesi compita sodisfattione, vuole per il resto farne carcerare il debitore. Siami però lecito dire, che quando si vede, che vn debitore non hà sostanza, deue esser compatito, e non volersi pagare (come si suol dire) di sangue, massime quando hà grauezza di famiglia, perche è cosa contro la Carità, e fanno benissimo que'Magistrati, che sono sopra questi carcerati a liberarli, quando vedono, ch'hanno impossibilità di poter pagar i loro debiti.

Danaro come produca frutto. Cap. XXXV.

IL Danaro di natura sterile, non hauendo altro la sua materia, che il commun essere, rende difficile l'Intelletto humano a poter capire come, possa produr frutto, ò sia guadagno per il suo Patrone; Interesse, ò sia danno, perche ne tiene di bisogno; perciò non è marauiglia, che si duri fatica à penetrar, e discernere come possa procedere il suo frutto.

Veramente pare attribuito improprio il chiamarsi frutto quell'vtile, che si caua dal

dal Danaro, & all'effetto così è, poscia che, solo si chiama proprio, & aggiustatamente frutto quello, che vien prodotto dalla Pianta, e dal Semente; mà questo più tosto douerebbe addimandarsi guadagno, beneficio, auanzo &c. però, come, frà di loro, così il frutto, come il beneficio sono correlatiui, per l'effetto, che ne risulta della commodità, ch'apportano, così a questi vocaboli s'appropria il senso medesimo.

Questo frutto non è dubio, che non proceda dall'Industria dell'huomo, poiche l'oro (e l'istesso serue per l'argento, & altro metallo apprezzato) non è Seme, che gettato nella terra germogli; non pianta, che irrigata dall'acqua, e riscaldata dal Sole fecondi; e procedendo il frutto dell'oro, &c. dall humana Industria, che l'hà fatto prezzo delle cose venali, all'hora cresce, e fruttifica, quando da industre Negotiante vien impiegato in alcuna Mercantia, riuendendola poi con guadagno, cioè a maggior prezzo di quello la comperò, e quanto viene ad imborsare più dello sborsato è l'vtile, & auanzo, che gli ne risulta; sì che il crescimento non dalla natura del Danaro, ma dall'industria dell'huomo risulta.

Non punto diuerso è il guadagno di chi impiega il Danaro in cambij, perche sapendo pigliare la congiontura de prezzi, de tempi, e de luoghi, per quali vuole cambiarlo, se lo fà ritornare con crescimento, e beneficio: poiche si vide che tal volta con hauerlo fatto girare per qualche fiere, e Piazze, si viene ad imborsare somma maggiore del Danaro esposto in tal Negotiatione; sì che si conosce, che diuentando esso Danaro Mercantia, come segue vendendolo, e cambiandolo a diuersi prezzi; secondo il corso delle Fiere, e Piazze, non è di natura il suo traffico diuerso da quello di tutte le altre Mercantie.

Che il Danaro, che s'impiega diuenti Mercantia, questo non può esser controuerso, nè tampoco, che sotto tal forme produca frutto: già che si vede, che procede dall'Industria di chi lo maneggia, e fà girare: perciò deue cessare ogn'ammiratione, che il Danaro produca Danaro sotto le forme dinotate. Non niego, che non seguono degli abusi: poiche tal'vno vorrà, che il suo danaro frutti secondo hà reso il cambio a chi l'hà in effetto girato sopra cambij senza far esso giro: Quindi è, che con giusta causa gl'Interessi caricati al Debitore sotto tal forma, sono, e da Theologi, e da tutte le persone di santa intentione giustamente dannati: e questa a parer mio è la radice per la quale è impugnato il Cambio di Ricorsa: poiche, se chi non fà la continuatione del giro, non può cacciarne l'vtile, così si troua nel medesimo stato chi non lo fà legitimamente: ma perche della forma, come deue esser fatta, altroue se n'è copiosamente discorso, quì non se ne parla, e per troncar ogni dubietà, e poter quietare la conscienza è necessario far il giro in effetto, e la continuatione secondo la formalità commanda dalle Bolle.

Interesse d'vn Tirone, ciò che sia. Cap. XXXVI.

L'Interesse ò sia frutto d'vn Tirone è quello nel quale mai si carica interesse sopra l'interesse, ò sia frutto medesimo. Questo interesse, ò sia frutto d'vn Tirone mai si mischia col Capitale perche (facendolo) verrebbe a confondersi, & a confondersi anch'esso in Capitale. Dicesi Interesse d'vn Tirone, perche non se vi framette nel mezzo altr'Interesse. Il che non segue negl'Interessi de Cambij, ò da Fiera a Fiera, a'quali s'aggiunge l'Interesse, e doppo l'anno, e doppo la Fiera, conuertendosi il frutto in Capitale.

Quando auuiene, che vengono pagate partite maggiori del frutto douuto, e che non sono pagate per frutto anticipato, bisogna far buono il frutto al sopra più alla rata medesima, ouero dedur esso sopra più dal Capitale istesso, quando però non vi è conditione, che non si possa estinguere esso capitale, se non paghe di tanta somma, e detto sopra più non arriuasse a detta somma: ma si farà buono il frut-

frutto sopra esso sopra più all'istessa rata, come s'è detto. Lodo de frutti tenerne conto separato, & in questo conto notare tutto quello si scuode, e quello, che sopr'auanza, passarlo nel conto del capitale, per andarui caricando per l'auuenire solamente il douuto frutto, conforme sarà restato esso Capitale.

Questa forma d'Interesse si pratica anche nelli frutti de Censi, fitti di Case, e paghe d'altre sorti, sopra quali non và fatto buono mai altro frutto, e chi vuole caricarui altr'Interesse, quando non sono sodisfatti a suo tempo, vi hà da procedere l'interpellatione, e Protesta.

A gl'Interessi d'vn Tirone deue procedere il concerto aggiustato d'accordo frà le Parti, dal quale non possono appartarsi, nè variarlo, se non d'accordo frà le Parti.

Quest'Interesse d'vn Tirone è anche soggetto ad osseruare le conditioni, che lo giustifichino, come lo sono tutti gl'altri interessi, cioè quello de Cambij alle continuationi, quello de Censi alli frutti de stabili sopra quali sono fondati, così li fitti, & altri; perciò quando si fà il contratto del detto Interesse d'vn Tirone, deue esser giustificato con le clausule necessarie; e poiche mi è occorso nominar i Censi, mi è parso d'auuertire qualche abuso, che vedo pratticarsi, poiche etiandio, che lo stabile sia discattato di prezzo nello frutto, ad ogni modo il Censuario vuole scuodere per intiero il frutto del suo censo, cosa repugnante alla Giustitia; e che il frutto del censo debba discattare alla rata di quello discatta il fondo, lo dice, e commanda chiarissimamente la Bolla di Papa Pio Quinto, fatta l'anno 1568. con le parole seguenti nel corpo della Bolla.

Postremò census omnes in futurum creandos, non solum re in totum, vel pro parte perempta, aut infructuosa in totum, vel pro parte effecta, volumus, ad ratam perire, sed etiam posse pro eodem pretio extingui, non obstante longissimi etiam temporis præscriptione.

Si che mi pare, che si conosca chiaramente, che non solo discattando il frutto dallo stabile discatti quello del senso, ma il Capitale medesimo, e se poi il frutto, e fondo migliorassero, migliorarebbe alla rata stessa il fondo, & il frutto. Vi faccino riflessioni tutti coloro, che sono creditori de censi: è ben vero, che se il frutto (non per casi fortuiti) a'quali l'humana prudenza non può prouedere, ma per colpa del patrone venisse a discattare, in questo caso per titolo di pena è tenuto esso patrone a pagare tutto intiero il frutto, perche viene ad essere, come causa del danno, e perciò resta ad esso danno obligato.

Interessi essorbitanti detestati. Cap. XXXVII.

QVALCHE ragioni furono da me accennate nella prima parte del mio Negotiante nel Cap. del Cambio illecito contro le ingiustitie, che da alcuni mali Negotianti sono vsate verso i loro debitori sotto paliati titoli d'Interessi; mà perche giornalmente sento doglianze di chi si pretende aggrauato per tali interessi, mi conosco obligato a rappresentar sopra essi il mio senso.

Queste doglianze non nascono per li contratti de Cambij, che l'vno fà con l'altro, ancorche ne risulti interesse gagliardo, perche tal interesse è accidentale, come quando si trouano li Negotianti in Fiera, e vogliono disporre i loro auanzi, & vna ò due piazze sono le più stimate, e per stimate s'intende, che la moneta debba esserui stretta, e conseguentemente, chi vi rimetterà, può aspettarne il ritorno a prezzo basso, secondo il quale vi entrerà molta quantità de Scuti di marche, che gli saranno riflettati nella prossima Fiera, come per essempio, Nella fiera d'Agosto viene stimato il ritorno dalle piazze di Sicilia, perche per li molti Danari, che vi s'impiegano per le compre delle sete, vi sarà penuria d'esso danaro, e chi lo tiene vuol venderlo caro, e da ciò si causa la strettezza, cioè, che abbassi il prez-

il prezzo per la Fiera de Santi, e chi vuol il danaro contante per darne le lettere per detta Fiera piglia manco contatione in Sicilia: e questa preuentione di detta penuria fà, che quelle piazze sono più stimate, & ogn' vno vi desidera il suo effetto: perciò chi hà il mancamento è astretto à pigliar à cambio per esse Piazze con grauissimo suo danno: nel che però non cade ingiustitia alcuna, essendo Cambio lecito, e fatto di consenso delle Parti, e chi non vuole star soggetto à simili accidenti, non vadi in Fiera con debiti. Ne vitiarebbe la giustitia di questo contratto, quando anche passasse concerto, che il debitore douesse essere riflettato nella fiera de Santi, e che il creditore douesse farlo compir lui in Sicilia, perche questo può farsi, come in più luoghi si è dimostrato. Questo Cambio stà bene quando ambe la parti sono Negotianti; mà quando vna delle parti non è Negotiante, e non contratta col Creditore tale Cambio per Sicilia; mà il Creditore si compiace, per l'autorità ne tiene in virtù di qualche generico recapito, di far girare il Danaro ogni Fiera, hora per vna Piazza, & hora per vn'altra, e sempre per quella, che è stimata la più rigorosa, e che debba dare ritorno maggiore, io non m'accomodo a che il creditore debba farlo senza saputa del Debitore, perche mentre esso fà due persone, cioè la propria, come Creditore, e quella della parte come Debitore, manca alla confidanza datagli esso Debitore, quale hà giudicato nel dargliela, che si douesse contenere nel termine di mezzo, e frà le mediocrità, senza lasciarci acciecare dal proprio Interesse per il che mi pare, che senza la notitia del Debitore, non debba far il giro del Debito per dette Piazze rigorose. Può ben farlo all'hora quando l'interesse è sotto limitatione, che non debba eccedere vn tanto per cento l'anno, se li Cambij l'haueranno reso, perche in questo caso può voltar l'effetto oue più gli aggrada, se non vi è Piazza limitata per assicurarsi alla meglio, che può di poter tirare l'vtile pattuito.

Quando poi accade, che alcuno vuole scuodere il frutto della Piazza, ò frutto libero, ò limitato, cioè, ò rigoroso, ò mediocre, ò infimo, senza hauer fattane fare la continuatione in detta Piazza in conformità di quello è stato ordinato dalle Bolle, questa è manifestissima ingiustitia, e niun Giudice deue soffrire, che sia fatto tal aggrauio al Debitore. Hò inteso, che vi sono di quelli tanto ciechi, & auidi del guadagno, i quali per caricar interesse gagliardo al loro Debitore hanno aspettato a far la continuatione del Debito, quando già hanno hauuto notitia di quello è stato nelle Piazze il ritorno per la seguente Fiera, e s'eleggono quella, che hà risposo di vantaggio, cosa veramente detestanda; e per assicurarsi, che non sia commessa vna tanto iniqua oppressione è ragione, che da Giudici non sia admesso per giusto, e douuto l'Interesse se non sono presentati li recapiti fatti nell'istessa Piazza da chi hà hauuto nel douuto tempo cura di dar compimento al Cambio, e con essi Recapiti si schiuerà, che non possa esser più fatto tal aggrauio.

Protesto di lettera non accettata, e non pagata come deue regolarsi. Cap. XXXVIII.

E Cosa chiara, che quando vna Cedola di Cambio non è accettata, ò dalla persona, alla quale è diretta, ò da altri, che per ordine del Datore d'essa, ò per altra causa l'accetti, subito se ne caua il Protesto: ma deue auuertirsi che il cauar il Protesto della non Accettatione non impedisce, che non possa essere pagata al tempo, che matura, e se ben il Protesto della sudetta non Accettatione sarà stato mandato, non può però in alcun Luogo essergli data altr'essecutione, che di dar cautione, che se al tempo non sarà stata pagata, di compirla; perciò bisogna aspettare, che venga il Protesto del non fatto Pagamento al tempo, che scadeua la Cedola: all'hora deue essere data l'essecutione del detto non fatto Pagamento.

Quan-

Quando segue, che doppo definito il termine della Cedola, non resti compita, ma protestata, e mandato il protesto: Chi paga, non paga bene, perche non viene à compir al suo obligo, mà a seguitar la fede di quello, al quale paga, nè può ritirare il suo Recapito protestato, essendo stato mandato. E se venisse il caso, che quello al quale hà pagato la Cedola fallisse, ò non l'accettasse il Rimettente bisognarebbe, che restasse suo Creditore. Bisogna dunque, che chi deue scuodere la Cedola, quando non è fatta l'Accettatione, mandi il Protesto della non Accettatione, e quando poi (scaduto il termine del Pagamento) non l'ottiene, deue mandar il Protesto del detto non pagamento, e mandato questo Protesto, non vi è luogo d'intromettersi in altro.

Chi fece la rimessa (hauuto il protesto della non Accettatione) deue procurare di venir accautelato, & hauuto il Protesto del non Pagamento fare le sue diligenze per esser sodisfatto. Non dico, che alle volte (etiandio, che si sia mandato il Protesto del non Pagamento) non possa essere buon espediente scuodere il danaro, ma deue auuertire alla cautela tanto chi paga, come chi scuode, perche può darsi il caso, che la partita protestata sia anche pagata nel Luogo doue tornò il Protesto, e questo è il Luogo doue legitimamente và pagata, & all'incontro restar nullo, & illegitimo il Pagamento seguito nel Luogo di doue vscì il Protesto, e star soggetti, che il Pagamento non sossista, e chi pagò habbia pagato male, e resti creditore di quello, al quale hauerà pagato, & in caso d'alcun suo disordine, restare perdente; sì che à parer mio niuno pagarà doppo mandato il Protesto del non Pagamento, è ben vero, che quando si paga à persona di tutta confidanza, che questa s'obliga, che il Rimettente l'approuarà, rimandarà il Protesto, ò restituirà il Danaro hauesse scosso per virtù del detto Protesto, e probabilmente si stima non l'hauerà ancora riscosso, in questo caso si può pagare, etiandio doppo, che sarà stato mandato detto Protesto perche ne risulta l'istesso, come se fusse stata compita la Partita al tempo debito.

Consideratione sopra il Prezzo reciproco delle Fiere di Lione, e quelle di Bisenzone, che si celebrano à Noue. Cap. XXXIX.

Da non pochi Negotianti mi è stato più volte domandato, perche le nostre Fiere di Bisenzone (che hora si celebrano a Noue) gli anni a dietro cambiando per tutte le Piazze, e con dare, ò vn scuto di marche, ouero cento per riceuerne la valuta nella Piazza, che dagli Arimmetici prezzi certi s'addimandano solamente per Lione costumassero di dare prezzo incerto, com'erano sc. 57. più ò meno di marche, per hauere scuti cento del Sole in Lione. Io veramente non hò mai potuto rintracciarne la cagione; ma per mio credere, stimo sia stato inuentato per termine di conuenienza, come che le Fiere di Lione sono antichissime, e prima delle nostre di Bisenzone, hanno voluto quelli saggi Institutori delle dette nostre Fiere, che si spezzino i nostri scuti di marche per comprarne vna quantità intiera d'essi scuti del Sole, comprando noi li scuti del Sole con li scuti di marche, e non venendo li scuti di marche per farli comprare da quelli del Sole, periche nelle Cedole di Cambio, ch'erano fatte in dette nostre Fiere non si nominauano li scuti di marche con quali erano comprati li scuti del Sole, mà solamente si nominaua la pura quantità d'essi scuti del Sole, al modo medesimo come si fà in le Piazze, oue nelle cedole di cambio per la Fiera, non si nomina la valuta, con la quale sono stati comprati li scuti di marche, ma solamente li soli scuti di marche.

Questo è il mio senso, quale forse non si scosta molto dalla probabilità, perche mentre le Fiere di Lione erano instituite più anticamente, e molti secoli prima, era conueniente, che le nostre s'accomodassero à comperare la Mercantia, che

che già vi era (poiche la sua mercantia era lo scuto del Sole) col danaro delle Fiere noue di Bisenzone, che all'hora s'introduceua. Douettero però le Fiere di Lione corrispondere, & vsare il medesimo rispetto alle dette nostre Fiere di Bisenzone, aprendo per esse cambio, per quale volessero, che i loro scuti del Sole s'accommodassero a comprare i nostri scuti di marche, e sì come in Noue si faceuano le cedole in scuti del Sole, così in Lione se faceuano a scuti di marche, come tutte le altre Piazze. Vediamo, che per le altre Piazze cambia Lione all'istessa forma di dare vno, ò cento de suoi scuti del Sole, ma per Noue ne dà più ò meno per cento de nostri scuti di marche. Mi è parso d'esprimere il mio senso per sodisfare alla meglio, ch'hò potuto alla curiosità di chi me ne hà richiesto. Vltimamente, perche così è stato commun parere de Contrattanti è stata variata la forma di mettere detto conto, perche non più si danno li detti sc. 57. più ò meno per cento del Sole, ma se gli manda il ritorno addattato al loro cambio, cioè a più ò meno per cento, e quelli Signori negotianti mettono il cento per la nostra susseguente Fiera à tanti scuti del Sole per cento di marche. Però a me piaceua più la forma, cioè dare li sc. 57. più ò meno per li sc. 100. del Sole, poiche non vi era da far altro conto in Lione: che così bisogna cercare quanti scuti del Sole constituiscono le cedole di cambio secondo il prezzo mandatoli dalle nostre Fiere, e si vede, che in tutte le piazze sono date le Cedole per dette nostre Fiere in scuti di marche dichiarati, e non tanto per scuto, ò per cento.

IL FINE.